



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Piano Nazionale Anticorruzione 2022

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

Approvato dal Consiglio con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023
Pubblicato in GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2023

Relazione illustrativa

PREMESSA.....	6
1. LE RAGIONI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ	6
2. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PNA	7
3. PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PNA	7
4. CONSULTAZIONE	7
5. SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI E RELATIVE OPZIONI SCELTE RELATIVE ALLA PARTE GENERALE DEL PNA.....	9
5.1. Ambito soggettivo di applicazione del PIAO.....	9
5.2. Sulla nozione di Valore pubblico	10
5.3. Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza	13
5.4. Integrazione fra la sezione anticorruzione e trasparenza e altre sezioni di PIAO	15
5.5. Mappatura dei processi.....	15
5.6. Priorità dei processi da mappare.....	18
5.7. Elaborazione PTPCT e Misure integrative MOG 231	19
5.8. Programmazione della sottosezione trasparenza del PIAO o PTPCT – Allegato 2.....	19
5.9. Monitoraggio: indicazioni PTPCT/PIAO	22
5.10. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure	24
5.11. Monitoraggio integrato	27
5.12. Monitoraggio trasparenza	29
5.13 Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”	30
5.14. RPCT e Struttura di supporto - ALL. N. 3.....	30
5.15. Collaborazione tra responsabili di sezioni nonché tra RPCT e OIV	32
5.16. Rapporti tra RPCT e Strutture di missione.....	33
5.17 Semplificazioni sulla programmazione delle misure per le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti	34
5.18 Semplificazioni nel monitoraggio per le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti	35

5.19. Confronto con le organizzazioni società civile (d’ora in poi OSC) nella programmazione e nel monitoraggio delle misure.....	37
5.20. Pantouflage	41
6. SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI E RELATIVE OPZIONI SCELTE RELATIVE ALLA PARTE SPECIALE DEL PNA.....	50
6.1 Disciplina derogatoria.....	50
6.2. Osservazioni formulate sull’Allegato 8) check list	53
6.3. Conflitti di interessi.....	54
6.3.9.....	60
6.4. Trasparenza in materia di contratti pubblici: obblighi di pubblicazione allegato 9)	63
6.5. Commissari straordinari	70
7. PARERI DELLA CONFERENZA UNIFICATA E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE	71

Premessa

In applicazione del Regolamento «per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 il presente documento descrive il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all’adozione del Piano Nazionale anticorruzione (PNA) 2022, dando conto delle ragioni delle scelte operate dall’Autorità, con riferimento in particolare alle osservazioni più significative formulate in sede di consultazione.

1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità

Il PNA 2022 si colloca in una fase di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell’Europa dell’Est.

L’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, hanno reso quindi necessario il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Il PNA è diviso in due parti. Una parte generale, volta a sostenere i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le amministrazioni pubbliche nella pianificazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche alla luce dell’introduzione del Piano integrato per l’organizzazione e l’attività (PIAO), e ad offrire chiarimenti e soluzioni operative sulla misura del *pantouflage*. Segue, poi, una parte speciale sui contratti pubblici in cui l’Autorità dà conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina. Viene anche offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi.

Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale, l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.

Per la Parte generale sono stati predisposti quattro allegati. Il primo contiene una *check-list* per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Il secondo fornisce un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO. Il terzo attiene il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e la struttura di supporto. Il quarto contiene una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di comuni.

Per la parte speciale dedicata ai contratti pubblici, sono stati elaborati gli altri sei Allegati. Il quinto recante “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”. Il sesto recante un’“Appendice

normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”. Il settimo recante “Contenuti del bando tipo n. 1/2021”. L’ottavo contiene una *check-list* per gli appalti. Il nono fornisce elenco degli obblighi di pubblicazione in A.T., sottosezione “Bandi di gara e contratti” sostitutivo dell’allegato 1) della delibera ANAC 1310/2016 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici. Il decimo si riferisce ai Commissari straordinari - modifiche al d.l. n. 32/2019”. Da ultimo, l’undicesimo da conto degli esiti sintetici dell’analisi dei dati tratti dalla piattaforma ANAC sui PTPCT del 2021 inseriti alla data del 15 marzo 2022.

In considerazione dell’esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PIAO e del PNRR, è necessario sottolineare che il presente PNA nella parte generale ha contenuti innovativi, rispetto ai precedenti, relativamente alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, alle semplificazioni ulteriori introdotte (specie con riferimento alle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti) e al monitoraggio.

Sono da intendersi superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul *pantouflage*, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici.

2. Procedimento di predisposizione del PNA

Il Testo del PNA è stato frutto di una intensa e proficua collaborazione nel corso del 2022 tra i diversi Uffici dell’Autorità competenti nelle materie trattate.

In particolare hanno partecipato, sia nella fase di elaborazione del documento che in quella successiva alla consultazione per la valutazione delle osservazioni ricevute e per la definizione del testo finale oltre ad URAC - Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza; URIS - Ufficio Relazioni istituzionali e *drafting* legislativo; USI - Ufficio Servizi informatici interni; USPEND - Ufficio Rilevazione e Monitoraggio Prezzi di Riferimento Contratti Pubblici; UOSA - Ufficio Osservatorio, Studi e Analisi Banche Dati; USPCT - Servizi IT per la prevenzione della corruzione e trasparenza; UVMACT - Ufficio Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; UVCAT - Ufficio Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza; UVIF - Ufficio Vigilanza sulla Imparzialità dei Funzionari Pubblici; URCP - Ufficio regolazione contratti pubblici; UVS - Ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza; URCP - Ufficio regolazione contratti pubblici; UESA - Ufficio Gestione Elenchi e Qualificazione Stazioni Appaltanti; UVLA - Ufficio vigilanza lavori; UVSF - Ufficio vigilanza servizi e forniture; UOS - Unità Operativa Speciale

3. Procedimento di approvazione del PNA

Il testo finale del PNA 2022 è stato approvato con Delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, acquisiti, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, i pareri favorevoli, con osservazioni, della Conferenza Unificata con nota del 27.12.2022 e del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione con nota del 17.01.2023.

4. Consultazione

Il PNA 2022, adottato in via preliminare dal Consiglio nella seduta del 21 giugno 2022, è stato posto in consultazione pubblica aperta dal 24 giugno al 15 settembre 2022, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Si fa presente che è stata svolta anche una consultazione mirata con soggetti istituzionali particolarmente rilevanti, con l'invito a presentare osservazioni entro la data di conclusione della consultazione pubblica. In particolare, con nota a firma del Presidente, lo schema di PNA 2002 è stato portato all'attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica (vista la competenza a disciplinare il PIAO), della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

Si è ritenuto opportuno poi avviare una consultazione mirata anche con l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), soprattutto per l'approfondimento sui Commissari straordinari di cui all'art. 4 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che in gran parte sono collegati allo stesso Ministero, e con gli Osservatori regionali per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12.09.2022, ha trasmesso all'Autorità le osservazioni formulate dai gruppi di lavoro dei responsabili Anticorruzione e Trasparenza e Acquisti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, a sua volta, con nota del 15.09.2022, ha condiviso alcune osservazioni di carattere generale, fatta salva l'opportunità di trasmissione di osservazioni più puntuali da parte delle singole Regioni.

ANCI, con nota del 15.09.2022, ha trasmesso proposte di modifica ed osservazioni - che riflettono le esigenze e le criticità manifestate all'Associazione, in particolare, dagli enti di minore dimensione demografica- finalizzate a facilitare le amministrazioni nella redazione del Piano e ad adeguarne gli obiettivi di realizzazione alla effettiva dimensione e capacità operativa dei piccoli Comuni.

L'UIF, nel condividere l'impostazione generale del Piano, ha trasmesso alcune proposte di integrazione volte a richiamare, in particolare, l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sull'importanza di adottare un approccio integrato nell'analisi dei rischi di corruzione e riciclaggio e sulla nozione di titolarità effettiva.

Il MIMS, con nota del 19.09.2022, con specifico riferimento alla parte speciale del PNA 2022 relativa a "*PNNRR e contratti pubblici*" e al tema dei Commissari straordinari ex art. 4 del d.l. 32/2019, ha fatto presente di non aver osservazioni da formulare, condividendo nel merito i principi in esso contenuti e ritenendo che, al suo interno, trovino piena convergenza obiettivi di efficace utilizzo delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni con il principio di economicità e trasparenza in una logica di integrazione e semplificazione.

All'esito della consultazione pubblica hanno quindi presentato osservazioni complessivamente 36 soggetti come di seguito indicati: n. 2 Ministeri; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); Banca d'Italia Eurosystema - Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Agenzia delle Entrate (AdE); Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (ADM); n. 10 Regioni, n. 1 Comune; n. 1 Università; Convegno dei Direttori Generali delle Università (CODAU); n. 3 enti ed aziende del Servizio sanitario; n. 1 dipendente pubblico; n. 1 privato cittadino; n. 3 liberi professionisti; n. 2 Ordini e collegi professionali; n. 1 Autorità di sistema portuale; n. 4 Organizzazioni rappresentative della società civile. Di questi soggetti, n. 5 hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima delle osservazioni da essi formulate sul sito dell'ANAC.

In adempimento al deliberato del Consiglio del 16 novembre 2022, il testo del PNA 2022 e i relativi allegati sono stati poi inviati per i previsti pareri alla Conferenza Unificata e al Comitato Interministeriale.

Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni trasmesse, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento che disciplina l'AIR e la VIR sopra richiamato. Per ogni osservazione/gruppo di osservazioni formulate, è stata indicata l'opzione scelta. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche sul testo del PNA 2022 posto in consultazione.

Per la stesura del testo finale si è tenuto conto anche degli esiti dei confronti fra gli Uffici dell'Autorità.

Si precisa che non sono state considerate in questa sede le osservazioni non pertinenti, eccedenti o esorbitanti rispetto ai contenuti del sopra citato Regolamento.

Nella parte finale del presente documento si dà conto, inoltre, dei pareri pervenuti dalla Conferenza Unificata e dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

5. Sintesi delle principali osservazioni e relative opzioni scelte relative alla Parte generale del PNA

Si riportano di seguito le principali questioni emerse dall'analisi delle osservazioni ricevute con riguardo alla parte generale del PNA, con le relative valutazioni formulate dall'Autorità.

5.1. Ambito soggettivo di applicazione del PIAO

5.1.1.

Si chiede un chiarimento circa l'applicabilità del PIAO agli ordini professionali. Vi è chi ritiene vi sia un'antitesi tra quanto previsto dal legislatore e dal DFP e quanto previsto dal PNA che li esclude espressamente nella tabella (**Presidente ordine commercialisti di Latina; RPCT Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, libero professionista**).

Opzione scelta:

➤ **Parzialmente accolta**

La soluzione che ANAC aveva dato nello Schema di PNA al § 2.2. posto in consultazione era quella di ritenere che gli Ordini professionali fossero tenuti ad adottare il PTPCT solo in assenza di una qualificazione legislativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Diversamente, essi sarebbero invece assoggettati alla disciplina sul PIAO.

Nelle more di un opportuno confronto con il DFP sul tema dell'applicazione del PIAO agli ordini e collegi professionali si è ritenuto tuttavia di superare il criterio della qualificazione giuridica degli ordini a favore di un diverso criterio volto a ricomprendere nel perimetro del PIAO i soli ordini e collegi professionali tenuti anche all'adozione degli altri strumenti programmatori contenuti nel PIAO.

La nuova formulazione del testo del PNA consentirebbe di ritenere che gli ordini professionali siano tenuti al PIAO nella misura in cui adottano, per legge, oltre alla programmazione anticorruzione e trasparenza, anche tutte le altre sottosezioni che compongono il PIAO. Diversamente, qualora per legge non siano tenuti ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dall'anticorruzione e trasparenza, andrebbe confermata l'adozione del PTPCT.

Si è pertanto proposto di modificare in tal senso l'elencazione di cui alla "tabella 1- Le Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO" e alla "tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT".

In entrambe le tabelle è stata inserita una nota a piè di pagina che, con riferimento agli ordini, rinvia alla delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

5.1.2.

Con riferimento alle Amministrazioni, Aziende ed Enti del SSN, si ritiene opportuno richiamare il comma 7-bis dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, specificando che in tale ambito l'applicazione del PIAO riguarda i "principi" ed è affidata alle Regioni al fine di garantire coerenza complessiva dei sistemi di programmazione e controllo già implementati (in continuità con quanto già previsto anche dall'art.16 D. Lgs.150/2009) (OIV SSR Regione Emilia Romagna).

Opzione scelta:

➤ Non accolta

In merito a tale osservazione si precisa che il comma 7-bis dell'art. 6 prevede che le regioni per quanto riguarda gli enti del SSN adeguano i rispettivi ordinamenti non solo ai principi ma anche ai contenuti del Piano tipo definiti con il DM del 24 giugno 2022. Ne consegue che anche i contenuti del Dm vincolano gli Enti del SSN. In ogni caso, i profili di competenza dell'Autorità investono unicamente la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza che dovrà essere elaborata, come indicato nel citato DM, sulla base delle indicazioni elaborate da ANAC nel PNA.

Non si valuta quindi di integrare il testo del PNA nel senso prospettato nell'osservazione.

5.2. Sulla nozione di Valore pubblico

5.2.1

Il concetto di valore pubblico andrebbe valorizzato anche attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team (CODAU).

Si osserva che il valore pubblico, così come inteso da ANAC, risulta misurabile in termini di "impatto" e ciò non trova corrispondenza negli indicatori proposti nel paragrafo del monitoraggio che sono esclusivamente di realizzazione. Per garantire l'effettività del valore pubblico andrebbero pertanto previsti nel monitoraggio anche specifici indicatori di impatto (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta:

➤ Accolta

La prima osservazione è stata accolta e il testo del § 1 "La prevenzione della corruzione e della trasparenza come dimensioni del valore pubblico", Parte Generale del PNA, è stato integrato come indicato nell'osservazione 5.2.3. (vedi infra).

Quanto osservato circa l'impatto del valore pubblico risulta invece poco chiaro e potrà essere verificato a seguito di interventi del DFP sulla misurazione del valore pubblico in generale.

5.2.2.

Si ritiene che le misure di prevenzione siano da intendersi come produttive di valore pubblico e non anche a protezione di esso, in quanto quest'ultimo è un concetto statico se paragonato invece alla dinamicità che connota quello di valore pubblico (dipendente pubblico Azienda ospedaliera universitaria Foggia).

Opzione scelta:

➤ Non accolta

ANAC ritiene che le misure di prevenzione, oltre a generare esse stesse valore pubblico, nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione, sono in grado di proteggere il valore generato dall'attuazione di ogni politica pubblica. Pertanto, non si è ritenuto di modificare il documento nel senso suggerito dall'osservazione.

5.2.3.

Si chiede di evidenziare che l'azione della prevenzione della corruzione sia alla base della tutela delle strategie di creazione di valore pubblico delle amministrazioni assieme alle altre necessarie forme di controllo interno delle amministrazioni che dovranno essere meglio armonizzate. Ciò per evitare che vengano messi in secondo piano i controlli di primo livello e gli altri controlli interni che sono essenziali per il buon funzionamento degli enti (OIV SSR Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta:

➤ Accolta

L'osservazione è stata ritenuta condivisibile ed è stata pertanto valorizzata maggiormente l'importanza dei controlli interni, anch'essi funzionali alla produzione del valore pubblico. Il § 1 "La prevenzione della corruzione e della trasparenza come dimensioni del valore pubblico", Parte Generale del PNA, è stato integrato precisando che:

“Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico”.

5.2.4.

Nel condividere l'impostazione seguita da ANAC sul concetto di valore pubblico, si ritiene che potrebbe essere utile esemplificare nel concreto il processo di "protezione" del valore pubblico con le misure di prevenzione in modo da inserire tale fase del vigente processo di analisi, valutazione e trattamento del rischio. Le fasi concrete potrebbero essere:

- analisi degli indicatori di valore pubblico e della filiera di obiettivi definiti per il loro perseguimento (con i procedimenti correlati);
- verifica se nella vigente mappatura delle procedure a rischio compaiono anche i procedimenti correlati alla filiera di obiettivi di valore pubblico e se sussistono misure di prevenzione;
- nel caso non risultino nella mappatura e/o tra le misure previste, occorrerà mappare, valutare il rischio e prevedere apposite misure di prevenzione a "protezione" degli obiettivi e procedure di perseguimento del valore pubblico (RPCT Regione Liguria).

Opzione scelta:

➤ **Parzialmente accolta**

Tenuto conto il PNA già contiene indicazioni sulla correlazione tra mappatura dei processi e valore pubblico (cfr. § 3.1.2 Parte Generale), l'osservazione è stata parzialmente accolta con la seguente integrazione al § 1 *“La prevenzione della corruzione e della trasparenza come dimensioni del valore pubblico”*, Parte Generale del PNA:

“Ciò implica che le amministrazioni debbano considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione”.

5.2.5.

Si potrebbe introdurre nell'ambito della protezione del valore pubblico alcuni esempi di minacce che vanno oltre la corruzione ma che comunque possono intaccare la generazione di valore pubblico come ad esempio:

- il riciclaggio, sottolineando l'importanza di un'applicazione integrata dei relativi presidi ed evidenziando come gli stessi concorrano alla produzione del valore pubblico;
- i rischi di attacchi informatici, le frodi, il conflitto di interesse, ecc.

In tal modo si potrebbe rimandare all'Organo di Indirizzo Politico nell'ambito della definizione degli obiettivi strategici un coordinamento con altre normative come esempio D.lgs. 231/01, Normativa GDPR, normativa europea in materia di prevenzione delle frodi e conflitti di interesse (in caso di Enti Pubblici che beneficerebbero di fondi europei/PNRR) **(Transparency)**.

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

Le osservazioni sono state accolte sia citando le misure di prevenzione del riciclaggio come strumento di creazione del valore pubblico (vedi *infra* osservazione 5.2.6. di UIF - Banca d'Italia), sia inserendo nelle esemplificazioni degli obiettivi strategici al § 3.1.1. un obiettivo quale *“Coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* (cfr. osservazione 5.2.6.).

5.2.6

Si propone di introdurre alla fine del § 1 *La prevenzione della corruzione e la trasparenza come dimensioni del valore pubblico*, alcuni capoversi volti a precisare sia che le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono presidi, al pari di quelli anticorruzione, da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, sia ad evidenziare i punti di contatto e le differenze tra misure di prevenzione della corruzione e del riciclaggio, di seguito il testo proposto (UIF - Banca d'Italia):

“Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007¹ (cd. decreto

¹ Nello specifico, in base all'art. 10, comma 1, del decreto antiriciclaggio, i presidi antiriciclaggio si applicano agli "uffici delle pubbliche amministrazioni competenti alla svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di : a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici ; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.

antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale².

Le misure anticorruzione e quelle antiriciclaggio, oltre a essere entrambe preordinate alla tutela dell'integrità dell'azione pubblica, presentano evidenti punti di contatto, considerato lo stretto legame di continuità esistente tra i due fenomeni criminali: la prevenzione della corruzione contribuisce a ridurre il rischio di riciclaggio, mentre le attività antiriciclaggio, ostacolando il reimpiego dei proventi della corruzione, ne accrescono il costo e i rischi, rendendo la corruzione stessa meno vantaggiosa. Entrambe le misure di prevenzione, inoltre, vanno calibrate in base al rischio concreto al quale ogni amministrazione è esposta in relazione all'esercizio della propria attività istituzionale.

Le interrelazioni appena descritte rendono pertanto essenziale, ai fini della protezione e della ulteriore produzione di valore pubblico, massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione integrata dei presidi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione, minimizzando al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici³.

Opzione scelta:

Le proposte di integrazioni di UIF riguardano due profili diversi.

➤ Accolta

È stata accolta la richiesta di precisare (cpv. 1 e 2) che anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo contribuiscono a creare valore pubblico.

➤ Non accolta

Quanto prospettato nei cpv. 3 e 4, ha invece un carattere innovativo rispetto agli orientamenti già espressi da ANAC circa il rapporto tra misure anticorruzione e quelle antiriciclaggio. Nel PNA 2019 l'Autorità, oltre ad invitare le pa a valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT oppure ad altri soggetti, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto "gestore", si era limitata a precisare che il rapporto tra anticorruzione e antiriciclaggio si sviluppava in una "logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione". Le importanti osservazioni prospettate da UIF sull'integrazione e non solo sul coordinamento, dei due presidi, anche per ridurre gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici, andrebbe ben soppesata nel tempo anche attraverso eventuali incontri appositi.

Si è valutato inoltre che la proposta formulata da UIF comporterebbe la necessità di rivedere la metodologia di gestione del rischio corruttivo di cui all'allegato 1) al PNA 2019 e di formulare, sin da ora, indicazioni puntuali rivolte alle amministrazioni per dare attuazione ad un sistema integrato anticorruzione-antiriciclaggio quale quello proposto.

Occorre peraltro evidenziare che i sistemi di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio sono distinti per legge e connotati ciascuno da specifici profili di responsabilità. Operare nel senso di una completa integrazione comporta, come anticipato, una valutazione approfondita, previa interlocuzione con UIF.

Allo stato restano quindi ferme le indicazioni già fornite da ANAC sul coordinamento tra le misure di prevenzione della corruzione e quelle di antiriciclaggio.

Il comma 2 del medesimo art. 10 consente al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di individuare in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio, ulteriori procedimenti ai quali estendere l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Analogamente, il CSF può individuare categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 10, da escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto ritenute non a rischio.

Il comma 4 stabilisce il dovere di comunicare all'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Infine, in base al comma 5, le medesime pubbliche amministrazioni, devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati ex art. 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178), misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

² Considerato il ruolo chiave che il comparto pubblico riveste nella gestione dei fondi rivenienti dal PNRR, l'11 aprile 2022 la UIF ha adottato una Comunicazione in materia di "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR", rivolta anche alle Pubbliche amministrazioni, per sensibilizzare all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi del citato art. 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.

5.3. Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza

5.3.1

Si suggerisce di inserire tra gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza: la promozione della cultura del valore pubblico. Tale obiettivo sarebbe finalizzato a rinforzare il valore etico connesso al processo di definizione e perseguimento del valore pubblico e dei relativi obiettivi a favore della collettività e dei territori con indubbe ricadute motivazionali sul personale pubblico e di efficacia delle attività svolte (RPCT Regione Liguria). Si richiede inoltre la menzione della formazione - intesa come erogazione e fruizione di corsi di aggiornamento in materia giuridica e di Etica pubblica, specificatamente in riferimento ai codici di comportamento e a specifici “*case studies*” - come strumento di prevenzione della corruzione (Ricercatore Università Sant’Anna di Pisa).

Opzione scelta:

➤ Accolta

Le osservazioni sono state accolte integrando come segue l’obiettivo strategico già contenuto al § 3.1.1. della Parte Generale del PNA: “*incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento tra il personale della struttura dell’ente anche ai fini della promozione del valore pubblico*”.

Quanto ai contenuti della formazione, si rammenta che ANAC nel PNA 2019 ha già fatto specifico riferimento all’importanza di erogare una formazione che sviluppi “*un ruolo più attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità di ogni amministrazione. Gli interventi formativi è raccomandato siano finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all’attivazione di misure di prevenzione della corruzione*”.

5.3.2

Il rafforzamento dell’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale (CODAU).

Opzione scelta

➤ Accolta

La proposta è stata accolta inserendo l’obiettivo strategico suggerito tra quelli elencati al § 3.1.1. cit.

5.3.3.

Con un’osservazione un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione ha suggerito la semplificazione, anche in relazione alla materia della trasparenza. Ciò in quanto funzionale ad una migliore fruizione dei dati/informazioni da parte dei cittadini.

Opzione scelta

➤ Non accolta

La formulazione dell’osservazione non è del tutto chiara.

Ove l’osservante abbia inteso suggerire una semplificazione dei processi interni per elaborare e pubblicare i dati, si è ritenuto che nella elencazione degli obiettivi strategici sia già presente quanto proposto (1. incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni; 2. miglioramento continuo dell’informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “*Amministrazione trasparente*”).

Ove invece abbia voluto fare riferimento alla semplificazione degli obblighi, si tratta di profilo di competenza del legislatore e, nei limiti fissati dalle norme, della stessa ANAC. Dispone, infatti, l’art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 che l’Autorità, con il PNA, può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Non si è ritenuto comunque necessario integrare l’elencazione esemplificativa degli obiettivi strategici come proposto.

5.3.4.

Si suggerisce di inserire anche obiettivi strategici che valorizzino un approccio integrato di *compliance* e *risk management* (antiriciclaggio, cyber risk, anti frodi, ecc.) tenuto conto che ANAC ha ribadito la necessità di mettere a sistema gli strumenti di programmazione e di coordinare fra loro PTPCT ed il Piano della performance, nonché sottolineato la

rilevanza dell'integrazione dei sistemi di *risk management* con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle amministrazioni (**Transparency**).

Opzione scelta

Parzialmente accolta

L'osservazione è stata in parte accolta e il testo del PNA integrato al § 3.1.1. come precisato all'osservazione 5.2.5.

5.3.5.

Si suggerisce di inserire come obiettivo strategico l'obiettivo "*Miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente*", particolarmente utile per Amministrazioni che gestiscono una notevole mole di dati e informazioni (**RPCT MISE**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

L'obiettivo strategico suggerito è stato inserito tra quelli elencati al già citato § 3.1.1.

5.3.6.

Si suggerisce l'inserimento di un obiettivo per valorizzare l'integrazione tra monitoraggio del PTPCT o della sezione Anticorruzione-Trasparenza del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interno (controllo di gestione, controllo strategico, controllo di regolarità amministrativa) (**RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

L'obiettivo strategico suggerito è stato inserito tra quelli elencati al § 3.1.1. come segue, "*Integrazione tra monitoraggio del PTPCT o della sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interno*".

5.3.7.

Si suggerisce l'inserimento di un obiettivo per implementare i sistemi certificati di qualità per la *governance* della trasparenza e il *risk management* (**RPCT Giunta Regionale-Emilia Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità, per i profili di competenza, ha già fornito indicazioni per la *governance* della trasparenza e il *risk management*, anche in termini di qualità, sia nel PNA 2022 che prima ancora nel PNA 2019. Oltre ai costi che graverebbero sulle amministrazioni, già nel PNA 2019 e nell'allegato 1) era stato chiarito che al fine dell'adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione della corruzione, pur in presenza di una possibile applicazione di modelli UNISO di riferimento, eventuali certificazioni di qualunque genere rilasciate da soggetti terzi sul PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO non hanno rilevanza. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione ed attuazione dei PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO delle amministrazioni.

5.3.8.

Si propone l'eliminazione nell'elencazione del § 3.1.1., dell'obiettivo strategico descritto come "*digitalizzazione dei processi dell'amministrazione*" in quanto non pertinente e di stretta competenza del responsabile per la transizione digitale (**RPCT Regione Sardegna**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

L'obiettivo è stato circoscritto alla digitalizzazione dell'attività di rilevazione del rischio e del monitoraggio e quindi così riformulato "*digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio*". Del resto, la digitalizzazione di dette attività è stata valutata dai RPCT come fattore di successo per la strategia di prevenzione della corruzione (cfr. allegato n. 11 del PNA, p. 12, § 2, Analisi delle valutazioni espresse dai RPCT nel giudicare l'attuazione del Piano e l'idoneità della strategia di prevenzione).

5.4. Integrazione fra la sezione anticorruzione e trasparenza e altre sezioni dl PIAO

5.4.1.

Alcuni hanno richiesto una maggiore integrazione tra tutte le sezioni e sottosezioni del PIAO e in particolare, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e quella relativa all'organizzazione e capitale umano, al cui interno si fa riferimento anche alle strategie di formazione del personale e alla gestione delle risorse umane (**RPCT Regione Calabria e RPCT Giunta Emilia Romagna**). Altri hanno invece ritenuto che poiché nella sezione del PIAO relativa all'organizzazione e capitale umano è pianificato anche il fabbisogno del personale in termini di formazione, i fabbisogni e gli obiettivi formativi in materia Trasparenza e Anticorruzione (ex misure di formazione, generale e specifica, del PTPCT) debbano essere espunti dalla Sezione Anticorruzione e confluire nella Sezione Organizzazione e Capitale umano tra le strategie di formazione del personale. (**RPCT Regione Sardegna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità ha già chiarito che la sezione del PIAO sull'anticorruzione e sulla trasparenza deve essere elaborata in una logica di integrazione con le altre sezioni (PNA, § 3.1 Come elaborare la sezione del PIAO sull'anticorruzione e sulla trasparenza in una logica di integrazione con le altre sezioni). L'Allegato 3 del PNA (§1.10.5 Rapporti con i Responsabili delle altre sezioni in cui si articola il PIAO p. 27) ha ribadito l'opportunità che il RPCT e i responsabili delle sezioni del PIAO si coordinino sia nella fase di programmazione delle misure di prevenzione che del monitoraggio, auspicando per il RPCT un ruolo proattivo nei confronti degli altri responsabili attraverso il dialogo e la condivisione dell'esperienza e delle evidenze riscontrate. Quindi anche i temi richiamati nelle osservazioni - prevenzione della corruzione, formazione del personale e gestione delle risorse umane - dovranno essere oggetto di coordinamento da parte dei responsabili che individueranno le modalità per evitare le duplicazioni prospettate e inutili oneri.

In ogni caso, per quanto concerne il PIAO nel suo complesso, la questione attiene più specificamente all'intero strumento programmatico sul quale vi sono competenze del DFP.

5.4.2.

Si evidenzia che nel PNA non sono presenti indicazioni ed istruzioni relative alle fasi di identificazione e descrizione dei rischi. Tuttavia, secondo le rilevazioni e i monitoraggi svolti annualmente da REACT, tali fasi rappresentano l'elemento di maggiore debolezza delle strategie anticorruzione. Potrebbe quindi essere utile dedicare un focus (ulteriore rispetto a quanto già fatto nei PNA precedenti) a queste fasi della strategia, evidenziando maggiormente la differenza ed il rapporto tra evento rischioso e fattore abilitante (**REACT SRL**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità nel PNA ha evidenziato che continuano ad applicarsi le indicazioni metodologiche sulla gestione del rischio fornite, da ultimo nell'all'Allegato 1 al PNA 2019 e nel documento "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*". Un approfondimento ulteriore rispetto a quanto già fatto nel PNA 2019 sul rapporto tra evento rischioso e fattore abilitante, come sollecitato, potrà certamente svolgersi in fase di revisione della metodologia contenuta nell'allegato 1 del PNA 2019.

5.5. Mappatura dei processi

5.5.1.

Si suggerisce di porre attenzione a:

i processi di digitalizzazione, gestione e tutela dei dati personali soprattutto in organizzazioni di grandi dimensioni;

i processi di natura direzionale, con particolare riguardo alla gestione della comunicazione interna ed esterna, orizzontale e verticale, alla gestione documentale sia in termini di corretta gestione sia in relazione all'interoperabilità e allo scambio di informazioni, al monitoraggio e analisi dei risultati. I rischi rilevabili nei processi di natura operativa possono essere aumentati da una gestione non ottimale di tali processi di natura trasversale (**CODAU**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nel PNA 2022 l'Autorità ha identificato a priori alcuni processi di maggior rilievo, ma ha anche precisato che deve rimanere l'attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente avendo presente che sarà necessario - ove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance - presidiare anche i processi di particolare rilievo in base alle caratteristiche specifiche di ogni amministrazione. Tra questi possono certamente ricondursi anche i processi segnalati nell'osservazione.

Non si è ritenuto quindi di integrare le indicazioni già fornite nel PNA.

5.5.2.

Con un'osservazione da parte di soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione si è fatto presente che alcune amministrazioni non gestiscono fondi del PNRR. Inoltre, non tutti i processi che riguardano la gestione di risorse pubbliche si connotano per obiettivi di performance. Si condivide l'indirizzo di concentrare l'attenzione sui processi attinenti a risorse finanziarie e connotati da ampia discrezionalità (autorizzazioni, concorsi, progressioni).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Le osservazioni di fatto ribadiscono quanto già precisato da ANAC nel PNA, per cui non si è ritenuto necessario integrare il testo.

5.5.3.

Si ritiene che la mappatura unica sia una scelta sostenibile solo nella misura in cui sia programmabile su diverse annualità e soprattutto laddove gli uffici di supporto del RPCT siano maggiormente rafforzati (RPCT Regione Calabria). Secondo altri tale scelta risulta poco sostenibile in quanto si parte da una logica settoriale, ma si ritiene questo possa essere un obiettivo di prospettiva, da perseguire gradualmente nella nuova pianificazione integrata (RPCT Giunta Regione Emilia Romagna). Altri ancora ritengono che l'effettiva sostenibilità della scelta prevista nel PNA di fare una mappatura unica dei processi interni per tutte le finalità del PIAO, dipenda soprattutto dalle condizioni organizzative delle strutture coinvolte (RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo). Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione ha invece precisato che la mappatura unica dei processi interni, pur se scelta sostenibile, non è realizzabile in tempi brevi in Amministrazioni di grandi dimensioni.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità si è già espressa in termini di "gradualità" per la mappatura unica dei processi. Nel PNA, al § 3.1.2 della Parte Generale, si è infatti suggerito che per quelle amministrazioni che non fanno mappatura unica, ma usano due mappature distinte (processi performance e anticorruzione) è opportuno procedere gradualmente verso una progressiva unificazione. Le osservazioni sono quindi in linea con quanto previsto nel PNA il cui testo non è stato integrato.

5.5.4.

È stato ritenuto che la scelta di una mappatura unica non sia facilmente sostenibile. Sarebbe, invece, maggiormente sostenibile, quantomeno nel breve termine, prevedere non un'unica Mappatura, ma un unico Catalogo dei processi: da collegarsi alla valutazione del rischio corruttivo/frode, al monitoraggio delle Performance, all'identificazioni delle c.d. attività "smartabili" (compatibili con il lavoro agile), al registro dei trattamenti-dati, alla banca dati dei procedimenti ex art. 35 etc (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

La proposta non è apparsa del tutto chiara: non si è compreso se con "catalogo dei processi" si volesse intendere "l'elenco dei processi", ovvero, come precisato nell'Allegato 1 del PNA 2019, una lista esaustiva composta dai nomi dei processi che dovranno essere oggetto di descrizione. L'elaborazione di detta lista costituisce la prima fase della mappatura cui deve seguire la loro descrizione e successivamente la loro rappresentazione. L'insieme delle tre fasi realizza la mappatura dei processi. Ove si intendesse limitare la mappatura alla sola elencazione dei processi, ciò, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni, potrebbe essere riduttivo. Si evidenzia, tuttavia, che il grado di approfondimento, sia della descrizione che della rappresentazione, potrà essere sviluppato gradualmente (cfr. Allegato 1 PNA 2019).

5.5.5.

Quanto alla mappatura dei processi delle Aziende sanitarie, si ritiene che - per l'esperienza finora maturata - una mappatura unica non sia fattibile né utile. Ciò in quanto i processi in questo settore hanno caratteristiche particolari che è opportuno mantenere (OIV SSR Regione Emilia-Romagna e RPCT Regione Emilia Romagna).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'osservazione sulla "specificità" dei processi della Aziende sanitarie è formulata in modo generico e non accompagnata da esemplificazioni che consentono all'Autorità di valutare la tesi sostenuta. Si rammenta, in ogni caso, che le modalità per realizzare una mappatura unica sono lasciate alla valutazione delle singole amministrazioni. In ogni caso essa è

obiettivo da raggiungere gradualmente e da contestualizzare nella specifica realtà. L’Autorità si riserva comunque di valutare l’avvio di un’interlocuzione con AGENAS/Ministero della Salute per un approfondimento di quanto prospettato nell’osservazione.

5.5.6.

Nell’ambito del § sulla mappatura dei processi (§ 3.1.2, prima del cpv “*Quanto all’ambito oggettivo...*” p. 29) si è proposta l’introduzione dei seguenti paragrafi:

“Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo³, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

In base agli esiti di tale mappatura, gli uffici pubblici devono poi adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative e idonee, da un lato, a gestire e mitigare i rischi cui sono esposti e, dall’altro, ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, di eventuali fattispecie sospette da comunicare alla UIF.

La complessiva attività di ricognizione e mappatura richiesta alle amministrazioni, pur tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano le rispettive misure di prevenzione, può essere condotta secondo una logica di “valutazione e gestione integrata dei rischi” di corruzione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui le stesse sono esposte, e in base a una metodologia integrata di analisi e valutazione, che consenta alle amministrazioni di razionalizzare i controlli previsti dalla normativa vigente e di sfruttare ogni possibile sinergia” (UIF - Banca d’Italia).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

L’integrazione proposta è finalizzata ad evidenziare che la valutazione e la mappatura dei rischi sono adempimenti principali anche in materia di antiriciclaggio, suggerendo la realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche di una mappatura di processi attraverso una metodologia integrata di analisi e valutazione dei rischi “*di corruzione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo*”.

A tal riguardo, va però evidenziato che la materia della prevenzione del riciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni è oggetto di una specifica regolamentazione di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, in cui il legislatore ha già dettato indicazioni, sia in merito alla mappatura dei processi sia sulle autorità competenti a fornire linee guida sulla analisi e la valutazione dei rischi in materia.

In particolare, l’art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, così come riformato e implementato dal D.lgs. n. 90/2017 (recante attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847) nell’individuare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di comunicazione a UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della loro attività, ha specificato il perimetro applicativo, precisando che le procedure e i procedimenti, nell’ambito dei quali trova applicazione tale obbligo, sono quelli individuati nel comma 1 di tale disposizione, ossia:

- a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Alla luce di quanto rappresentato si evince che i processi da mappare ai fini dell’antiriciclaggio potrebbero essere, seppure indubbiamente rilevanti, inferiori rispetto a quanto previsto per la prevenzione della corruzione.

La normativa antiriciclaggio ha poi attribuito - ex comma 2 di cui all’art. 10 - un ruolo centrale al Comitato di sicurezza finanziaria, chiamato ad individuare, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’art 14 del medesimo decreto, le categorie di attività amministrative rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di segnalazione. Esso, con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, può al contempo individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli indicati nel co. 1.

Il legislatore, quindi, ha così introdotto uno strumento di valutazione elastico, funzionale a garantire l’effettività della

³ In base al medesimo comma 3 dell’art. 10, spetta al CSF il compito di indirizzare questa attività di analisi, mediante l’adozione di “*linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale.*”

tutela mediante adeguamento dell'ambito applicativo della misura alle esigenze di fatto riscontrate.

Al comma 3 del citato art. 10 è poi anche precisato che spetta al Comitato di sicurezza finanziaria elaborare linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei suddetti procedimenti sono esposti. Le medesime Pubbliche amministrazioni, sulla base di tali linee guide, sono tenute ad adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. L'attribuzione al Comitato di sicurezza finanziaria della predisposizione di LLGG sulla mappatura e sulla valutazione dei rischi di riciclaggio andrebbe necessariamente coordinata con analoghi poteri di ANAC di fornire indicazioni sulla gestione dei rischi corruttivi. In questa fase appare preferibile mantenere distinti i due sistemi pur riconoscendo l'importanza di un coordinamento tra gli stessi.

Si è ritenuto, pertanto, di accogliere soltanto la proposta relativa al primo cpv dell'osservazione, integrando il testo del PNA con i contenuti suggeriti.

Per un eventuale confronto con UIF cfr. osservazione 5.2.6.

5.5.7.

Si evidenzia che il nuovo PNA tratta ed introduce il concetto di "mappatura integrata", quale presupposto alla sinergia tra i temi che il PIAO deve regolare. La mappatura integrata supera il concetto di "processo anticorruzione", proponendo come oggetto di analisi il "procedimento amministrativo" già trattato nell'area della qualità e performance. Potrebbe quindi essere utile indicare in maniera più esplicita che il concetto di "processo", descritto nei PNA precedenti, debba essere messo da parte a favore del concetto di procedimento amministrativo (REACT SRL).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Si ricorda che "Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" (Allegato 1 PNA 2019). Il concetto di processo è quindi più ampio di quello di procedimento amministrativo e la mappatura integrata non costituisce un superamento del processo come definito da ANAC nel PNA 2019 cit. L'osservazione non è stata quindi accolta.

5.6. Priorità dei processi da mappare

5.6.1.

Si suggerisce di includere i processi inerenti all'acquisizione di personale (RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Nel PNA si è detto che deve comunque rimanere l'attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente e quindi occorre mappare anche quei processi - ove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance - che si connotano - tra l'altro - per un ampio livello di discrezionalità (in tal senso possono essere ricompresi quelli che afferiscono a quelle aree che la l. n. 190/2012 come i processi per l'assunzione del personale e progressioni di carriera).

Si è ritenuto quindi di non integrare ulteriormente il testo del PNA sotto questo profilo.

5.6.2.

Ferma l'obbligatorietà della mappatura di tutti i processi, si suggerisce che ANAC individui annualmente i gruppi di processi su cui ogni Ufficio RPCT deve effettuare azioni di impulso e controllo sull'esatto adempimento nell'anno di riferimento. In questo modo le priorità sarebbero variabili in funzione del contesto annuale e gradualmente si arriverebbe a garantire una maggior completezza della mappatura (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'opzione suggerita non è stata accolta in quanto imporrebbe ad ANAC una valutazione di quali processi siano più meritevoli di attenzione di altri in base alla tipologia di amministrazione. Nel PNA l'Autorità ha identificato a priori alcuni processi di maggior rilievo, ma ha anche precisato che deve rimanere l'attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente avendo presente che sarà necessario - ove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance - presidiare anche i processi di particolare rilievo in base alle caratteristiche specifiche di ogni amministrazione.

5.7. Elaborazione PTPCT e Misure integrative MOG 231

5.7.1.

Si propone di inserire, anche per le amministrazioni tenute ad adottare PTPCT o le misure integrative MOG 231, un richiamo anche agli obblighi anticiclaggio e all'esigenza di applicazione integrata dei presidi, nei termini che seguono (da inserire alla fine del § 4):

“Anche tali amministrazioni, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, sono tenute all'ottemperanza degli obblighi anticiclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile le interrelazioni con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente” (UIF - Banca d'Italia).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

Si è ritenuto, per completezza, di inserire in nota il fatto che le amministrazioni pubbliche e gli enti privati tenuti ad adottare il PTPCT o le misure integrative del MOG 231, laddove rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 231/2007, sono tenuti anch'essi ad adottare gli obblighi di anticiclaggio da correlare il più possibile con i presidi di anticorruzione.

Il periodo proposto da UIF è stato così integrato nel testo del PNA, eliminando tuttavia il termine *“interrelazioni”* e sostituendolo con quello di *“coordinamento”*.

5.8. Programmazione della sottosezione trasparenza del PIAO o PTPCT - Allegato 2

5.8.1.

Lo schema rappresenta un modello non sempre applicabile per tutte le informazioni a pubblicazione obbligatoria. In diversi casi, specie in organizzazioni complesse e di ampie dimensioni, si rende necessario un coordinamento di output provenienti da strutture diverse, la definizione di modalità di raccordo, trattamento e verifica delle informazioni, l'informatizzazione dei flussi di pubblicazione di un ingente numero di dati e documenti. Lo schema proposto nel PNA in consultazione non rende possibile evidenziare le azioni di miglioramento programmate e intraprese dall'amministrazione per la risoluzione di complessi problemi di gestione delle informazioni. Ne consegue che la non corretta pubblicazione è ritenuta solo inadempimento da imputare a soggetti specifici, molto difficili da individuare (**CODAU**).

Altri hanno proposto di individuare una modalità semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti, con l'indicazione del solo responsabile della pubblicazione, eliminando il responsabile dell'elaborazione e della trasmissione del dato, ciò in ragione della esigua struttura organizzativa di detti Enti che potrebbe quasi sempre ad una coincidenza dei tre ruoli (**ANCI**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

La tabella che l'Autorità ha inteso rendere disponibile con l'Allegato 2 del PNA deve intendersi come esemplificazione dei flussi e quindi possibile quadro di riferimento che ogni amministrazione potrà adattare alla propria realtà organizzativa. Per una maggior chiarezza al § 3.1.4 *“La programmazione della trasparenza”* si è aggiunta comunque la seguente precisazione *“L'Allegato 2 del PNA, che schematizza i principali contenuti della sottosezione del PIAO/PTPCT dedicata alla trasparenza, deve intendersi come esemplificazione dei flussi informativi. In particolare, nelle realtà di minori dimensioni, quali i piccoli Comuni, vengono adottate le soluzioni ritenute più opportune in base alle proprie caratteristiche organizzative nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).”*

➤ **Accolta**

La proposta di individuare una modalità semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti, con l'indicazione del solo responsabile della pubblicazione, è stata accolta precisando al medesimo § 3.1.4. sopra citato quanto segue: *“Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi), ove naturalmente tali attività siano svolte da soggetti diversi. Tale situazione potrebbe non verificarsi in enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, in cui potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in AT.”*

5.8.2.

Per quanto riguarda i nominativi dei soggetti responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, si è suggerito di prevedere un'unica colonna in caso di coincidenza dei responsabili ovvero quando c'è un unico ufficio dell'ente responsabile per le pubblicazioni dell'intera struttura amministrativa (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

La proposta è stata accolta inserendo fra parentesi dopo il titolo della colonna *“Dirigente Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati”* la seguente precisazione: *“Ove il responsabile della pubblicazione coincida con il soggetto che elabora e trasmette i dati, può prevedersi un'unica colonna denominata “Dirigente Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati”*”.

5.8.3.

Si chiede di eliminare le figure del responsabile dell'elaborazione dei dati e del monitoraggio in quanto ulteriore appesantimento ed entrambe figure non previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 2013 (**RPCT Giunta Regionale Emilia Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

La tabella di cui all'allegato 2 rappresenta solo un modello esemplificativo dei contenuti della sezione trasparenza e dunque non ha carattere obbligatorio. Si evidenzia che ogni amministrazione ha margini per decidere autonomamente come strutturare la sezione, fermi restando i contenuti minimi definiti dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

5.8.4.

Con riguardo alla periodicità del monitoraggio, si propone di non rendere obbligatoria l'indicazione della colonna *“Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile”*, qualora venga previsto un termine di monitoraggio periodico per tutti gli obblighi di pubblicazione e da parte dello stesso soggetto (nel caso di specie del RPCT) (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). Si auspica la definizione di modalità di monitoraggio in modo omogeneo per tutte le voci della griglia e non specifico voce per voce (come prefigurato nella tabella presente nell'Allegato 2), lasciando comunque alla singola realtà la definizione delle modalità ritenute più opportune (**OIV SSR Regione Emilia Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Il senso dell'osservazione è condivisibile e nella logica del PNA. La tabella di cui all'allegato 2 rappresenta solo un modello esemplificativo dei contenuti della sezione trasparenza e dunque non ha carattere obbligatorio. Si evidenzia che ogni amministrazione ha margini per decidere autonomamente la periodicità del monitoraggio con riguardo ad ogni singolo obbligo. Pertanto, si è ritenuto utile mantenere la colonna *“Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile”* che poi ogni amministrazione potrà valutare di utilizzare nel modo più opportuno.

5.8.5.

Con un'osservazione da parte di soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione si è chiesto di chiarire cosa si intende per *“responsabile del monitoraggio”* sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. In particolare, se questo sia da individuare in soggetto diversi dai referenti del RPCT e dal RPCT stesso.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità ha già chiarito che *“Il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non necessariamente è direttamente responsabile di tutto il monitoraggio in quanto, come anticipato, nella programmazione delle attività per assicurare la trasparenza possono essere individuati uffici appositi cui attribuire il monitoraggio di primo livello. Questo aspetto organizzativo è definito in maniera autonoma da ciascuna amministrazione/ente, tenendo conto della tipologia di informazioni, delle dimensioni della struttura e del numero di uffici coinvolti. In altre parole, il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti (§ 5.2 del PNA). Non si è ritenuto di integrare il PNA con ulteriori precisazioni.*

5.8.6.

Circa i tempi di scadenza per la pubblicazione, si chiede di indicare con maggiore precisione, ad eccezione di quegli obblighi i cui termini siano già disposti da norme, i termini cui l'amministrazione dovrebbe attenersi (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Le indicazioni richieste sono contenute nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1310/2016 cui eventualmente può farsi riferimento.

5.8.7.

Si è proposto di indicare il dirigente responsabile della pubblicazione, i termini del monitoraggio e il soggetto responsabile di tale attività nella sezione trasparenza del PTPCT/PIAO e non nello schema di cui all'allegato, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Sotto quest'ultimo profilo si precisa che lo schema di cui all'Allegato 2 rappresenta proprio un esempio dei contenuti della sezione trasparenza PTPCT /PIAO e pertanto non sembra profilarsi un rischio di duplicazione.

5.8.8.

Si è proposto di sostituire "l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili" con "l'indicazione del ruolo ricoperto dal soggetto responsabile". Ciò consentirebbe di non dover aggiornare il piano in corso d'anno qualora ci fossero variazioni dei nominativi nelle posizioni. Inoltre l'opzione di indicare i nominativi potrebbe dar luogo a contestazioni in quanto la pubblicazione del nominativo appare esuberante e sproporzionata rispetto alle finalità del piano (GDPR consid. 39) (**RPCT Regione Sardegna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità ha già indicato nel § 3.1.4 "La programmazione della trasparenza" (pag. 38) che "È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Si tratta peraltro, in questo caso, di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi". La Tabella di cui all'allegato 2 al PNA del resto contiene già la possibilità di indicare o il nominativo del responsabile o la posizione da questo ricoperta nell'organizzazione. Non si ritenuto quindi di dover modificare la Tabella.

5.8.9.

Si propone di richiamare la prassi, oramai adottata da molte Amministrazioni, di predisporre uno specifico "Diagramma di flussi" con l'indicazione del singolo obbligo, del soggetto responsabile, del termine di scadenza e delle relative indicazioni operative di natura tecnico-informatica (cfr. tra gli altri All. 9 PIAO MISE 2022-2024) (**RPCT Mise**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Dall'analisi dell'Allegato 9 segnalato si evince che il "diagramma di flussi" è costruito in maniera simile a quanto proposto nell'Allegato 2 del PNA in quanto prevede le seguenti colonne: Sezione livello 1 (Macrofamiglie); Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati); Riferimento normativo; Denominazione del singolo obbligo; Contenuti dell'obbligo; Soggetti referenti per la trasmissione; Referente per la pubblicazione; Indicazioni operative/banche dati (per eventuali abilitazioni, scrivere a trasparenza@mise.gov.it); Indirizzo Pubblicazione; Sanzioni per casi specifici. Le differenze rintracciate attengono a informazioni aggiuntive ritenute utili per la specifica realtà del MISE: i) indicazioni operative (tecnico-informatiche) rivolte ai soggetti tenuti ad attuare gli obblighi di pubblicazione; ii) indicazione del link alla pagina di "Amministrazione trasparente" in cui i dati sono pubblicati; iii) indicazione delle sanzioni, ove previste dalla normativa, nei casi di omessa pubblicazione di specifici dati. Quanto realizzato dal MISE risulta quindi in linea con quanto l'Autorità ha inteso raggiungere con l'elaborazione dello schema di cui all'Allegato 2, ovvero rendere disponibile una esemplificazione dei flussi che consentono la pubblicazione dei dati da adattare, poi, alle specifiche necessità delle amministrazioni.

La proposta di riferirsi allo specifico diagramma è stata quindi accolta. Alla parte integrata (v. osservazione 5.8.1) si è aggiunta la seguente precisazione in nota:

“Come emerso in fase di consultazione pubblica per la programmazione della trasparenza le amministrazioni utilizzano anche un diagramma di flussi per dare attuazione degli obblighi di pubblicazione”.

5.8.10

Si rileva una palese contraddizione tra l'aumento considerevole dei nuovi adempimenti posti in capo alle amministrazioni e ai RPCT dallo schema di PNA e i principi contenuti nella *check list* (all.1), sezione "Individuazione di misure per il trattamento del rischio" ai punti 7 (non appesantimento dell'attività amministrativa con eccessive misure specifiche di controllo e trattamento rischi rilevanti con misure alternative di semplificazione, regolamentazione, trasparenza), 8 (non eccessività, ridondanza delle misure specifiche programmate o ripetitività di adempimenti già previsti), 9 (inattuabilità delle misure per insostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative (**RPCT Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna**)).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nell'osservazione si rappresenta un aumento considerevole di nuovi adempimenti in capo alle amministrazioni e ai RPCT introdotti dal PNA senza specificare a quali adempimenti si faccia riferimento e senza tuttavia fornire ulteriori elementi che possano essere valutati dall'Autorità per introdurre modifiche al PNA. Quanto al tema delle misure e alla loro essenzialità e non ridondanza, nel PNA è stato ribadito in diverse occasioni (cfr. tra gli altri *Premessa*, § 3 *“La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO”* e § 5.1. *“Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure”*) che le amministrazioni sono chiamate ad individuare poche, chiare e ben coordinate misure di prevenzione della corruzione, tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione.

5.9. Monitoraggio: indicazioni PTPCT/PIAO

5.9.1.

Non si condivide la scelta di attribuire al RPCT un ruolo cardine nel *“monitoraggio complessivo sulla programmazione e nel monitoraggio integrato dell'intero PIAO”* in quanto tale ruolo:

- non avrebbe fondamento normativo,
- sarebbe estraneo alle competenze e alla sfera d'azione del RPCT e alla *ratio* della L. 190/2012 che è quella di garantire trasparenza, promozione della legalità e integrità;
- sarebbe altresì contrastante con il riparto di competenze contenuto nel d.lgs. 150/2009 che vede protagonisti del sistema di programmazione, misurazione, valutazione, monitoraggio delle performance gli organi di indirizzo, il controllo strategico e di gestione, l'OIV e i singoli dirigenti, mentre rimette all'ANAC la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità (**RPCT Regione Sardegna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

In materia di PIAO l'Autorità ha riconosciuto al RPCT non il ruolo di unico e diretto responsabile di tutto il monitoraggio, bensì quello di soggetto che svolge un ruolo proattivo e costruttivo e, per questo, anche di promotore del coordinamento nel monitoraggio. L'Autorità ha dato indicazioni per il migliore funzionamento del sistema anticorruzione e trasparenza. Ciò in assenza di altre indicazioni che dovranno pervenire dal DFP che regola l'intera materia del PIAO e rispetto alle quali sarà poi necessario un coordinamento.

5.9.2.

In due identiche osservazioni si segnala come il potenziamento del monitoraggio non possa che implicare un aumento di oneri lavorativi e come quindi serva un rafforzamento organizzativo degli uffici di supporto del RPCT (**RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nel PNA 2019 (Allegato 1)) e da ultimo nel PNA 2022, l’Autorità ha chiarito che il RPCT è il promotore del coordinamento dell’intero processo di gestione del rischio, e in particolare - oltre che della fase di predisposizione del PTPCT - del monitoraggio. Insieme al RPCT, sono responsabili del monitoraggio anche gli altri attori organizzativi dell’amministrazione quali i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure.

Soprattutto se di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità, l’amministrazione, in base alla struttura organizzativa di cui si è dotata, svolge un monitoraggio di primo livello in cui i referenti (se previsti) del RPCT o i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure si coordinano opportunamente con il RPCT informandolo sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell’utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere.

L’osservazione è superata da quanto sopra. Non si è ritenuto pertanto necessario integrare il testo del PNA.

5.9.3.

Si condivide la scelta di rafforzamento degli strumenti di monitoraggio ma si pongono in capo al RPCT e alla struttura di supporto ulteriori oneri ed eccessivi carichi di lavoro difficilmente realizzabili con le attuali risorse disponibili, già esigue per far fronte agli adempimenti correnti (**RPCT Regione Umbria**)

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L’osservante afferma che il rafforzamento e potenziamento della fase di monitoraggio e l’effettivo utilizzo degli esiti del monitoraggio per la programmazione successiva delle misure di prevenzione siano eccessivamente penalizzanti il RPCT e la struttura di supporto. A tal riguardo si ricorda che non necessariamente tutta l’attività di monitoraggio ricade sotto la responsabilità del RPCT e della struttura di supporto. Il RPCT ha infatti un ruolo di promotore del coordinamento del monitoraggio. Insieme al RPCT, sono responsabili del monitoraggio anche gli altri attori organizzativi dell’amministrazione quali i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure, che svolgono un monitoraggio di primo livello soprattutto nelle amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità.

Non si è quindi ritenuta condivisibile l’osservazione.

5.9.4.

Si auspica che il monitoraggio delle singole sezioni del PIAO si sostituisca e non si aggiunga per quanto possibile ai monitoraggi già esistenti sulle materie assorbite dal PIAO stesso (**RPCT Regione Liguria**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L’osservazione è formulata in maniera non del tutto chiara. In ogni caso si evidenzia, anche considerando il DM sul PIAO del 24 giugno 2022, che il monitoraggio delle singole sezioni del PIAO sostituisce quelli che avevano ad oggetto i documenti di programmazione ora assorbiti nel PIAO.

5.9.5.

Si suggerisce - seppur non sia obbligatorio allo stato attuale - di fare come hanno fatto alcuni enti (es. INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.) di creare una funzione di *Internal Audit*, ovvero una funzione indipendente e obiettiva, che possa assistere qualsiasi organizzazione, con un approccio sistematico e professionale, nella valutazione e miglioramento dei processi di controllo e di gestione dei rischi.

L’obiettivo è di fare quello che già accade nel privato (es. Banche, Assicurazioni, Quotate in Borsa, ecc.) ovvero - almeno per le amministrazioni di maggiori dimensioni - realizzare più controlli indipendenti ed integrati che accompagnino la transizione verso un Modello di Gestione dei Rischi Complessivo, che prenda a riferimento gli standard e le *best practices* in materia (**Transparency**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Si rammenta che nel PNA 2019 si era chiarito che in assenza di tali strutture di vigilanza e di *audit* interno a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre ragioni organizzative, le stesse amministrazioni potevano prendere in considerazione la possibilità di istituirle, eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio guida sulle collaborazioni.

Alla luce dell'osservazione si è ritenuto integrare il § 5.1.2, Parte Generale del PNA 2022, precisando che nel monitoraggio di secondo livello, l'attuazione è compito del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o con il coinvolgimento degli organi con funzioni di controllo interno (*internal audit*), laddove presenti.

Si è inoltre chiarito che la struttura di *internal audit* rappresenta un utile strumento di miglioramento organizzativo per quelle amministrazioni che ne possono disporre perché titolare di una funzione indipendente e obiettiva e in possesso di competenze e conoscenze trasversali indispensabili non solo per il corretto svolgimento delle attività correlate all'analisi del rischio, ma anche in tutte le attività legate all'analisi dei processi, al loro disegno ed alla loro mappatura.

5.10. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure

5.10.1

Si ritiene di difficile applicazione una frequenza del monitoraggio infrannuale anziché tarato sulle circostanze organizzative e si considera anche gravoso il coinvolgimento del RPCT nel primo livello di attuazione del monitoraggio, proponendosi tutt'al più di limitarlo ai casi di anomalie rilevate a seguito del monitoraggio di primo livello (**RPCT Giunta Regionale-Regione Emilia Romagna**). Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione inoltre ritiene non applicabile un monitoraggio puntuale con frequenza maggiore di una volta all'anno nelle Amministrazioni di grandi dimensioni.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Le osservazioni riguardano due profili diversi.

Il primo attiene alla frequenza del monitoraggio, giudicata eccessiva se più volte l'anno. A tal riguardo, si precisa, come del resto già fatto nel PNA 2019 (cfr. Allegato 1)), che un monitoraggio frequente - a partire dai processi la cui mappatura nel PNA 2022 è stata indicata come prioritaria e in particolare in quelli sui fondi PNRR - è funzionale alla tempestività dei correttivi alle misure e quindi a garantire l'effettività dell'intero sistema di prevenzione e che spetta in ogni caso al RPCT definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Del resto, anche nelle Linee Guida MEF per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR del 2022 - quando si parla di monitoraggio dell'avanzamento di *milestones* e *target* - si raccomanda una rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati.

Il secondo profilo attiene, invece, al coinvolgimento del RPCT nel primo livello di attuazione del monitoraggio, valutato come troppo gravoso. Giova ricordare, anche in questo caso, che, oltre al RPCT, sono responsabili del monitoraggio i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure.

In particolare, per quelle amministrazioni di grandi dimensioni e con elevato livello di complessità, la responsabilità del monitoraggio di primo livello non è tanto e solo del RPCT quanto dei referenti (se previsti) del RPCT o dei responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure. Questi informano poi i RPCT sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate e sulla loro utilità. Al RPCT competono poi le opportune verifiche sulla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione e in generale l'attuazione del monitoraggio di secondo livello, ma sempre coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

Non si è ritenuto pertanto necessario modificare il testo del PNA.

5.10.2.

Si segnala l'utilità di tenere incontri mensili/bimestrali con i referenti trasparenza e anticorruzione delle strutture amministrative, al fine di continuo monitoraggio delle attività in corso e costante confronto sulle problematiche riscontrate (**RPCT Mise**)

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Il suggerimento è in linea con quanto finora precisato nel PNA circa l'attuazione del monitoraggio sulle misure. Al § 5.1.1. è stato infatti già raccomandato lo svolgimento, nel corso dell'anno, di incontri periodici e audit specifici tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Non si è ritenuto quindi di dover integrare ulteriormente il documento.

5.10.3.

Si suggerisce di elaborare come avviene nel settore privato un Piano Triennale di Vigilanza, con approccio *risk based* in coerenza con il PTPCT/PIAO, al cui interno definire tempistiche e modalità di monitoraggio (es. audit, flussi informativi,

ecc.) al fine di coprire nell'arco di un triennio la verifica dell'effettività/adequatezza delle misure di prevenzione su tutte le aree a rischio, dando priorità ovviamente alle aree a maggior rischio in modo da dare evidenza del livello di riduzione dei livelli di rischio al netto dei controlli nel corso del tempo, secondo un approccio dinamico (**Transparency**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Sia il modello di Piano Triennale di Vigilanza suggerito per gli enti di diritto privato nell'osservazione in esame che il modello di predisposizione dei PTPCT di cui all'allegato 1 al PNA 2019 condividono lo stesso approccio *risk based*, volto alla gestione completa ed integrata dei rischi, mediante attività sistematiche quali identificazione, misurazione, valutazione, trattamento del rischio.

L'indicazione è stata comunque considerata, richiamandola in nota, al § 5.1, come buona prassi per il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure negli enti del settore privato.

5.10.4

Si potrebbe prevedere che all'interno del PTPCT/PIAO siano identificati i soggetti che devono relazionare periodicamente al RPCT al fine di aggiornarlo sia sullo stato di attuazione/adequatezza delle misure di trattamento che sulle attività di controllo interno di primo e/o di secondo livello svolte con relative scadenze. Al tal fine potrebbe essere necessario definire e comunicare formalmente a tutti i soggetti coinvolti i contenuti, la periodicità e le modalità di trasmissione di specifici flussi informativi e/o indicatori di anomalia quali ad esempio:

- stato avanzamento interventi e/o modifica aree di rischio/controlli da parte dei Referenti.
- informazioni utili per l'elaborazione della relazione annuale del RPCT (es. procedimenti disciplinari).
- *Key Risk Indicators* e/o *Red Flags* (es. gare deserte, assegnazioni a fornitore unico e/o in emergenza).
- Report di sintesi elaborati da *Internal Audit* e/o OdV e di altri Organismi di Controllo (es. controlli regolarità amministrativa, controlli svolti dal revisore e/o collegio sindacale).
- *Check list* di auto controllo periodico e/o report di sintesi da parte dei dirigenti e/o responsabili di PO sul monitoraggio dei tempi procedimenti, degli obblighi di rotazione delle persone e/o in materia di conflitti di interesse (es. rapporti con soggetti esterni che hanno relazioni economiche e/o personali con la PA).

Si segnala come esempio di pratica virtuosa un recente progetto sperimentale svolto da Anci Lombardia che ha elaborato una possibile metodologia sia per lo svolgimento di *due diligence* sulle terze parti sia creazione dei cd "indicatori di anomalia" (*red flags*) al fine di consentire un monitoraggio tempestivo dei rischi da parte del RPCT (**Transparency**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

I suggerimenti elencati attengono tutti a possibili strumenti operativi per l'attuazione del monitoraggio sulle misure. In particolar modo, si tratta di alcuni indicatori di monitoraggio e valori attesi, che possono essere utili per apportare i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure. Già nell'Allegato 1) al PNA 2019 era stata, invero, fornita una elencazione in via esemplificativa di possibili indicatori.

Le proposte suggerite sono state valutate positivamente e il testo del PNA 2022 integrato al § 5.1.1. con un richiamo ad alcuni di questi indicatori quali ad esempio: stato avanzamento interventi e/o modifica aree di rischio/controlli da parte dei Referenti; informazioni utili per l'elaborazione della relazione annuale del RPCT (es. procedimenti disciplinari); *Check-list* di auto controllo periodico e/o report di sintesi da parte dei dirigenti e/o responsabili di misure.

Alla luce delle poche informazioni allo stato disponibili, non è stato, invece, accolto il suggerimento relativo ai "*red flags*", ferma restando la possibilità di un ulteriore approfondimento al fine di valutare tali indicatori come buona prassi per un monitoraggio tempestivo.

5.10.5.

Un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione ritiene condivisibile la scelta di ANAC di rafforzare gli strumenti di monitoraggio per garantire maggiore effettività alle misure. Tuttavia suggerisce di mantenere distinti i piani di responsabilità delle strutture e del RPCT al fine di evitare confusione tra la responsabilità dei dirigenti delle strutture (incluse quelle che hanno compiti ispettivi) e del RPCT e un aggravio dei compiti e delle responsabilità del RPCT.

Opzione scelta

➤ Non accolta

Come già precisato nel PNA 2019, l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare

all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo. Non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione (cfr. anche delibera n. 840 del 2018). In tale prospettiva ANAC ha mantenuto distinti i ruoli proprio per evitare il rischio che i piani di responsabilità delle strutture e del RPCT siano confusi o sovrapponibili.

L'osservazione si è ritenuta quindi superata alla luce di quanto sopra esposto.

5.10.6.

E' stato osservato che non tutte le amministrazioni attuino un controllo di gestione basandosi sui processi, quindi l'assunto per cui "la mappatura dei processi costituisce l'unità di analisi del controllo di gestione" nelle p.a. non è sempre corretto (perlomeno non è desumibile dalla definizione di controllo di gestione D.Lgs. 286/99 e non rientra tra le funzioni previste dal D.Lgs 150/2009 **(RPCT Regione Sardegna)**). Ad esempio, nelle aziende sanitarie il controllo di gestione (con il correlato processo di budget) non è organizzato "per processi" ma "per Centro di Responsabilità" (reparto, servizio, ecc.), con un dettaglio per tipologia di attività (ricoveri, ambulatoriale, prestazioni per interni, ecc.). L'attuazione delle misure più rilevanti di prevenzione della corruzione viene tipicamente tradotta in obiettivi di budget assegnati ai CdR (come gruppo e/o ai relativi responsabili e/o a singoli) **(OIV SSR Regione Emilia-Romagna)**.

Opzione scelta

➤ **Parzialmente Accolta**

Tenuto conto delle possibili differenze nelle unità di analisi del controllo di gestione (nel senso che, come rappresentato, non sempre la mappatura dei processi costituisce l'unità di analisi del controllo di gestione), non si è ritenuto di indicare esplicitamente il riferimento ai processi al § 5.1.1. Ci si è quindi limitati a prevedere che alla realizzazione di un monitoraggio costante potrebbe contribuire anche il ricorso da parte delle amministrazioni ad un sistema di controllo di gestione informatizzato e integrato.

5.10.7.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione cita - oltre al controllo di gestione - quale altro utile strumento di monitoraggio- quello dell'analisi dei dati in possesso degli Osservatori dei contratti pubblici (esperienza attuata a fine di verificare gli scostamenti tra l'attività programmata e l'attività realizzata).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Il suggerimento è stato accolto come esempio di strumento di monitoraggio nell'ambito dei contratti pubblici. Il testo del PNA è stato quindi integrato al § 5.1.2., inserendo, tra i suggerimenti e indicazioni operative per una buona attuazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure, il riferimento all'utilizzo delle informazioni reperibili su portali ed inserendo in nota quale esempio il riferimento agli osservatori regionali sui contratti pubblici.

5.10.8.

Si ritiene che il raccordo tra gli strumenti del controllo di gestione e quelli del monitoraggio sia un obiettivo auspicabile, ma realizzabile in modo graduale solo attraverso una profonda modifica dell'assetto organizzativo-funzionale delle strutture preposte **(RPCT Giunta Regionale-Regione Emilia Romagna)**.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Il suggerimento è già in linea con le indicazioni dell'Autorità.

5.10.9

Si suggerisce di chiarire meglio la proposta sul raccordo tra controllo di gestione e monitoraggio per coordinarla con quanto descritto nel punto 5.1.2 sulla programmazione del monitoraggio anche al fine di comprendere se gli indicatori propri del controllo di gestione debbano coincidere con quelli delle misure specifiche **(REACT SRL)**.

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Al fine di evitare di dare indicazioni che non tengano conto delle specificità del controllo di gestione attuato dalle singole amministrazioni, si è ritenuto di prevedere al § 5.1.2. del PNA solo riferimento all'opportunità di raccordare gli strumenti del controllo di gestione con quelli del monitoraggio delle misure di piano.

5.10.10

Si ritiene che il controllo di gestione ad oggi sia ancora troppo ancorato a criteri prevalentemente di carattere economico e non sempre interdisciplinari (CODAU).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Alla luce dell'osservazione si è ritenuto opportuno evidenziare al § 5.1.2 che si può ricorrere, secondo una logica progressiva e graduale, allo strumento del controllo di gestione integrato con indicatori e target che consentono di valutare, per ciascun processo, l'oggetto del controllo l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

5.11. Monitoraggio integrato

5.11.1.

Con riguardo al monitoraggio integrato, alcuni hanno richiesto ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento dello stesso (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). Con specifico riferimento alle Aziende sanitarie si è evidenziato che è attivo e consolidato, all'interno del sistema di controllo di gestione, il processo di budget che include obiettivi (e relativi monitoraggi) su aspetti economici, di attività, ecc., oggetto peraltro di norme e linee guida regionali. In quest'ambito si suggerisce l'integrazione di tutta l'attività di monitoraggio sul PIAO (e quindi su tutte le sue sezioni) (**OIV SSR Regione Emilia-Romagna**). Sempre in merito alle modalità, altri hanno suggerito di individuare nella struttura dirigenziale di vertice delle amministrazioni quella preposta ad assicurare il coordinamento e ciò per il ruolo di impulso insito in detta posizione dirigenziale e ferma rimanendo la paritarietà tra i responsabili di ciascuna sezione del PIAO (**RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo**).

Si chiede altresì di definire tempi e modi certi per la vigilanza civica rispetto al PIAO stesso (**Libera**).

Vi è, infine, anche chi rileva che il monitoraggio integrato rappresenta un gravoso duplicato dei monitoraggi delle diverse sezioni del PIAO che richiederebbero anche ingenti risorse di personale, rischiando di restare inattuato (**RPCT Regione Calabria, RPCT Giunta Regionale Emilia-Romagna, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente Accolta**

Il monitoraggio integrato trova direttamente la sua fonte nell'art. 6, co. 3, del d.l. 80/2021 e nell'art. 5 del DM del 24 giugno 2022. In particolare, in base all'art. 6, co. 3, del d.l. 80/2021 il PIAO definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al d.lgs. 150/2009 nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti.

Il DFP, in linea con il disposto del d.l. 80/2021, con DM del 24 giugno 2022, all'art. 5 "*Sezione Monitoraggio*" ha evidenziato che nella sezione monitoraggio del Piano tipo - predisposto dal DFP - dovranno essere indicati gli "*strumenti e le modalità di monitoraggio di tutte le altre sezioni del PIAO nonché i soggetti responsabili, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti*". Tale disposizione ha chiarito, tra l'altro, che per quanto riguarda la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio dovrà avvenire secondo le indicazioni di ANAC.

L'Autorità sul punto ha fornito indicazioni alle amministrazioni tenute alla predisposizione della sopra citata sezione del PIAO chiarendo, nel § 6 dedicato al monitoraggio integrato, anche attraverso esemplificazioni, che il RPCT svolge un ruolo proattivo per il monitoraggio integrato. Egli, infatti, dal monitoraggio delle misure anticorruptive e dell'intera sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, può trarre elementi utili per capire se sia necessario - ai fini di una effettiva attuazione del sistema di prevenzione - chiedere di intervenire in altre sezioni. Tale compito non può essere demandato ad altri. Resta fermo che ulteriori profili sono comunque rimessi alle valutazioni delle amministrazioni.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di interloquire con il DFP, che ha competenze sullo strumento programmatico nel complesso, in merito alle richieste di chiarimenti in merito alle modalità di tale monitoraggio, alla possibile integrazione di tutta l'attività di monitoraggio sul PIAO all'interno del sistema di controllo di gestione, e in particolare del processo di budget nonché sul suggerimento di individuare nella struttura dirigenziale di vertice delle amministrazioni quella che ricopre ruolo di impulso rispetto ai responsabili di ciascuna sezione del PIAO.

Si è ritenuto, invece, di inserire il suggerimento di definire tempi e forme certe per l'ascolto dei portatori di interesse con riferimento al monitoraggio complessivo sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO di cui al § 5.3. del PNA.

5.11.2

Alcuni ritengono che il ruolo pro-attivo che si intende attribuire al RPCT dipenda dalle risorse umane e dalle capacità organizzative di un'amministrazione e che per alcuni soggetti potrebbe essere una scelta troppo gravosa e poco sostenibile (**RPCT Regione Toscana**).

Per altri, tra cui un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione, tale ruolo pro-attivo del RPCT non avrebbe nemmeno fondamento normativo, sarebbe estraneo alle competenze e alla sfera d'azione del RPCT e contrasterebbe con la *ratio* della L. 190/2012 che è quella di garantire trasparenza, promozione della legalità e integrità. Il monitoraggio sull'efficacia, efficienza ed economicità competerebbe invece ad altri uffici dell'amministrazione, *in primis* al controllo di gestione (D.Lgs. 286/99)(**RPCT Regione Sardegna**).

Un altro soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione, sempre in merito al ruolo proattivo prefigurato per il RPCT, ritiene che sia di difficile concreta attuazione nell'organizzazione regionale in relazione al rapporto con gli altri responsabili; potrebbe essere utile configurare tale ruolo mediante attribuzione di specifici poteri.

Opzione scelta

➤ **Parzialmente Accolta**

Spetta al legislatore e non ad ANAC attribuire nuovi e specifici poteri al RPCT. ANAC tuttavia ha evidenziato la necessità della sinergia/coordinamento tra il RPCT e i responsabili delle sezioni. È rimessa poi alla singola amministrazione come attuare in concreto tale collaborazione.

Quanto al ruolo pro-attivo del RPCT, si precisa che è in linea con il dettato normativo e con lo spirito della norma, che è quello dell'integrazione di tutte le sezioni e le sottosezioni del PIAO. Analogo ruolo peraltro dovrebbe essere svolto dai responsabili di tutte le sezioni.

Al fine di rendere più evidente che si tratta di un suggerimento per una migliore qualità del PIAO, si è ritenuto comunque di precisare al § 6 che è altamente auspicabile che il RPCT abbia un ruolo proattivo.

L'osservazione è quindi stata accolta solo nei termini appena esposti.

5.11.3.

In merito alla cabina di regia sono state formulate diverse osservazioni:

- alcuni ritengono che le indicazioni svolte con riferimento all'istituzione di una "cabina di regia", per un migliore monitoraggio integrato, siano troppo specifiche. Si chiede quindi di non dettagliarne gli aspetti organizzativi (ad esempio, con riferimento alla "posizione di parità assoluta" tra i vari responsabili delle diverse sezioni del PIAO che rischia di ingessare lo status quo), in attesa delle indicazioni in merito dal Dipartimento Funzione Pubblica (**OIV SSR Regione Emilia-Romagna**);
- alcuni suggeriscono di attribuire il ruolo pro-attivo alla cabina di regia - ove prevista - quale organo che detiene la *governance* del PIAO, anziché al RPCT, specie nei casi in cui lo stesso non rivesta un incarico apicale trasversale (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**). Un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione ha suggerito anche di attivare una regia unica tramite cui le diverse strutture dell'Ente si possano confrontare, a partire dalla programmazione;
- soggetti che non hanno dato il consenso alla pubblicazione, ritengono che sia uno strumento senz'altro utile, non solo nella fase di stesura delle diverse sezioni del PIAO ma per programmare e quindi adottare scelte organizzative coerenti (e che comunque debba essere disciplinata in forma cogente);
- altri ancora ritengono che la stessa (o la struttura multidisciplinare) non debba risolversi in uno "*strumento di amministrazione attiva sostitutivo delle funzioni di linea*" anche con riferimento ai nuovi adempimenti previsti in tema di controlli sui contratti pubblici. Inoltre, si evidenzia la distinzione netta tra la cabina di regia, come luogo di collaborazione e confronto tra i responsabili delle diverse sezioni del PIAO, e l'ambito dei rapporti con l'OIV, che non dovrebbe relazionarsi solo con il RPCT (ferme restando le prerogative riconosciute dalla legge all'organismo), ma con la cabina di regia nel suo complesso (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'Autorità si è limitata a suggerire alcuni - non tassativi - strumenti per coordinare le diverse sezioni del PIAO e tra questi l'istituzione, ove possibile, di una cabina di regia dei responsabili delle sezioni del PIAO.

Le singole amministrazioni possono adottare le soluzioni e prevedere le modifiche organizzative ritenute più idonee e confacenti per garantire che le scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione siano condivise il più possibile. In questa ottica possono decidere di istituire la cabina di regia e di affidare alla stessa non solo compiti che attengono alla predisposizione e al coordinamento delle sezioni, ma anche alla programmazione e adozione di scelte organizzative coerenti.

Quanto all'affermazione secondo cui la cabina di regia non vada intesa come "*strumento di amministrazione attiva sostitutivo delle funzioni di linea*", la stessa è in linea con quanto finora precisato dall'Autorità nel PNA che vede in essa un mero strumento di raccordo che garantisce la condivisione delle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione. Circa il suggerimento di far dialogare l'OIV non tanto e non solo con il RPCT quanto con la cabina di regia nel suo complesso, si ricorda che nel PNA è stato precisato che l'OIV si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere

informazioni e documenti che ritiene necessari - che con i dipendenti della struttura, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Alla luce di quanto chiarito, si è valutato non necessario integrare il testo del PNA.

5.12. Monitoraggio trasparenza

5.12.1.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione riconosce al RPCT un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione soprattutto con riferimento agli obblighi relativi alla materia specifica dei contratti pubblici dove per un effettivo controllo da parte del RPCT è necessario che lo stesso abbia operato nel settore e conosca la disciplina. Si condivide l'opzione di ANAC di predisporre report specifici per il monitoraggio da parte dei soggetti responsabili all'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati (ciò potrebbe permettere alle strutture di conoscere più approfonditamente gli obblighi in capo alle stesse).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L'osservante ritiene che al RPCT spetti un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sulla trasparenza, in particolare nel settore dei contratti. Precisa però che per svolgere un controllo effettivo egli abbia bisogno di conoscere la disciplina dei contratti pubblici. A tal riguardo, al fine di supportare le amministrazioni, ANAC ha predisposto l'Allegato 9) al PNA che contiene l'elencazione degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti aggiornati alla luce dei recenti interventi normativi che hanno ampliato la portata delle disposizioni dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

5.12.2.

Si suggerisce di evidenziare fra le azioni di monitoraggio quelle relative al miglioramento qualitativo dei flussi informativi e circa l'attuazione delle azioni di miglioramento attivate. Si suggerisce inoltre un aggiornamento delle linee guida sugli obblighi di pubblicazione rispetto alle innovazioni a carattere normativo intervenute dal 2016 ed in relazione alle eventuali nuove modalità di adempimento (creazione di nuove banche dati, modalità tecniche per la gestione dei flussi sulle banche dati a carattere nazionale). Questo costituirebbe un effettivo supporto ad una corretta gestione degli obblighi di pubblicazione (CODAU).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

La prima osservazione è stata accolta ed il testo del PNA integrato al § 5.2. con un riferimento all'importanza di avviare iniziative volte a migliorare la qualità dei flussi informativi. Il secondo suggerimento potrebbe, invece, essere valutato in sede di eventuale revisione delle delibere a carattere generale, al fine di dar conto dei nuovi orientamenti assunti dall'Autorità.

5.12.3.

In merito alle indicazioni fornite sul monitoraggio sulla trasparenza si auspica la previsione di schede di monitoraggio (RPCT Regione Calabria).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nel PNA, tra gli strumenti operativi di monitoraggio, è stato già suggerito che le rilevazioni in materia possano anche essere realizzate utilizzando schede/griglie (griglie excel di compilazione, ad esempio, con dati oggetto di pubblicazione, parametri di monitoraggio, soggetti coinvolti e risultanze) sulla falsariga di quelle predisposte per l'Attestazione OIV sulla trasparenza, quale utile supporto alle amministrazioni per il monitoraggio. Pertanto, a tali griglie già disponibili e consultabili sul sito di ANAC le amministrazioni possono fare riferimento.

5.12.4

Si suggerisce di evidenziare che il monitoraggio della trasparenza debba essere il più possibile integrato con quello relativo al PIAO nel suo complesso (OIV SSR Regione Emilia Romagna).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Il d.l. n. 80/2021 ha introdotto il monitoraggio integrato e permanente di tutte le sezioni che costituiscono il PIAO e quindi anche di quella anticorruzione e trasparenza al cui interno il DM colloca *“la programmazione dell’attuazione della trasparenza ed il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato”*. Pertanto, non si è ritenuto necessario integrare il testo del PNA.

5.12.5.

Si ritiene utile chiarire - quando si dice che *“il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento”* - che tipo e quanto penetrante sia questo controllo: se preventivo/successivo; se su tutti gli atti dell’amministrazione o solo su quelli pubblicati; se a campione/totale (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

L’Autorità, sia al § 5.2. del PNA che al § 1.8.2. dell’Allegato 3, ha precisato che il RPCT deve assicurare la qualità dei dati pubblicati (art. 6 d.lgs. 33/2013).

Dalle indicazioni contenute nel PNA si possono ricavare le caratteristiche del potere di controllo che detiene il RPCT ma, considerata la delicatezza del tema, tale profilo potrebbe essere meglio chiarito mediante una integrazione del testo al § 5.2. *“monitoraggio sulla trasparenza”* mediante l’inserimento di una ulteriore specificazione sulle caratteristiche del monitoraggio sulla trasparenza volta a dare evidenza che il monitoraggio del RPCT sugli obblighi di pubblicazione è:

- un controllo successivo: in relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;
- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, ha precisato l’Autorità, può altresì riguardare la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”) soprattutto ove concernano i processi PNRR);
- totale e non parziale. L’Autorità, però, per gli enti di piccole dimensioni al di sotto dei 50 dipendenti, ha previsto che il monitoraggio possa essere limitato ad un campione - da modificarsi anno per anno - di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione;
- programmabile su più livelli, di cui: un primo livello ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

5.13 Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

5.13.1.

Con specifico riferimento all’ambito sanitario, si rappresenta che per la costruzione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, può farsi ricorso ad una modalità di lavoro di competenza delle Regioni, in applicazione del comma 7-bis dell’art. 6 DL 80/2021, che - nel prevedere che le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi dell’art. 6 e ai contenuti del Piano tipo - attua un collegamento della programmazione anticorruzione con la programmazione di bilancio. Per la sezione anticorruzione, il PIAO triennale avrebbe sostanzialmente i contenuti indicati nel PNA, con una prospettiva prevalentemente strategica, mentre l’aggiornamento annuale del PIAO potrebbe opportunamente concentrarsi sugli obiettivi specifici per l’anno di riferimento e sulla rendicontazione delle attività svolte in tale ambito nell’anno precedente. Tale approccio può essere esteso a tutto il PIAO.

Si suggerisce quindi che il PNA incoraggi l’uso di tale approccio per le Aziende sanitarie di tutte le Regioni, ferma restando una coerente applicazione dei principi del PNA per la sezione relativa (OIV SSR Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

L’osservazione meriterebbe un approfondimento con l’osservante al fine di apprezzarne in pieno i contenuti. Sulla previsione normativa contenuta al comma 7-bis dell’art. 6 cit. ANAC si riserva un approfondimento eventualmente anche con un’interlocuzione con il DFP.

5.14. RPCT e Struttura di supporto - ALL. N. 3

5.14.1.

Si evidenzia che nel primo capitolo dell’allegato 3 dedicato al RPCT e alla struttura di supporto, ANAC darebbe per scontato che il RPCT debba essere un dirigente, mentre in altri punti si cita la possibilità che si tratti di figure con incarico di

posizione organizzativa. Si cita al riguardo l'ultimo CCNL del comparto sanità, in cui tali posizioni sono denominate incarichi di funzione e incarichi di posizione. Si ritiene quindi opportuno mantenere questa possibilità, in coerenza con l'art.1 c.7 L.190/2012 che indica che il RPCT sia individuato "di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio" (**OIV SSR Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nel PNA (allegato 3)) si è precisato come principio generale che l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. Se questa è l'indicazione di carattere generale, allo stesso tempo, l'Autorità non ha potuto fare a meno di osservare che, nelle strutture organizzative di ridotte dimensioni, potrebbero mancare posizioni dirigenziali atte a ricoprire tale ruolo oppure i dirigenti siano così pochi da dover per forza essere assegnatari di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo. In queste particolari ipotesi - da intendersi come eccezionali - si è detto che il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto pertanto che le indicazioni fornite non siano in contraddizione tra loro e che quindi non sia necessario integrare il testo del PNA.

5.14.2.

Si ritiene che quanto precisato da ANAC secondo cui nelle grandi amministrazioni il RPCT può svolgere l'incarico in via esclusiva sarebbe non compatibile con la necessaria profonda conoscenza dell'organizzazione e a maggior ragione con la conoscenza dei lavori sul PNRR che possono incidere trasversalmente su gran parte delle attività dell'amministrazione e non su singoli processi. Allo stesso tempo si ritiene che quanto precisato possa determinare un maggiore isolamento e indebolimento del RPCT e dell'ufficio di supporto (**CODAU**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Nell'Allegato 3) al PNA ci si è limitati a ritenere auspicabile nelle grandi amministrazioni l'esclusività dell'incarico. Ciò tenuto conto della difficoltà e della delicatezza dei compiti assegnati. Peraltro, non sembra ravvisabile una correlazione tra la mancanza di conoscenza dell'organizzazione e l'esercizio del ruolo in via esclusiva. Anzi, si ritiene piuttosto che l'esercizio del ruolo in via esclusiva sia funzionale a rendere effettivo lo svolgimento delle attribuzioni e a garantire la stabilità dell'incarico.

5.14.3.

Relativamente all'Allegato 3 al PNA si propone quanto segue:

- con riferimento alla casistica relativa alla possibilità di attribuire incarichi di presidente di commissione di gara o di concorso al soggetto che ricopre il ruolo di RPCT, in considerazione del fatto che negli Enti Locali detto soggetto è di norma il Segretario Generale che in molti casi è anche l'unico Dirigente presente nell'Ente, si propone di garantire la trasparenza della nomina attraverso adeguata motivazione nel provvedimento di costituzione della commissione di gara o di concorso senza prevedere un intervento da parte dell'organo di indirizzo che non ha alcuna competenza in merito.
- con riferimento alla casistica relativa alla impossibilità che il RPCT sia contestualmente responsabile di altre sezioni del PIAO, si chiede di eliminare tale raccomandazione in quanto, secondo quanto stabilito dal CCNL 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali, tali attività rientrano nell'ambito di quelle che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla assunzione delle funzioni di Segretario (**ANCI**).

Opzione scelta

➤ **Accolta parzialmente**

In merito alla prima osservazione, l'Autorità è consapevole della criticità frequente negli enti locali di piccole dimensioni derivante dalla carenza di organico. La questione posta tuttavia deve essere attentamente valutata tenuto conto che per salvaguardare l'imparzialità del RPCT appare in ogni caso inopportuno il coinvolgimento del RPCT in procedimenti ad elevato rischio corruttivo, tra i quali quelli attinenti ai contratti pubblici e alla selezione del personale.

➤ **Accolta**

In merito alla seconda osservazione, tenuto conto dei rilievi formulati, l'Autorità nell'Allegato 3 del PNA, § 3.3 ha modificato il testo precisando che l'auspicio che il RPCT non sia contestualmente responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO va temperato in relazione alle peculiarità degli enti locali, specie di piccole dimensioni. In questi casi, laddove il ruolo di RPCT sia in capo al Segretario comunale, quest'ultimo, in virtù della disciplina che ne definisce i

compiti, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover svolgere funzioni di responsabile di altre sezioni del PIAO. L'applicazione del principio sopra indicato, dovrà quindi necessariamente tenere conto del contesto di riferimento. Analoga precisazione è stata fatta nella tabella riepilogativa dei casi specifici di cui al medesimo 5.

5.14.4

Si propone di inserire al § 1.10 (relativo ai rapporti fra RPCT e altri organi) della parte I dell'Allegato 3 al PNA, un nuovo specifico sotto-paragrafo (il § 1.10.8) che si soffermi sul rapporto tra il RPCT ed il gestore per le comunicazioni di operazioni sospette. In particolare, si suggerisce di inserire il seguente testo (UIF- Banca d'Italia):

“Ai fini della promozione di adeguate sinergie tra le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio, le amministrazioni possono valutare di affidare al RPTC anche l'incarico di "gestore" delle comunicazioni di operazioni sospette. Infatti, ciascuna pubblica amministrazione - nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all'art. 10 del decreto antiriciclaggio - è tenuta a individuare il c.d. gestore antiriciclaggio, incaricato di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF. Il ruolo e le responsabilità del gestore devono essere formalizzati e resi noti all'interno della struttura. Il gestore ha il compito di ricevere e analizzare le comunicazioni ricevute dai singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, concernenti le anomalie da questi ultimi intercettate nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano, valutando l'opportunità di trasmettere alla UIF le informazioni ricevute.

Gli elementi di sospetto sono esaminati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi, anche considerati gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

Il gestore si iscrive al portale Infostat-UIF e utilizza tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità, garantendo la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte. La UIF, con proprio Provvedimento del 23 aprile 2018, ha al riguardo specificato che "al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line".

Si propone poi di inserire un richiamo al rapporto tra il RPTC e il "gestore antiriciclaggio" anche alla fine del § 7 della parte generale del PNA, relativo alla necessaria collaborazione fra i responsabili delle sezioni del PIAO nonché tra il RPCT e l'OIV", rinviando per i dettagli all'Allegato 3 del PNA:

“Al fine di realizzare l'obiettivo di integrazione dei presidi, appare fondamentale realizzare un coordinamento anche tra il RPTC e il "gestore" antiriciclaggio nominato ai sensi dell'art. 11 del citato Provvedimento UIF del 23 aprile 2018. Frequente e condivisibile è peraltro la scelta di far coincidere le due figure, con la nomina in qualità di "gestore" del medesimo soggetto che svolge la funzione di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (per ulteriori informazioni sulla figura del "gestore", cfr. Allegato 3, par. 1.10.8)”).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

In merito alle integrazioni richieste da UIF, va evidenziato che l'Autorità ha già fornito, nel § 1.8.5. dell'allegato 3 al PNA dedicato al RPCT e alla struttura di supporto, indicazioni in merito al necessario coordinamento tra il RPCT e il gestore antiriciclaggio nonché alla possibilità che al Responsabile venga assegnato anche l'incarico di "gestore".

Si è ritenuto comunque di accogliere in parte i suggerimenti richiesti. In particolare per evitare ripetizioni e per garantire maggiore coerenza e sistematicità del testo, si è ritenuto di eliminare il § 1.8.5 dell'Allegato 3, trattando del rapporto fra il RPCT e il RASA e fra il RPCT e il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in successivi sotto-paragrafi (rispettivamente 1.10.8 e 1.10.9) nella parte relativa ai rapporti fra RPCT e altri organi. Con riguardo al rapporto con il gestore si è poi specificato nel testo che si tratta del soggetto nominato ai sensi dell'art. 11 del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 nonché si è fatto riferimento alle funzioni di cui è titolare il gestore, come richiesto da UIF.

Non è apparso invece necessario aggiungere un richiamo al rapporto fra RPCT e il gestore nel § dedicato alla collaborazione fra RPCT e responsabili delle altre sezioni del PIAO nonché fra il responsabile e l'OIV.

5.15. Collaborazione tra responsabili di sezioni nonché tra RPCT e OIV

5.15.1.

Con due osservazioni pressoché identiche ma riferite una al § sulla collaborazione tra responsabili di sezioni e l'altra al § sui rapporti RPCT e Unità di missione, si rappresenta l'esperienza regionale toscana in cui è stata prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione del PIAO. Il GDL si è occupato - tra l'altro - della trasparenza

delle attività connesse al PNRR e del censimento degli specifici processi relativi alla gestione dei fondi PNRR ai fini della gestione del rischio corruttivo (RPCT Regione Toscana).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Il suggerimento della partecipazione del RPCT al GDL interdirezionale per la predisposizione del PIAO è stato accolto ed inserito nell'ambito dei suggerimenti forniti al § 7 come esempio positivo di collaborazione tra i responsabili delle sezioni del PIAO.

5.15.2.

Si segnala che non è chiaro il riferimento alla struttura con i cui dipendenti l'OIV può effettuare audizioni (RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

La struttura cui il PNA al § 7 fa riferimento nell'indicare le verifiche che l'OIV è chiamato a svolgere, è quella multidisciplinare formata da esperti di diverse competenze citata nel medesimo paragrafo in un precedente capoverso. Per evitare dubbi interpretativi, il riferimento generico alla struttura con cui OIV si confronta è stato specificato con l'aggiunta dell'aggettivo "*multidisciplinare di cui sopra*".

5.16. Rapporti tra RPCT e Strutture di missione

5.16.1.

Con riferimento alle forme di collaborazione tra RPCT e Strutture di missione, si rappresenta che alcune organizzazioni universitarie, specie se grandi e complesse, non si sono dotate di Strutture/unità di missione, ma di gruppi di lavoro trasversali ai tanti uffici dirigenziali coinvolti. In ogni caso si rappresenta che può essere complicato per il RPCT e il suo ufficio di supporto dedicato alle attività di prevenzione della corruzione e trasparenza essere perfettamente a conoscenza dei lavori sul PNRR per poter favorire collaborazioni (CODAU). Con riferimento agli enti di piccole dimensioni, si evidenzia in generale che le funzioni e compiti che vengono richiesti al RPCT sul tema PNRR mal si conciliano con le ridotte dimensioni di molti enti che hanno pochissimo personale e che servirebbe almeno una previsione normativa che imponga una dotazione minima di organico delle amministrazioni. Altrimenti, i compiti del RPCT sarebbero poco sostenibili (RPCT Regione Liguria).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Circa l'asserita difficoltà per il RPCT di conoscere i lavori sul PNRR nell'ottica di collaborare con le strutture di missione, si rammenta che nelle stesse LLGG MEF di cui alla circolare n.30/2022, nel § 6 "*Indicazioni per il controllo e la rendicontazione di competenza delle amministrazioni centrali titolari di misure PNRR*", è stata sottolineata l'importanza di un raccordo e coordinamento tra RPCT e strutture/unità di missione per il PNRR individuati dalle ppaa, rinviando alle indicazioni di cui al § 8 del PNA.

Tenuto conto che le unità di missione ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d.l. 77/2021 adottano le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, l'Autorità ha raccomandato una sinergia tra RPCT e tali unità, proprio al fine di evitare il rischio di duplicazione degli adempimenti, in una logica di riduzione degli oneri, e per ottimizzare lo svolgimento delle attività interne. Ciò è in linea con la *ratio* del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione.

Con riferimento alle considerazioni circa la carenza di personale negli enti di piccole dimensioni, va evidenziato che l'Autorità si è limitata a raccomandare un coordinamento tra il RPCT e le strutture di missione, ove previste, al fine di stabilire un dialogo nell'ottica di una migliore strategia di prevenzione della corruzione.

5.16.3.

Si suggeriscono alcune attività finalizzate al raggiungimento dei massimi livelli di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza nella gestione dei fondi PNRR:

- specifici incontri mensili tra RPCT e Unità di missione nei quali approfondire congiuntamente le tematiche di maggiore rilevanza e incontri di formazione/sensibilizzazione in materia di anticorruzione e trasparenza; visite di controllo in loco presso l'Unità di missione e gli altri uffici che gestiscono fondi PNRR per verificare l'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza;
- redazione di una "*check list* integrata"/adempimenti anticorruzione attraverso la quale controllare l'attività degli uffici che gestiscono risorse PNRR (RPCT Mise).

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

L'Autorità al § 8 ha fornito alcuni esempi di possibili occasioni di cooperazione fra RPCT e Strutture/Unità di missione e precisato che dette forme di interazione, in taluni casi, sono già state declinate da parte delle amministrazioni in misure inserite nei PTPCT. Invero, tra gli esempi fatti nel PNA, c'è già la partecipazione delle Strutture/Unità di missione a incontri di coordinamento convocati dal RPCT per la revisione e aggiornamento della mappatura dei processi a rischio e delle misure di prevenzione nell'ambito degli interventi PNRR.

In ogni caso, i suggerimenti trasmessi sono in parte condivisibili e ad essi si può fare riferimento, sempre in via esemplificativa, nel citato § 8. Tali suggerimenti non appaiono peraltro in contrasto con le indicazioni che il MEF ha fornito nelle Linee Guida di cui alla circolare n. 30/2022, per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR. Pur non facendosi espresso riferimento a incontri, visite in loco e *check list* si ritiene che tali strumenti possano comunque co-esistere a quelli di cronoprogramma, controlli automatizzati e ricorso a sistemi informativi di cui il MEF indica l'uso per l'attuazione dei *milestones* e *target* PNRR.

5.17 Semplificazioni sulla programmazione delle misure per le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti

5.17.1

In merito al calcolo della soglia dimensionale al fine dell'applicazione delle semplificazioni proposte nel PNA è stato eccepito che:

- il conteggio delle dotazioni organiche dell'ultimo triennio suggerito da ANAC è eccessivamente penalizzante per gli enti di minori dimensioni. Secondo alcuni, tra cui anche soggetti che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione, è preferibile il criterio della media dei dipendenti in servizio nell'ultimo triennio o nell'anno di riferimento del PIAO, dato più rappresentativo (**RPCT Regione Liguria**) ovvero quello della disponibilità effettiva delle risorse in servizio (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**);

- la c.d. dotazione organica di diritto tiene conto di una prospettiva che è soggetta a continui cambiamenti di anno in anno e che sia meglio ricondurre il parametro al dato numerico reale registrato all'atto di adozione del PIAO (**RPCT del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**);

- può essere utile impiegare le modalità di calcolo utilizzate per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, ovvero quelle sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa [12 cedolini stipendiali = 1 unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno]. Il pregio di questo criterio sarebbe quello di utilizzare un metodo certificato e standard, garantendo così uniformità di calcolo (**ANCI**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Tutte le osservazioni riguardano proposte alternative al criterio individuato da ANAC per il calcolo della soglia dimensionale.

In prima istanza, si è ritenuto di accogliere la proposta di ANCI e quindi di suggerire di impiegare le modalità di calcolo utilizzate per compilare il Conto Annuale ovvero quelle parametrizzate ai cedolini stipendiali erogati con riferimento all'ultimo Conto Annuale disponibile.

Tuttavia, tenuto conto che sulla questione si è espresso il Comitato interministeriale, come meglio specificato al § 7 del presente documento, l'Autorità ha accolto il criterio indicato dal Comitato stesso, suggerendo al § 10.1.1. della Parte generale del PNA, di fare riferimento al parametro del personale in servizio e, nello specifico, alla sua consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elaborazione del PIAO, come indicato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale contenuto nel PIAO medesimo.

5.17.2.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione, in merito alla possibile conferma della programmazione in materia di anticorruzione e trasparenza, segnala che non è verosimile che le sezioni del PIAO diverse da quella anticorruzione e trasparenza non vengano modificate in modo significativo. Pertanto, la conferma del piano risulterebbe facoltà di difficile attuazione.

Altri evidenziano che possono intervenire modifiche significative delle altre sezioni del PIAO (con particolare riferimento alla programmazione della performance e del fabbisogno del personale) che non incidono in via diretta sulla strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza ma che in questo modo andrebbero a vanificare una semplificazione che è sempre stata valutata come estremamente significativa per tutti i piccoli Comuni (**ANCI**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Quando l’Autorità si riferisce - come giustificazione a una mancata nuova adozione del piano e quindi alla conferma dello stesso- all’assenza di modifiche in modo significativo delle altre sezioni del PIAO vuole intendere modifiche strutturali di una sezione tali da incidere anche sulle altre sezioni del PIAO.

In questo senso il PNA al § 10.1.2. sulle semplificazioni è stato integrato per fugare eventuali dubbi interpretativi.

5.17.3

Con riferimento alla programmazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, si propone di introdurre una semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, che preveda la possibilità di programmare azioni con riferimento alle sole misure generali, di cui al seguente elenco:

- 1) Codice di Comportamento;
- 2) Conflitto di interessi e obbligo di astensione;
- 3) Rotazione del personale (rotazione “ordinaria”);
- 4) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva (c.d. rotazione straordinaria);
- 5) Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti;
- 6) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice;
- 7) Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro *pantouflage*;
- 8) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- 9) Formazione;
- 10) Formazione di Commissioni e assegnazione agli uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA (ANCI).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Considerata la semplificazione nella programmazione delle misure specifiche, non sarebbe coerente con la disciplina normativa la sola programmazione delle misure generali indicate.

5.17.3.

In merito alle semplificazioni nella mappatura dei processi, si evidenzia la necessità di un approccio graduale, soprattutto nel livello di analiticità di descrizione dei processi (RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ Accolta

L’osservazione è in linea con quanto già precisato nel PNA al § 10.1.3 ove è stato raccomandato alle amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti di: a) programmare nel tempo e b) di procedere gradualmente alla descrizione dei processi da mappare, partendo in via prioritaria almeno dagli elementi di base (breve descrizione del processo; attività del processo; responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo) per poi aggiungere, in sede di aggiornamento dello strumento programmatico, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, etc.).

Non è stato pertanto necessario modificare il testo.

5.17.4.

Si segnala che le priorità indicate sembrano coincidere con quelle per le amministrazioni di grandi dimensioni (§. 3.1.2) e non è facile comprendere in cosa consista la semplificazione sotto i 50 dipendenti (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L’ordine di priorità della mappatura dei processi per le amministrazioni sotto i 50 dipendenti e quelli sopra i 50 dipendenti differiscono. Se da un lato, infatti, per entrambe le tipologie i processi da mappare in via prioritaria sono quelli che coinvolgono fondi PNRR e risorse economiche nonché obiettivi di *performance*, dall’altro, per le amministrazioni di maggiori dimensioni è raccomandata anche la mappatura di quei processi - ove non compresi tra i processi rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance - di particolare rilievo (ampio livello di discrezionalità, notevole impatto socio-economico, ad alto rischio per fatti pregressi). Per le amministrazioni di minori dimensioni, invece, si auspica la mappatura dei processi afferenti ad aree di rischio specifiche in relazione alla tipologia di amministrazione/ente.

5.18 Semplificazioni nel monitoraggio per le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti

5.18.1.

Quanto alle semplificazioni sul monitoraggio, un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione, ritiene non condivisibile la previsione di un monitoraggio rafforzato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e propone un

monitoraggio con cadenza temporale di 2 volte l'anno anche per gli enti da 31 a 49 dipendenti e non solo per quelli da 16 a 30 dipendenti.

Altri ritengono che per gli enti di piccola dimensione il carattere rafforzato del monitoraggio e il suo eccessivo dettaglio fissato a priori, a prescindere dalla situazione concreta e dal contesto interno/esterno, sia da mitigare attraverso indirizzi di principio che lascino un minimo di autonomia agli enti stessi (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**).

Altri (**ANCI**), ancora, al fine di adeguare le richieste alla realtà operativa di enti di così piccole dimensioni, propongono: di ridurre:

- con riferimento agli enti con dipendenti da 1 a 15, la percentuale di processi da monitorare dal 30% al 15%;
- con riferimento agli enti con dipendenti da 16 a 30, la cadenza di monitoraggio da due volte ad una volta nell'anno e la percentuale di processi da monitorare dal 50% al 30%;
- con riferimento agli enti con dipendenti da 31 a 49, ridurre la cadenza di monitoraggio da tre volte ad una volta nell'anno e la percentuale dei processi da mappare dal 70% al 50%.

Con riferimento al monitoraggio riguardante la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza, si propone, inoltre, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, di far coincidere tale attività con l'attestazione annuale degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche in relazione alla nuova modalità introdotta a partire dall'anno 2022, con la deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, che prevede un meccanismo di riesame annuale delle carenze evidenziate in sede di prima attestazione.

In subordine, tale modalità semplificata potrebbe essere prevista per le amministrazioni che abbiano da 1 fino a 15 dipendenti e da 16 fino a 30 dipendenti (**ANCI**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Nelle osservazioni si manifestano dubbi circa le semplificazioni sul monitoraggio per gli enti di piccole dimensioni ritenendo che siano eccessive e che non consentano alle amministrazioni di discostarsene.

Non è coerente con l'impostazione seguita dall'Autorità l'osservazione secondo cui non si può prevedere un monitoraggio rafforzato per amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Le semplificazioni in materia di programmazione per questi enti necessitano infatti di essere adeguatamente bilanciate e temperate con misure rafforzate di monitoraggio. L'obiettivo è quello di rendere efficace il sistema e non ridurre il monitoraggio a un adempimento sterile e privo di utilità. Tenuto conto delle proposte ricevute e all'esito di una nuova valutazione, si è ritenuto di modificare le tabelle nn.ri 8 e 9 sul monitoraggio al § 10.2.1 nei termini che seguono:

- per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30 il campione è stato ridotto dal 50 al 30 %;
- per amministrazioni con dipendenti da 31 a 49 la cadenza temporale è stata ridotta da 3 a 2 volte l'anno e il campione ridotto dal 70 al 50 %;

Attesa la riduzione della frequenza del monitoraggio per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e tenuto conto delle LLGG MEF "*Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" di ottobre 2022 (§ 4.1.3 *Monitoraggio periodico del rischio frode*) si è reso necessario inoltre rivedere la periodicità del monitoraggio dei processi PNRR. Per detti processi, la periodicità inizialmente trimestrale è stata modificata in periodica, da indicare nello strumento di programmazione adottato (cfr. § 10.2).

➤ Non accolta

Quanto al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di trasparenza, sempre in una logica di semplificazione, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, l'Autorità nel PNA 2022 al § 10.2.2. ha già previsto che il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione, campione che va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Non si è ritenuto quindi di apportare ulteriori modifiche al testo.

5.18.2.

In merito alle semplificazioni proposte per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, si propone di valorizzare le reti di RPCT in ambito territoriale, come nel caso della Rete per l'Integrità e la Trasparenza dell'Emilia-Romagna, finalizzata alla condivisione di esperienze e buone pratiche (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

Nell'allegato 3 al PNA al § 3.2 sul RPCT e struttura di supporto, l'Autorità ha auspicato per i piccoli enti forme di collaborazione fra enti del medesimo ambito territoriale. Ad esempio, l'istituzione di un tavolo di confronto e/o di una

consulta tra i RPCT degli enti. Ciò al fine di attivare meccanismi di confronto e supporto reciproco fra RPCT e condividere informazioni e buone prassi.

Il suggerimento è in linea con quanto precisato dall'Autorità.

Si è ritenuto comunque opportuno specificare, tra le indicazioni date per la programmazione del monitoraggio (§ 10.2.1.) anche la previsione, per gli enti che insistono su uno stesso territorio, di istituire reti di RPCT.

5.19. Confronto con le organizzazioni società civile (d'ora in poi OSC) nella programmazione e nel monitoraggio delle misure

5.19.1.

Si consiglia di aggiungere, tra i determinanti del valore pubblico, la predisposizione di azioni effettive di *open government*, volte a integrare il contributo civico rispetto alla predisposizione stessa del PIAO, identificando fasi certe (e non generali) di partecipazione civica durante la redazione del documento (**Libera**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Il suggerimento di precisare che anche il contributo civico è fattore capace di determinare valore pubblico è stato accolto con un'integrazione nel § 1 "*La prevenzione della corruzione e la trasparenza come dimensioni del valore pubblico dello schema di PNA*".

5.19.2.

In merito all'integrazione tra la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e le altre sezioni si rileva che questa deve avvenire anche tramite il preciso coinvolgimento di *stakeholder* esterni, i quali vanno individuati nella loro qualità (distinguendo operatori economici, rappresentanti di categoria, organizzazioni della società civile) (**Libera**). Analogamente è stato richiesto di specificare le modalità e i percorsi del coinvolgimento degli *stakeholder*, nella nuova ottica del PIAO rispetto a quanto già praticato per i PTPCT (**RPCT Giunta Regionale-Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non Accolta**

Il DM n. 132/2022 non prevede forme di consultazione della società civile per l'elaborazione del PIAO, fatto salvo il riferimento agli *stakeholder* nelle sezioni valore pubblico e *performance*, intesi come soggetti cui ci si rivolge. Solo il d.l.80/2021 precisa che il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra gli altri, "*l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti*" (art. 6, co. 2, lett. e).

ANAC, in base all'attuale assetto normativo, non può fornire specifiche indicazioni che prevedono un ruolo attivo della società civile su profili che coinvolgono anche le altre sezioni e più in generale l'elaborazione del PIAO, profilo su cui si auspica un intervento del DFP.

5.19.3.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione precisa che agli *stakeholder* è affidato un ruolo nel processo di formazione del PTPCT con possibilità di formulare osservazioni, richieste, suggerimenti e proposte. Si cita ad esempio l'esperienza dell'ente, in cui è prevista la consultazione di *stakeholder* e della società civile -che possono presentare osservazioni e/o proposte- sulle linee di indirizzo deliberate dall'organo competente per l'aggiornamento del PTPCT.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Pur prendendo atto dei contenuti della prassi segnalata, questa non è apparsa del tutto chiara. In particolare non si è compreso se per "linee di indirizzo" si intendano gli obiettivi strategici la cui formulazione ai sensi dell'art. 1, co. 8, della legge 190/2012 compete all'organo di indirizzo dell'amministrazione. Pertanto non si è ritenuto di integrare il testo del PNA.

5.19.4.

Alcuni chiedono se la sottosezione anticorruzione del PIAO debba essere oggetto di pubblicazione *on line* ai fini di consultazione pubblica prima della sua approvazione, come per il PTPCT (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). Altri, nel ritenere fondamentale il confronto con soggetti esterni coinvolti ai fini della predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO e la pubblicazione in consultazione del piano prima della sua

pubblicazione, suggeriscono un confronto diretto con specifiche categorie di *stakeholders* coinvolti in particolare in procedimenti/processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico (RPCT Regione Toscana).

Opzione scelta

➤ Accolta

L'Autorità, già nell'Allegato 1) al PNA 2019 (cfr. § 7), aveva raccomandato, prima dell'adozione del PTPCT, di predisporre una consultazione interna all'amministrazione ed esterna (per es. con una pubblicazione sul sito istituzionale) della bozza di documento, dando un congruo tempo a disposizione per le osservazioni e dando conto pubblicamente di tutte le osservazioni pervenute, motivando se le stesse fossero state o meno recepite. Allo stesso modo, si ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni pongano in consultazione - secondo le modalità e tempistiche ritenute più opportune e quindi anche *on line*- la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO prima dell'approvazione. Il testo del PNA è stato pertanto al § 3 è integrato con questa indicazione.

L'Autorità, inoltre, tenuto conto che il DM 132/2022 dispone all'art. 7 la pubblicazione del PIAO anche sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, ha valutato opportuno precisare nel PNA al citato § che i PIAO, come i PTPCT, dovrebbero essere pubblicati in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali". Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Quanto poi al suggerimento circa la previsione di un confronto diretto con specifiche categorie di *stakeholder* coinvolti in particolare in procedimenti/processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico, questo è stato accolto mediante inserimento al § 3.1.2. del seguente inciso: "Nella mappatura dei processi le amministrazioni possono confrontarsi direttamente con specifiche categorie di *stakeholders* in particolare in quei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico".

5.19.5

Si evidenzia che il contesto esterno lo si costruisce (come era previsto per il PTPCT) con il coinvolgimento di portatori d'interesse esterno. Dovrebbe essere tappa imprescindibile e non solo auspicabile. Bisognerebbe prevedere tempi e forme certe per l'ascolto/*audit* di tali portatori d'interesse, che abbiano tempistiche reali e non ristrette (per garantire una partecipazione effettiva) (Libera).

Opzione scelta

➤ Accolta

L'osservazione è stata accolta e il § 3.1.2 integrato con la precisazione che "Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno è opportuno garantire il confronto con gli *stakeholder* esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, etc.). Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte".

5.19.6.

Pur riconoscendo l'estrema importanza del confronto con le OSC, quale strumento utile per limitare quanto più possibile l'autoreferenzialità delle pubbliche amministrazioni, si segnala la difficoltà di attuare tale interlocuzione (CODAU) e si suggerisce di:

- sviluppare le relazioni tra PPAA e organizzazioni della società civile nell'ambito della *Community Open Government* e del Forum *Multistakeholders* OGP recentemente istituito (RPCT Regione Liguria);
- tenere confronti pubblico/privati su specifiche tematiche (ed es. in materia di conflitto di interesse, adempimenti trasparenza, appalti, etc) (RPCT Mise) e durante i quali, dove aver comunicato le rispettive responsabilità/obiettivi, si fa un riesame dei risultati raggiunti e/o di eventuali criticità/aree di miglioramento nelle aree a maggior rischio (Transparency).

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione ha proposto di illustrare in specifici incontri i contenuti di Piano prima della sua approvazione.

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Circa il suggerimento formulato dalla Regione Liguria, le indicazioni fornite ricalcano quanto già in essere nell'ambito dell'iniziativa della community di OGP Italia (OGPIT), coordinata da ANAC, cui si sta dando attuazione.

Sono stati invece accolti gli altri due suggerimenti integrando il PNA al § 5.1.1. mediante il riferimento alla realizzazione di incontri anche focalizzati su specifiche tematiche che consentano di far emergere eventuali criticità e suggerire aree di miglioramento, consentendo così all'ente, qualora necessario, di apportare gli opportuni correttivi ed integrazioni.

5.19.7

Diverse le osservazioni in cui in diverso modo si mette in dubbio il ruolo degli *stakeholder*.

Alcuni soggetti che non hanno dato il consenso alla pubblicazione precisano che:

- sono privi delle conoscenze tecniche per incidere sulla programmazione del monitoraggio complessivo;
- sarebbero più utili in fase di programmazione piuttosto che in quella di monitoraggio (si fa l'esempio della stipula di Patti di Integrità con OSC);

Per altri soggetti sarebbe utile:

- capire quale sia contributo effettivo della società civile e che grado di autonomia le amministrazioni avrebbero nella scelta di chi coinvolgere (**RPCT Giunta Regionale-Regione Emilia-Romagna**);
- verificare se il coinvolgimento della società civile sia realizzabile relativamente alle misure prettamente anticorruptive e proporre nel PNA degli esempi di modalità di coinvolgimento, magari differenziandole a seconda della tipologia di *stakeholder* (es. cittadino, associazione, centro di ricerca, ecc...) (**REACT SRL**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

Circa l'asserita inadeguatezza delle competenze degli *stakeholders*, l'osservazione, non sostenuta da utili elementi di fatto, non è in linea con quanto invece osservato in altri contributi, in cui si esprime apprezzamento per un maggior coinvolgimento degli stessi oltre che delle OSC che si propongono per tale ruolo.

Si rappresenta inoltre che l'Autorità ha sempre sostenuto l'importanza del coinvolgimento degli *stakeholder* e delle OSC tanto nella fase di programmazione che in quella di monitoraggio. Essi rappresentano infatti un valido aiuto non solo in termini di nuove proposte, ma anche per rilevare profili non valutati o ritenuti importanti dall'amministrazione/ente.

In merito a quale sia effettivamente il coinvolgimento delle OSC, si rammenta che nel PNA 2013, ad esempio il DFP aveva precisato al § 3.1.14 che le pubbliche amministrazioni dovessero valutare *“l'utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione”*. Era stato altresì raccomandato che le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento dovessero essere pubblicizzate in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori.

Anche nel PNA 2016 era stata suggerita l'apertura verso il pubblico, intendendola come valido ausilio per rispondere all'esigenza di informazione della società civile e coinvolgere i cittadini in una forma di controllo sociale diffuso.

Ciò posto, si è ritenuto di fornire al § 5.1.1. specifici esempi di modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* (in materia di conflitto di interesse, adempimenti trasparenza, appalti pubblici, stato di evoluzione dei progetti, modello di *governance*).

5.19.8

Si osserva che l'effettivo funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione sia anche frutto dell'unione tra un monitoraggio istituzionale e quello civico. Si porta l'esempio del comune di Grugliasco, il cui ultimo PTPCT reca un allegato, *“E) Una Bussola per cittadine e cittadini: come leggere il (e prepararsi a partecipare al PTPCT del Comune di Grugliasco”*.

In merito alle modalità di confronto con la società civile si precisa che:

- lo stesso deve essere strutturato e organizzato in tempi e forme certe, durante tutto il corso della redazione del PIAO;
- deve concentrarsi in particolare sulle seguenti - e particolarmente delicate - fasi: analisi di contesto - programmazione delle misure - consultazione finale;
- va adeguatamente pubblicizzato nella home, nelle pagine stampa e social degli enti e nei giornali locali e non tramite link a pagine di difficile consultazione da parte del cittadino (**Libera**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Viene citata l'esperienza del Comune di Grugliasco, senza addurre ulteriori informazioni. Tuttavia, in esito ad una verifica svolta dall'Autorità sul sito del comune, si è evinto che il PTPCT è stato realizzato insieme alla società civile, e quindi si è ritenuto di fare riferimento alla prassi in esame in una nota, al § 5.3.

5.19.9

Si rappresentano come esperienze particolarmente positive di proficua interlocuzione con i rappresentanti del sistema produttivo nazionale quelle che il Ministero ha avuto negli ultimi anni su: a) gli obiettivi e risultati di performance e b) il nuovo Codice di Comportamento (RPCT Mise).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

In assenza di dettagli non è stato possibile valutare pienamente la proposta e integrare il testo sotto questo profilo. Sarebbe stato infatti utile capire come questa interlocuzione sia stata sviluppata, soprattutto per quanto attiene al confronto con la società civile su obiettivi e risultati di performance.

Quanto al coinvolgimento degli attori esterni in fase di approvazione codice di comportamento si ricorda che la procedura aperta alla partecipazione per l'adozione dei codici di comportamento delle amministrazioni è prevista per legge (cfr. art. 1, co. 44, legge 190/2012).

5.19.10

Si ritiene che la società civile possa verificare con un occhio esterno, terzo, l'efficacia e l'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza. Sebbene questo sia un obiettivo ancora da realizzare compiutamente, si potrebbe inserire comunque già da ora nel PNA un riferimento a questo forma di collaborazione, al fine di prevederne una migliore definizione in futuro. **(Libera)**

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Le valutazioni dell'osservante sono già in linea con quanto precisato dall'Autorità al § 5.3 in merito al ruolo primario che va riconosciuto agli *stakeholder* e alla società civile.

5.19.11

Si evidenzia che la valutazione del livello di soddisfazione degli utenti - che consente all'amministrazione di mettere in discussione il proprio operato e di apportare gli opportuni correttivi e aggiustamenti - è attività tipica della funzione di controllo strategico che difficilmente genera informazioni utili sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione. Se l'anticorruzione preserva il valore pubblico, si chiede in che modo la soddisfazione degli utenti e dei cittadini possa essere utile al monitoraggio. Si ritiene sia più utile far confluire questa indicazione nel monitoraggio integrato. **(RPCT Regione Sardegna).**

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

La Regione ritiene che il suggerimento come quello che attiene alla previsione di strumenti per valutare il livello di soddisfazione degli utenti sia più consona all'attività di monitoraggio integrato che a quello sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

Va considerato che l'art. 6 del DL 80/2021 e l'art. 5 del DM 132/2022 prevedono che nel PIAO siano definite le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso le rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi. Ferma restando la competenza del DFP a dettare indicazioni sul monitoraggio integrato sul PIAO, si è ritenuto, ai fini di completezza, di richiamare le citate previsioni in nota alla fine del § 5.3. sul monitoraggio complessivo sul PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, ove si suggerisce l'adozione di "*strumenti per valutare il livello di soddisfazione degli utenti*".

5.19.12

Si ritiene che l'esperienza civica sul monitoraggio degli indicatori di trasparenza sia ormai radicata ma si considera utile indicare azioni in correlazione tra monitoraggio civico e istituzionale e in particolare sul PNRR. Si suggerisce a tal proposito l'istituzione di tavoli di confronto per valutare come realizzarlo **(Libera e Libenter)** e l'utilizzo della griglia di Libenter **(Libenter)**. Si ritengono altresì poco chiari gli strumenti di sanzione in capo a RPCT **(Libera)**.

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

In merito al monitoraggio di progetti di PNRR si evidenzia che indicazioni sul punto - in termini di controllo e di rendicontazione delle spese e delle attività svolte da parte delle Amministrazioni centrali, soggetti attuatori e MEF- sono indicate nelle LLGG guida MEF di cui alla circolare 30/2022 "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e in quelle

recanti “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” di ottobre 2022”, cui si rinvia.

Quanto agli altri profili oggetto di osservazione, in assenza di utili esemplificazioni sulle azioni in correlazione tra monitoraggio civico e istituzionale e in mancanza di indicazioni specifiche sull’istituzione di tavoli di confronto e sulla griglia Libenter (non allegata), si è ritenuto di non integrare il testo del PNA. Sono state considerate sufficienti anche le indicazioni fornite all’allegato 3 al PNA (§ 1.8.2.). in merito agli strumenti a disposizione del RPCT nel caso di violazione obblighi di pubblicazione.

5.20. Pantouflage

Si premette che la valutazione delle osservazioni ricevute sul tema è stata effettuata tenendo conto che il PNA è la sede in cui l’Autorità fornisce alcuni chiarimenti e indica ai RPCT delle amministrazioni/enti misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage*. L’esame di tutti gli altri aspetti, sia sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di tali misure e strumenti, che quindi sono stati esaminati nel PNA - sia procedurali, sarà oggetto di successive e specifiche Linee Guida e/o atti che l’Autorità intenderà adottare a seguito di ulteriori approfondimenti.

5.20.1.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione viene suggerito di aggiungere alla tabella sui “soggetti che esercitano poteri autoritativi e negoziali” i dipendenti che collaborano all’istruttoria per la predisposizione dei Capitolati d’appalto e i soggetti che svolgono le funzioni di RUP e DEC (**dipendente pubblico Azienda ospedaliera universitaria Foggia**).

Si ritiene debbano essere esclusi quei dipendenti che partecipano esclusivamente all’istruttoria del procedimento, anche qualora tenuti al rilascio di pareri non obbligatori sulla base di regole interne all’amministrazione. Si ritiene quindi di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’istituto ai soli dipendenti pubblici che esercitano poteri autoritativi e negoziali rilevanti, in ragione di compiti peculiari, caratterizzati da un margine decisionale esclusivo e riservato, che agiscono in modo autonomo, concreto ed effettivo. In ogni caso, la scelta è rimessa all’amministrazione sulla base di un’analisi del rischio che tenga conto dell’effettivo margine di discrezionalità del dipendente, nonché del livello di rischio residuo del processo. Si rileva anche che in talune amministrazioni l’adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario - quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere - è rivolta a una moltitudine di soggetti privati con conseguente limitazione del diritto di scelta del lavoro del dipendente cessato (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione osserva poi che potrebbe essere utile specificare meglio le fattispecie nelle quali la disciplina trova applicazione nei confronti delle figure apicali.

Al fine di chiarire ulteriormente l’ambito di applicazione della norma, anche alla luce di alcune segnalazioni pervenute come RPCT, si propone altresì di valutare di aggiungere un’ulteriore esemplificazione, in modo da includere tra le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento (e quindi sul provvedimento finale), anche quella dei funzionari che svolgono ispezioni e verifiche nei confronti degli operatori economici (**RPCT Agenzia delle Dogane e dei monopoli**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Si è ritenuto che il PNA non sia la sede per la trattazione delle questioni sollevate, rimettendosi ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la determinazione dei criteri per l’individuazione, ai fini del divieto di *pantouflage*, degli atti e comportamenti adottati nell’ambito di procedimenti implicanti l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

5.20.2

Sempre in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione ha rappresentato la mancanza di un riferimento al *pantouflage* nelle società in controllo pubblico e la necessità di chiarire meglio l’applicazione dell’istituto nelle società *in house*. Inoltre, altri hanno evidenziato che all’interno della sezione dedicata al *pantouflage*, emerge la mancata trattazione della possibilità per un ex dipendente pubblico di essere assunto da una società appartenente al gruppo, o che è a capo del gruppo, di cui fa parte la società nei cui confronti l’ex dipendente abbia esercitato poteri autoritativi (**REACT SRL**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

In merito ai chiarimenti sull’applicazione dell’istituto alle società *in house* e in controllo pubblico nonché alle società appartenenti ad un gruppo societario si è ritenuto che il PNA non sia la sede per approfondire tali aspetti, rimettendosi ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la trattazione delle suddette questioni.

5.20.3

Si chiede di chiarire se il divieto di assunzione sia valido relativamente sia agli incarichi a titolo oneroso sia a titolo gratuito (REACT SRL).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Si è ritenuto che il PNA non sia la sede per la trattazione delle questioni sollevate, rimettendosi ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione- l'esame della questione.

5.20.4

Si reputa che il criterio della discrezionalità non sia utile nel determinare l'esistenza di una situazione di *pantouflage* o meno, per i seguenti motivi:

1. ricorrendo a tale criterio si pone l'esigenza di un accertamento circa la sua sussistenza. In un momento storico in cui si lavora per la semplificazione, ciò rischierebbe, invece, di aggravare il procedimento;
2. sarebbe necessario un accertamento caso per caso della sua sussistenza, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo della semplificazione e potrebbe tradursi in un "accertamento diabolico", molto difficile da perfezionare;
3. l'applicazione di tale criterio escluderebbe di fatto dal divieto di *pantouflage* soggetti che non hanno potere discrezionale quali i vertici della PA (per esempio i Segretari Generali, i Capi di Dipartimento).

Si suggerisce di individuare un elemento oggettivo per distinguere le ipotesi di discrezionalità delle funzioni esercitate. Ad esempio, il tipo di funzione ricoperta. Occorre infatti tener presente che le figure che con il criterio della discrezionalità sarebbero sottratte alla valutazione circa la situazione di *pantouflage*, pur non avendo potere di firma, in alcuni casi possono tuttavia condizionare l'ente in misura rilevante (**Transparency, Libenter**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Attese le criticità rilevate, nel PNA 2022 si è valutato di eliminare il riferimento alla discrezionalità quale elemento caratterizzante l'esercizio del potere autoritativo e negoziale ai fini dell'applicazione del divieto di *pantouflage*. In ogni caso, il tema dell'esercizio di tali poteri sarà affrontato in sede di LLGG (cfr. osservazione 5.20.1).

5.20.5

Con riferimento alle proposte di misure da inserire nei codici di comportamento o nei PTPCT, si è osservato che:

- 1) l'azione risarcitoria nei confronti degli ex dipendenti che hanno violato il divieto può essere avviata dall'ente a prescindere dal fatto che tale possibilità sia prevista nella dichiarazione rilasciata dal dipendente, sulla base delle valutazioni svolte in occasione del verificarsi della violazione;
- 2) si contesta l'utilità della seguente misura prevista nel PNA: "*nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio o dall'incarico un dipendente si rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione anti-pantouflage, l'acquisizione di una dichiarazione del dipendente che sta per terminare il rapporto con l'amministrazione di essere stato informato del divieto di pantouflage*". Ciò in quanto si ritiene che tale misura potrebbe risultare superflua se (idealmente) il dipendente fosse già stato sanzionato (REACT SRL). Si ritiene pertanto che ove il dipendente "si rifiuti di firmare la dichiarazione anti-pantouflage", si potrebbe reputare sufficiente l'invio di una nota informativa da parte dell'amministrazione secondo modalità che ne provino l'effettiva ricezione da parte del dipendente (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**);
- 3) potrebbe essere precisata la nozione di "incarico di consulenza", in quanto utilizzata per la prima volta con riferimento al *pantouflage*. Si potrebbe eventualmente sostituire tale termine con il riferimento agli incarichi relativi ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro autonomo, in conformità al d.lgs. 39/2013;
- 4) non sarebbe opportuno inserire un richiamo esplicito alle sanzioni per mancato rispetto del divieto negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, in quanto atti da ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della norma (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'osservazione n. 1) è in parte già implicita nel PNA in cui è stato, infatti, precisato che l'inserimento di un riferimento ad un'eventuale azione risarcitoria è da intendersi come esempio ed è comunque rimessa alla valutazione dell'amministrazione.

In merito all'osservazione n. 4) nel PNA si è già valutato che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione anche gli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati. Ciò giustifica la previsione di una misura specifica a riguardo. Non si è quindi ritenuto di modificare il testo.

➤ **Parzialmente accolta**

L'opzione 2) è stata ritenuta in parte condivisibile. Pertanto il PNA, § 3.1 sul *pantouflage* è stato modificato prevedendo l'inserimento nei Codici di comportamento di *“un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage”*.

Alla luce dell'osservazione si è comunque ritenuto opportuno modificare il § 3.1 per meglio precisare che: *“Laddove l'amministrazione integri il Codice di comportamento con il dovere di sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si assume tale impegno, la violazione di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare.*

Laddove, invece, l'amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio”.

➤ **Accolta**

L'osservazione n. 3) è apparsa in linea con la posizione assunta da ANAC. L'Autorità, infatti, nel PNA - in conformità con quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013 - ha chiarito che il divieto di *pantouflage* si applica anche *“ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo”*. Potrebbero essere ricompresi, quindi, anche gli incarichi di consulenza e di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto si è modificato il testo del PNA, sostituendo l'espressione *“incarico di consulenza”* con *“soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013”* (cfr. § 3.1).

5.20.6.

Si ritiene condivisibile la proposta di inserire nel Codice di comportamento un dovere di comunicazione da parte del dipendente pubblico che riceva proposte o abbia contatti con soggetti privati in vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale. Sarebbe opportuno però che tale previsione fosse declinata da ANAC in modo dettagliato. Con riferimento al trattamento dei dati personali, si auspica l'intervento del legislatore atto a determinare un titolo legittimamente al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali (OIV SSR Emilia Romagna).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

La richiesta di declinare in modo dettagliato la misura relativa alla previsione di un dovere di comunicazione da parte del dipendente pubblico che riceva proposte o abbia contatti con soggetti privati in vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale è apparsa poco sostenibile, tenuto conto che l'eterogeneità degli impieghi che potrebbero essere offerti non rende agevole un'esemplificazione/elencazione di tali proposte.

5.20.7

Relativamente alle misure da inserire nel Codice di comportamento, può essere più utile prevedere la sottoscrizione di una dichiarazione anti-*pantouflage* al momento dell'assunzione del dipendente e non nei *“mesi precedenti”* alla cessazione del servizio, così come attualmente previsto nel PNA. Ciò permetterebbe al dipendente di essere pienamente consapevole del divieto. A ciò si aggiunga che l'indicazione temporale fornita da ANAC risulta poco precisa e quindi difficilmente verificabile ai fini di eventuali sanzioni disciplinari (REACT SRL).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Si fa presente che ANAC nel PNA ha già previsto fra le misure da inserire nei PTPCT *“l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage”*.

Per quanto riguarda l'indicazione generica "nei mesi precedenti alla cessazione dal servizio", il testo è stato integrato, precisando che la sottoscrizione della dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* debba avvenire entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione.

5.20.8

Con riferimento al paragrafo 3.1, in cui si segnala "l'adozione da parte dell'Agenzia delle Dogane, di una specifica direttiva che prevede di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto di *pantouflage*", è stato precisato da parte della stessa Agenzia, che nell'ambito del proprio PTPCT 2022-2024 non è stata più fatta menzione di tale direttiva (di cui era stata invece raccomandata l'adozione nel primo PNA 2013) anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali che hanno chiarito il ruolo e i poteri di accertamento e sanzionatori attribuiti ad ANAC in caso di violazione del divieto (**RPCT Agenzia delle Dogane a titolo personale**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Con riguardo al caso specifico dell'Agenzia delle Dogane si è eliminato dal § 3.1 del PNA nella parte relativa al *Pantouflage*, il riferimento a tale buona pratica in quanto - come rappresentato - la stessa è stata considerata superata.

5.20.10

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione, suggerisce le seguenti misure preventive del *pantouflage*:

- a) acquisizione della dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* sia all'atto dell'assunzione che prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- b) pubblicazione sul sito del CV dei dirigenti cessati;
- c) previsione nei bandi di gara dell'obbligo di presentare la dichiarazione - da parte dell'operatore economico - di non aver stipulato contratti di lavoro o non aver attribuito incarichi agli ex dipendenti;
- d) "consulenza ad ex dipendenti sul divieto".

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

La proposta di cui alla lettera a) appare in linea con quanto previsto nel PNA. L'Autorità, infatti, fra le misure ha già suggerito di inserire nei contratti di assunzione del personale sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage* e di integrare il Codice di comportamento con un dovere per il dipendente di sottoscrivere una dichiarazione.

In ogni caso, sono state apportate alcune modifiche al § 3.1, prevedendo il rilascio della dichiarazione entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico) nonché la misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

➤ Non Accolta

Si è ritenuto che la proposta di cui alla lettera b) - pur essendo in linea con l'art. 14, commi 1, lett. b), 1-bis e 2 del d.lgs. 33/2013 - potrebbe essere poco utile ai fini della verifica sul rispetto del divieto di *pantouflage* in quanto il citato decreto non prevede un obbligo di aggiornamento dei dati in esame. Il CV, quindi, non potrebbe dare conto degli eventuali incarichi attribuiti al soggetto dopo la cessazione dall'incarico. Inoltre, l'obbligo di pubblicazione in esame riguarda solo i "titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali". Per tutti gli altri soggetti oltre a mancare un'espressa previsione normativa, si porrebbe anche un problema di tutela della privacy, in quanto trattasi di dati personali soggetti alla disciplina di cui al GDPR.

➤ Non Accolta

La proposta di cui alla lettera c) è in linea con quanto già previsto dall'Autorità al § 3.1 del PNA.

➤ Accolta

La proposta di cui alla lett. d), invece, è stata accolta, includendo al § 3.1. tra le misure, da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche la "previsione di specifica consulenza e/o supporto da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto".

5.20.11

Con riferimento ai soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti in controllo pubblico ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del d.lgs. 39/2013, si chiede di chiarire chi sia il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di *pantouflage* da parte di tali incaricati: in particolare, se si tratta della Pubblica Amministrazione che provvede alla nomina ovvero dell'ente (pubblico economico o di diritto privato in controllo) presso il quale l'incaricato ricoprirà il ruolo (**RPCT e SG comune di Modena**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Nella delibera n. 833 del 2016 ANAC, con riferimento alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013, ha chiarito che è l'organo conferente l'incarico ad acquisire le dichiarazioni e ad effettuare le relative verifiche. Per analogia, anche con riguardo al *pantouflage* quindi si potrebbe ritenere che il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni sia la PA che provvede alla nomina. Per quanto riguarda, invece, le verifiche e i controlli sul rispetto del divieto di *pantouflage* si evidenzia che non possono che ricadere sull'ente presso il quale l'incaricato ha ricoperto il proprio ruolo. Ciò in quanto solo l'ente può valutare in concreto l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte di tale soggetto.

Il suggerimento è stato accolto, inserendo al § 3.2 una precisazione volta a chiarire che *“il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di pantouflage da rendere al momento della nomina è l'amministrazione conferente l'incarico mentre il soggetto deputato alle verifiche sulle dichiarazioni è l'ente presso cui l'incarico è stato svolto”*.

5.20.12

Si evidenzia l'importanza di adeguate attività di informazione/sensibilizzazione nel corso dell'espletamento dell'incarico, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato ed autonomo, che per loro natura rendono più probabile un successivo reimpiego nel settore privato (**MISE**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Il suggerimento è stato accolto ed il testo del PNA integrato con un richiamo alla *“previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti nel corso dell'espletamento dell'incarico”*.

5.20.13

Si osserva che l'Ufficio deputato alle verifiche sul *pantouflage* dovrebbe essere definito dall'amministrazione nel PTPCT/PIAO ovvero in apposito atto sulle modalità di effettuazione dei controlli. Tale Ufficio potrà avvalersi della consulenza del RPCT in caso di dubbi o necessità (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). È stata da altri segnalata la difficoltà per il RPCT di svolgere verifiche, non avendo questi le informazioni necessarie, e che sarebbe opportuno affidare tale attività ad altri soggetti (dirigenti dell'ufficio del personale e il dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente) (**RPCT e SG comune di Modena**).

Per alcuni inoltre non appare coerente con il ruolo del RPCT attribuirgli direttamente, in sede di PNA, funzioni di controllo presso l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di materia di tipica competenza delle strutture che gestiscono le risorse umane. (**RPCT Regione Emilia Romagna**). Per altri il RPCT dovrebbe svolgere solo un ruolo di supervisore, in fase di monitoraggio, delle attività di controllo che devono essere poste in essere dall'ufficio del personale e dall'ufficio competente in materia di contratti (**RPCT Regione Toscana**). Inoltre si nutre qualche perplessità rispetto alla legittimità delle modalità di controllo che il RPCT dovrebbe attuare (es. controlli presso Agenzia delle Entrate) (**Regione Umbria**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Alla luce delle osservazioni si è ritenuto di valorizzare al § 3.2 sul *pantouflage* il ruolo degli uffici del personale che - in un'ottica di collaborazione - potrebbero trasmettere al RPCT le informazioni di cui questi ha bisogno per le sue verifiche.

5.20.14

Con riferimento al modello operativo proposto per la verifica del divieto di *pantouflage* sono state formulate le seguenti osservazioni:

Alcuni, tra cui anche soggetti che non hanno dato il consenso alla pubblicazione, denunciano la difficile attuazione e scarsa sostenibilità del sistema delle dichiarazioni annuali in quanto:

- a) la platea dei soggetti interessati rispetto ai quali occorrerebbe comunque indagare, caso per caso, la concreta presenza dei requisiti per l'applicazione del divieto, è ampia (**Regione Liguria**);

b) non è chiaro a che titolo l'amministrazione imponga un obbligo di trasmissione di tali dichiarazioni e utilizzi le stesse. Si ritiene quindi sufficiente una dichiarazione di impegno anteriore alla cessazione o un apposito avviso che rammenti al dipendente pensionando la previsione normativa e le sanzioni connesse al *pantouflage* (Regione Liguria, RPCT Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA).

c) si tratterebbe di una soluzione difficilmente coercibile (dipendente pubblico Azienda ospedaliera universitaria).

Si rileva poi che il dipendente che trasgredisce al divieto di *pantouflage* è soggetto alle sole sanzioni previste dalla norma ovvero, in caso di dichiarazione mendace, dal D.P.R. 445/2000, e non anche a sanzioni disciplinari (Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA).

Altri, tra cui un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione, sostengono che il sistema delle dichiarazioni non è previsto dal dettato normativo e, quindi, si ritiene necessario l'intervento del legislatore anche per superare il problema dell'individuazione di un titolo legittimante al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali. (OIV SSR Emilia Romagna,).

Ad avviso di alcuni ancora il modello operativo proposto è un ulteriore aggravio per il RPCT e la sua struttura di supporto ed implicherebbe la necessità di adeguata dotazione di personale a supporto di questi ultimi e degli uffici affidatari della misura. I prospettati controlli aggraverebbero gli adempimenti e sono di dubbia efficacia (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Si osserva inoltre che non appare idoneo ad alleviare il carico per le amministrazioni limitare il controllo annuale a una percentuale, comunque alta, del 30%. Per altri il campione da sottoporre a controllo dovrebbe essere definito dalle amministrazioni in conformità alle proprie disposizioni interne sull'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché tenendo altresì conto delle dimensioni dell'ente e delle risorse umane disponibili, anche in considerazione dell'indirizzo dell'Autorità di incaricare il RPCT di tali controlli. Non si condivide quindi l'indicazione fornita da ANAC circa il campione di dichiarazioni da sottoporre a verifica pari ad almeno il 30%. Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione ritiene poi che la percentuale sia troppo elevata e di difficile attuazione nelle amministrazioni/enti di grandi dimensioni con elevati flussi di personale che cessa dal servizio (Regione Umbria, RPCT Regione Emilia Romagna, RPCT Giunta regionale Abruzzo).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

L'Autorità ha ritenuto in parte condivisibili dette osservazioni. In particolare nel PNA è stato modificato il sistema delle dichiarazioni da rendere da parte dell'ex dipendente stralciando i riferimenti al fatto che le dichiarazioni debbano essere rese annualmente nel triennio successivo alla cessazione dal servizio e ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il modello attuale prevede infatti l'inserimento nei Codici di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*.

Si precisa, comunque, che il modello concepito da ANAC (dichiarazioni e verifiche) al fine di rafforzare l'intero sistema di prevenzione in materia di *pantouflage*, è adattabile dalle diverse PPAA sulla base delle proprie caratteristiche e della propria organizzazione.

L'osservazione relativa alle sanzioni applicabili in caso di violazione non risulta in linea con la posizione assunta dall'Autorità. La sanzione disciplinare, infatti, si applica solo nel caso di mancato rispetto degli impegni contenuti nei codici di comportamento. Nel caso di falsa dichiarazione si applicano invece le sanzioni di cui agli artt. 73 e ss. del D.P.R. 445/2000.

➤ Accolta

Con riferimento al campione di dichiarazioni da sottoporre a verifica, tenuto conto del fatto che il D.P.R. 445/2000 non definisce alcuna percentuale di dichiarazioni da sottoporre a verifica, limitandosi a precisare, all'art. 71, che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 ..." e che la medesima precisazione emerge anche dalle LLGG del MEF di cui alla circolare 30/2012 (al §3.5), si è modificato il testo del PNA. In particolare, si è suggerito al § 3.2. che le amministrazioni indichino nei propri Piani almeno la percentuale minima del campione di dichiarazioni che intendono sottoporre a verifica.

Si ritiene che il sistema suggerito da ANAC per le verifiche sul *pantouflage* debba essere meglio definito. Per l'interrogazione di banche dati o amministrazioni pubbliche, si suggerisce di prevedere anche:

- a) una verifica sulla SAP_Scheda anagrafico-professionale del dipendente (disponibile presso il Centro per l'impiego del comune di domicilio), per verificare rapporti di lavoro dipendente instaurati nel triennio successivo alla cessazione. In tal caso si incroceranno i dati di eventuali datori di lavoro con le attività dell'ufficio;
- b) una consultazione del c.d. Estratto conto contributivo/previdenziale presso l'INPS per verificare eventuali versamenti contributivi/previdenziali del lavoratore, riferiti al triennio successivo alla cessazione (lavoro dipendente, artigiano, commerciante, autonomo con gestione separata, parasubordinato etc);
- c) una verifica su INI-PEC_Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) del Ministero dello Sviluppo Economico, per verificare tramite il codice fiscale, se l'ex-dipendente risulti intestatario di una PEC associata ad esercizio di attività libero professionale sul territorio italiano (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ parzialmente accolta

L'Autorità nel PNA ha precisato che l'interrogazione può riguardare esclusivamente banche dati liberamente accessibili da parte dell'amministrazione.

In esito ad una verifica svolta, si è ritenuto che le BD di cui alle lett. a) e b) non possono essere interrogate al fine di effettuare le verifiche sul *pantouflage* in quanto non sono liberamente accessibili (in un caso è infatti necessario un accreditamento da parte dell'operatore regionale, CPI o cittadino; nell'altro è necessaria un'autenticazione mediante SPID, CIE o CNS e, comunque, la ricerca può avvenire a titolo personale e non può avere ad oggetto dati di terzi).

La proposta di cui alla lett. c), invece, è stata accolta in quanto INI-PEC, Indice Nazionale degli Indirizzi PEC del MISE, è una BD liberamente accessibile. Pertanto si è integrato il testo del PNA nella sezione dedicata al *pantouflage*, § 3.2, sotto paragrafi 2 e 3 con il riferimento anche a suddetta BD.

5.20.16

Si ritiene che debbano essere meglio chiariti gli elementi minimi essenziali per poter trasmettere la "segnalazione qualificata ad ANAC" in caso di "risposta affermativa da parte di AdE" (RPCT Regione Sardegna).

Opzione scelta

➤ Accolta

Il profilo è stato valutato anche alla luce del regolamento ANAC del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" il quale nel definire le segnalazioni da archiviare precisa che la segnalazione non verrà presa in considerazione in caso sia/abbia: a) manifesta infondatezza; b) contenuto generico; c) dati per i quali non è previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione; d) manifesta incompetenza dell'Autorità; e) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante. Tenuto conto di quanto precisato nel regolamento si è pertanto inserita al § 3.2, sotto paragrafo 2 "Verifiche in caso di omessa dichiarazione" "accanto all'espressione "segnalazione qualificata", la seguente nota a piè di pagina:

"per segnalazione qualificata è da intendersi una dichiarazione che abbia i seguenti requisiti: a) fondatezza; b) completa; c) oggetto rientrante nella competenza dell'Autorità; d) non fondata su questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante".

Per quel che attiene invece al profilo della richiesta di informazioni all'AdE si rinvia all'osservazione 5.17.17.

5.20.17

In merito a quanto proposto nel PNA circa la possibilità per il RPCT di richiedere all'Agenzia delle Entrate (AdE) l'eventuale sussistenza dei redditi da lavoro dell'ex dipendente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si osserva che:

- a) il riferimento all'art. 6 del regolamento citato non è una base giuridica sufficiente per il trattamento dei dati sui dipendenti cessati. Tale base giuridica, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, dovrebbe infatti essere esplicitata in una norma di legge o di regolamento o un atto amministrativo generale che sia motivato dall'interesse pubblico rilevante collegato al contrasto del fenomeno del *pantouflage*. Considerato che al momento non è individuabile una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente detto trattamento, appare opportuno che in via preliminare ciascuna amministrazione/ente disciplini l'attività in esame attraverso la predisposizione di un proprio atto amministrativo generale (AdE);

- b) in merito al suggerimento per le amministrazioni centrali/di grandi dimensioni di firmare convenzioni e protocolli di intesa con AdE, INPS o Guardia di Finanza per agevolare l'interoperabilità dei sistemi informativi e la verifica dell'attuazione delle misure, AdE conferma di aver già stipulato convenzioni con la maggior parte delle amministrazioni centrali e locali per la consultazione dei dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria. Tali convenzioni potranno essere integrate al fine di prevedere l'accesso ai dati reddituali dei dipendenti cessati per le specifiche finalità di contrasto al fenomeno del *pantouflage* (AdE).
- Sul punto sono pervenute anche altre osservazioni:

- Alcuni hanno ritenuto che la richiesta alla AdE relativa alla sussistenza dei redditi potrebbe non essere "risolutiva" in quanto andrebbe estesa anche nei confronti dei soggetti che hanno erogato il compenso. Fermo restando che la comunicazione dei dati andrebbe fatta secondo una valida base giuridica (legge o regolamento o atto amministrativo generale), si ritiene che, qualora le informazioni sui soggetti contengano anche dati di particolari categorie, ai sensi dell'art. 9 del GDPR, quali quelle riferite ai soggetti che erogano i compensi, sarebbe necessario altresì precisare la base giuridica per ogni categoria di dati personali, nonché le norme di legge o regolamento o atto amministrativo generale sul quale si fonda il trattamento, nonché valutare una richiesta di parere sul punto al Garante privacy (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).
- Altri hanno contestato la compatibilità del modello operativo per le verifiche con la normativa sulla privacy, soprattutto in caso di mancato rilascio della dichiarazione di impegno (**Dipendente pubblico ARPAT**).
- Altri ancora hanno suggerito - in luogo della richiesta all'Agenzia delle Entrate di redditi da lavoro dell'ex dipendente - di attivare una convenzione tra ANAC e l'Agenzia delle Entrate che consenta l'interrogazione diretta di SIATEL Punto Fisco 2.0 per lo specifico fine delle verifiche anti-*pantouflage*. (**RPCT Regione Sardegna**)

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Rispetto alle osservazioni di cui ai punti a) e b) in attesa di ulteriori approfondimenti, anche con il Garante per la protezione dei dati personali, si è ritenuto, in questa fase, di eliminare dal testo del PNA al § 3.2. sotto paragrafi 2 e 3 e 5, il riferimento alla possibilità per il RPCT di richiedere all'Agenzia delle Entrate (AdE) l'eventuale sussistenza dei redditi da lavoro dell'ex dipendente.

Tale riferimento è stato eliminato anche nell'Allegato 3 del PNA, al § 1.8.4.

➤ Non accolta

L'osservazione relativa all'estensione della verifica ai soggetti che hanno erogato il compenso non si ritiene condivisibile. Ciò in quanto si tratterebbe di un onere sproporzionato per l'amministrazione posto che si tratta di una grande mole di soggetti (cfr. *considerandum* 39 GDPR).

5.20.18

La previsione di controlli realizzati dall'Agenzia delle Entrate, tramite le proprie banche dati, potrebbe permettere di ideare un'ulteriore e più efficace tipologia di controllo: infatti sarebbe auspicabile prevedere controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o di interrogare le banche dati dell'Agenzia per verificare eventuali incarichi successivi alla cessazione del rapporto con la PA. Inoltre, eventuali ostacoli legati al carattere "sensibile" dei dati contenuti nei database dell'Agenzia delle Entrate potrebbero essere superati richiedendo al dipendente, contestualmente all'assunzione nella PA, il consenso alla consultazione di tali banca dati (**REACT SRL**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

La prima delle due osservazioni non risulta condivisibile in quanto ANAC non può attribuire, in assenza di un'espressa previsione normativa, nel PNA un potere di controllo all'AdE.

Per quanto concerne il consenso al trattamento dei dati personali, come chiarito dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, il consenso dell'interessato non può ritenersi sufficiente a legittimare un trattamento in quanto è comunque necessaria una idonea base giuridica da individuarsi in una legge, regolamento o atto amministrativo generale (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003).

5.20.19

Le incertezze applicative che connotano l'istituto sono risolvibili solo con una norma in quanto un atto di fonte gerarchicamente inferiore quale il PNA non può introdurre adempimenti non previsti a livello normativo (**Dipendente pubblico ARPAT**).

Opzione scelta

➤ **Non Accolta**

Ferma restando la necessità di un intervento del legislatore, nel presente PNA l'Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage*. Tutti gli aspetti sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA - e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intenda adottare.

6. Sintesi delle principali osservazioni e relative opzioni scelte relative alla Parte Speciale del PNA

Si riportano di seguito le principali questioni emerse dall'analisi delle osservazioni ricevute con riguardo alla parte speciale del PNA, con le relative valutazioni formulate dall'Autorità.

6.1 Disciplina derogatoria

6.1.1.

Rispetto ai possibili eventi rischiosi e alle misure indicate dall'Autorità con riguardo alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge n. 76/2020, si è suggerito per gli affidamenti sotto-soglia (**dipendente AOU Foggia**):

- a) pubblicazione elenco dei RUP con indicazione del nome e dei contratti di cui è RUP;
- b) verifica del rispetto/non superamento dell'importo determinato nell'atto di affidamento/contratto;
- c) monitoraggio semestrale degli affidamenti compresi quelli degli ultimi dodici mesi riferiti a OE affidatari di più di un contratto.

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Le misure suggerite per gli appalti sotto soglia sono state indicate in apposita nota a piè di pagina n. 68 quale prassi virtuosa. Tali misure sono sottoposte alla valutazione degli enti interessati, laddove compatibili con l'organizzazione interna.

Per gli affidamenti sopra-soglia si è invece suggerito (**dipendente AOU Foggia**):

- a) estrapolazione mediante strumenti informatici degli operatori che hanno ricevuto più di un invito per uno specifico CPV;
- b) fissazione di criteri generali interni per determinare: i) i casi in cui devono essere invitati tutti gli operatori iscritti all'elenco fornitori per una categoria; ii) i casi in cui possono essere invitati operatori nel numero minimo previsto dalla legge; iii) obbligo, da formalizzare e secretare fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di motivare il reinvito (se e quando consentito dalla legge).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Con riferimento al suggerimento circa la estrapolazione mediante strumenti informatici degli operatori che hanno ricevuto più di un invito per uno specifico CPV, si segnala che tra le misure possibili ANAC ha già previsto il tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Si è ritenuto pertanto di non integrare il testo.

➤ **Accolta**

La fissazione di criteri generali da parte della SA da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, etc.) è stata considerata invece una misura utile. La tabella n. 12 (prima n. 15) è stata pertanto integrata con tale misura.

6.1.2.

Si suggerisce di integrare le considerazioni svolte rispetto ai possibili eventi rischiosi e alle misure indicate dall'Autorità con riguardo alle procedure di affidamento di cui agli artt. 48, 49, 50, 53 del decreto-legge n. 77/2021 con riferimenti a (**dipendente AOU Foggia**):

- la pubblicazione del registro contratti affidati in urgenza (art. 48, co. 3);
- la verifica della presenza di "costi occulti" cioè di costi che non sono evidenziati nel progetto di fattibilità o nella progettazione successiva ma che, verosimilmente, saranno sostenuti o che pur evidenziati non sono accuratamente valorizzati (art. 48, co. 5);
- la previsione per cui la comunicazione tempestiva del ricorrere delle circostanze per il premio di accelerazione potrebbe essere anche omessa qualora sia comunque garantita la certezza della data (per. es. verbale sottoscritto scambiato via PEC con annesse fotografie) (art. 50, co. 4).

Si concorda sull'utilità delle *Check list* delle procedure di gara ma si suggerisce che siano informatizzate o gestite con strumenti informatici.

Opzione scelta

➤ Accolta

Le misure suggerite sono state indicate in apposita nota a piè di pagina n. 68 quale prassi virtuosa. Tali misure sono sottoposte alla valutazione degli enti interessati, laddove compatibili con l'organizzazione interna.

6.1.3.

Si richiedono maggiori specificazioni circa la rotazione degli incarichi per specifici affidamenti di servizi a ditte o imprese in appalto per piccoli importi e enti locali di piccole dimensioni. Si propone l'introduzione del tetto economico di 3.000,00 euro per eventualmente derogare la richiesta di rotazione al fine di preservare l'efficacia e l'efficienza del servizio al cittadino appaltato a soggetto esterno all'Amministrazione locale (**Ricercatore Università Sant'Anna di Pisa**)

Opzione scelta

➤ Accolta

L'osservazione è stata accolta con l'inserimento al § 2 della nota a piè di pagina n. 65 ove si è fatto presente che *“Per le misure di rotazione degli affidamenti, per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, la revisione del Codice dei contratti, tuttora in corso, pur mantenendo fermo il rispetto di tale principio, prospetta la possibilità di derogarvi per affidamenti diretti di importo modesto prevedendo a riguardo la soglia di 5000 euro. Tale disposizione, se approvata, rimette comunque la facoltà alle SA di derogare al principio di rotazione. Vale evidenziare che, come anche previsto nella legge 190/2012, il principio della rotazione, anche per il settore dei contratti, resta comunque una importante misura di prevenzione della corruzione”*.

6.1.4.

Si segnala un refuso alla tabella 15 "nota bene" di pag. 78 del PNA posto in consultazione. L'obbligo dell'utilizzazione del solo mercato elettronico non sarebbe in linea con la normativa vigente (vedi comma 450 della legge 296/2006 finanziaria del 2007) (**RPCT Regione Toscana**).

Opzione scelta

➤ Accolta

La suddetta osservazione, che si riferisce probabilmente alla possibilità - pure prevista dalla norma - di ricorrere anche *“ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*, specifica che, nella tabella ora 12, non si è ritenuto di inserire per esigenze di sintesi. A favore di chiarezza si propone di integrare la tabella inserendo anche tale parte della norma.

6.1.5.

Si segnala di difficile attuazione, grande impatto organizzativo e considerevole aggravio di attività da svolgere la funzione di raccordo del RPCT con i RUP, che richiederebbe anche specifiche competenze ed un ruolo "ispettivo" che esula dalle competenze attribuite al RPCT dalla normativa vigente (**RPCT Regione Umbria e Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

La normativa non attribuisce al RPCT compiti di natura ispettiva. L'Autorità non ha fornito indicazioni in tal senso ma ha ritenuto di suggerire misure di raccordo RPCT-RUP al fine di costruire un sistema di verifiche integrate nel rispetto dei reciproci ruoli e senza determinare sovrapposizione tra gli stessi.

6.1.6

Non appare condivisibile che il RPCT sia spesso richiamato come possibile organismo di controllo, con nuovi compiti che entrano nel merito della gestione delle procedure di appalto (es. le verifiche sul ricorso all'urgenza nelle procedure negoziate). In questo modo, infatti, si svilirebbe la terzietà del suo ruolo, disperdendone le capacità operative (**RPCT Regione Emilia-Romagna**).

In merito all'utilizzo delle *check list* suggerite da ANAC in materia di appalti, un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione fa presente che - seppur utili - il controllo del RPCT sul rispetto di tali strumenti operativi non può essere esteso ad un controllo di merito sugli atti: si finirebbe per travalicare (in maniera potenzialmente illegittima) le competenze che la normativa in materia di appalti assegna al RUP. Si ritiene fondamentale mantenere una distinzione netta tra i due ruoli.

Altri evidenziano, da ultimo, la mancanza di indicazioni sul seguito da dare alle segnalazioni ricevute dal RPCT (es. in tema di artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento) (RPCT Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ Accolta

Diversi contributi esprimono perplessità sul ruolo centrale attribuito al RPCT nell'attività di controllo del rispetto della normativa in deroga e sul rapporto di coordinamento e quasi di gestione che verrebbe ad instaurarsi con il RUP.

In merito alle considerazioni circa l'uso delle *check list* si evidenzia che l'Autorità ha chiarito che esse sono un valido ausilio per tutti coloro che partecipano alla predisposizione della gara, in particolare il RUP, e alla fase di monitoraggio. Giova rappresentare che le *check list* possono essere utilizzate sia da un soggetto/organo di supervisione/controllo, ove esistente, sia dal RUP e/o figure di supporto per la predisposizione della documentazione della procedura. In tale ultimo caso, esse vanno intese come guida alla predisposizione degli atti, e non necessariamente devono intendersi come da compilare. Resta fermo che le *check list* possono essere integrate con ulteriori profili ritenuti di interesse.

Le segnalazioni si appuntano sia sull'incompatibilità con le funzioni normativamente attribuite al RPCT, caratterizzate da terzietà e consistenti piuttosto nella promozione della legalità e della buona cultura organizzativa e nel coordinamento delle misure per perseguirle, sia sul notevole impatto organizzativo che si produrrebbe sull'articolazione degli uffici.

Si è ritenuto di dar seguito alle osservazioni sostituendo il riferimento nella tabella ora n. 12 (presente 4 volte) secondo cui *“Lo stesso RPCT o la struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A. (o altro soggetto individuato internamente) potrà effettuare successive verifiche a campione...”* con la seguente formulazione *“Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) potranno effettuare verifiche a campione..”* Si è inoltre precisato che *“il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate”*.

Con riferimento invece ai chiarimenti richiesti circa il seguito da dare all'informativa ricevuta dal RPCT (ad esempio nel caso di *“artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara”*), si rinvia alla delibera ANAC n. 840/2018 - cui rinvia lo stesso Allegato 3 dello Schema di PNA - in cui ANAC ha precisato un principio di carattere generale ovvero che non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità. Resta fermo che al RPCT compete la verifica della presenza nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO di specifiche e adeguate misure di prevenzione delle eventuali anomalie segnalate e, ove assenti, propone, sentiti gli uffici, le necessarie integrazioni.

6.1.7

Si suggerisce una maggiore valorizzazione dei patti di integrità, da adottare senza limiti di soglia e procedura. In ogni caso, non è chiaro il motivo per cui le misure siano state esclusivamente collegate alle deroghe intervenute negli anni 2020-2021 (RPCT Regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ Accolta

Si premette che le deroghe cui si fa riferimento attengono solo alle annualità 2020/2021 poiché la disciplina derogatoria è stata introdotta con i d.l. n.ri 76 del 16 luglio 2020 e 77 del 31 maggio 2021.

Quanto al suggerimento circa i patti di integrità, il ricorso agli stessi è suggerito come misura dagli artt. 83-bis d.lgs 159/2011 e dall'art. 3 co. 3 d.l. 76/2020.

Sul punto l'Autorità, nella delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020, dopo aver richiamato le posizioni espresse in alcune recenti sentenze sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte di Giustizia UE, ha ritenuto compatibili le previsioni del d.l. 76/2020 con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, nei limiti di quanto precisato dalla giurisprudenza in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. La misura dei patti di integrità è altresì stata prevista - come clausola eventuale e facoltativa - nel Bando tipo ANAC n. 1 del 2021.

Al fine di valorizzare lo strumento dei patti di integrità, pertanto, il testo del PNA è stato integrato inserendo nella tabella n. 13 la seguente misura: *“Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*.

6.1.8

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione precisa che le attività di tracciamento e controllo previste risultano di notevole impatto dal punto di vista organizzativo anche in un ente di notevoli dimensioni; potrebbe essere utile prevedere i casi in cui tali attività possano ritenersi non necessarie (ad es. laddove la procedura venga a strutturarsi in modo sostanzialmente simile alla procedura ordinaria). Le misure indicate sembrano più configurate quali strumenti di controllo successivo privi di conseguenti poteri, che di prevenzione (es. in tema di verifica di frazionamento artificioso; accordi collusivi).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'Autorità ha ritenuto di suggerire misure di tracciamento degli affidamenti che devono essere inserite nei PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attuate e monitorate nel corso dell'annualità di riferimento dello strumento programmatico. In alcuni casi, pur avendo necessariamente un carattere successivo, si tratta comunque di attività di verifica/monitoraggio che devono essere svolte costantemente.

6.2. Osservazioni formulate sull'Allegato 8) check list

Numerose osservazioni hanno riguardato le *check list* di cui all'allegato 8) (**Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, RPCT Regione Umbria, RPCT Regione Toscana, Dipendente AOU Di Foggia**).

In alcune è stato espresso apprezzamento per lo strumento delle *check list* in quanto ritenuto utile strumento di supporto alle SA, in particolare se informatizzate o gestite con strumenti informatici.

In altre, sono state suggerite possibili revisioni/integrazioni dei contenuti delle *check list*. La quasi totalità è stata accolta mediante precisazioni/integrazioni delle *check list* al fine di rendere più completi i contenuti ivi descritti. Per altre osservazioni la valutazione è stata nel senso di non integrare il testo del PNA.

Ad esempio, rispetto alla *Check list affidamenti diretti*:

- è stato suggerito di sostituire in A.3.a) il termine “*Base d’asta*” con “*Valore complessivo stimato dell’appalto*” in quanto non elemento necessario in un affidamento diretto che presuppone una richiesta di preventivo. Si è ritenuto di non accogliere il suggerimento in quanto anche per affidamenti diretti - mediati o meno da preventivi preliminari - può essere offerto un ribasso;
- sono stati esposti dubbi in B.6.9. sulla conformità alle disposizioni normative (legge 108/2021) della possibilità di verificare l’adeguata motivazione nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili. Si è ritenuto di non accogliere il suggerimento in quanto limiti al subappalto possono essere posti dalla SA ove rilevino specifiche esigenze da motivare adeguatamente;
- è stato suggerito in B.6.13. di eliminare riferimento al Bando tipo ANAC n. 1/2021 in quanto lo stesso sarebbe relativo alle sole procedure aperte. Si è ritenuto di non accogliere il suggerimento in quanto il Bando tipo ANAC n. 1/2021 rappresenta un riferimento valido anche per procedure non aperte;
- è stato chiesto di non prevedere in C1 e C2 la comunicazione di informazioni anagrafiche sul RUP e degli altri soggetti che intervengono nella procedura. Si è ritenuto di non accogliere il suggerimento in quanto il nominativo del RUP risulta già dagli atti di gara e le altre informazioni in ogni caso sono ad uso interno e non ne è prevista la pubblicazione. Alla luce dell’attuale perimetro di applicazione dell’art. 29, co. 1 del d.lgs. 50/2016 che ricomprende anche la fase esecutiva, alcuni dei dati richiesti in C2 rispetto alle altre figure sono già oggetto di pubblicazione (ad es. atto di nomina del D.L., D.E., cfr. sul punto Allegato 9) Schema di PNA).

Rispetto alla *Check list Procedura negoziata servizi* e alla *Check list Procedura negoziata lavori*:

- è stato chiesto per entrambe di eliminare in B.2.4. a) il riferimento all’inversione procedimentale in quanto applicabile alle sole procedure aperte. Si è invece valutato di mantenere tale riferimento in considerazione del fatto che per specifiche deroghe definite dai commissari straordinari (ad es. quelli per la ricostruzione Sisma 2016) tale opzione può essere utilizzata.
E’ stato invece accolto il suggerimento di integrare il titolo della *check list Procedura negoziata servizi* con riferimento anche alle forniture.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha proposto inserire in calce ad ognuna delle *check list* un rinvio agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione in relazione alle diverse tipologie di affidamenti.

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

Tenuto conto che gli obblighi di pubblicazione sono stati oggetto di ricognizione nell'Allegato 9) del PNA, si è valutato di semplificare la formulazione proposta dalla Conferenza con un mero rinvio al citato allegato mantenendo invece gli obblighi di comunicazione dalla stessa ricordati.

Nelle proposte di cui alle prime 4 *check list* e alla 5a *check list* si è quindi precisato che l'assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione, va effettuato secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA.

6.3. Conflitti di interessi

Si premette che le indicazioni contenute con riguardo al tema del "Conflitto di interessi" trovano applicazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, salvo diverse previsioni specifiche che saranno dettate dal Legislatore.

✓ **Premessa: individuazione del "titolare effettivo"**

6.3.1.

Si propone di integrare il testo del PNA al fine di chiarire meglio la funzione di individuazione del "titolare effettivo" (UIF Banca d'Italia) inserendo dei cpv e delle note.

In particolare, dopo il capoverso in cui si accenna alla rilevanza della prevenzione del conflitto di interessi attribuita dalla normativa europea per l'attuazione del PNRR e al regolamento UE 241/2021, art. 22, si propone di inserire le seguenti precisazioni:

"[...] Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici⁴. La definizione e la disciplina del titolare effettivo sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse - società e altri enti, trust e istituti giuridici affini - siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite. Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231 /2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva. La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". La nozione è ulteriormente specificata dall'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, che detta una serie di criteri scalari di identificazione del titolare effettivo. Questi sono elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili⁵. In attuazione della V direttiva europea antiriciclaggio e con lo scopo di incrementarne la trasparenza e prevenire l'uso di schermi societari e strumenti affini a scopo di riciclaggio, è stata istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini⁶. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55".

Si suggerisce di inserire anche le seguenti note a piè di pagina:

4 Nella nota interpretativa della Raccomandazione n. 24, par. 10, è evidenziato in particolare che "[...] countries should ensure public authorities at national level and others as appropriate have timely access to basic and beneficial ownership information on legal persons in the course of public procurement" .

5 In base al citato art. 20, "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza

dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica." Per trust e istituti giuridici affini è necessario fare riferimento all'art. 22, comma 5, del d.lgs. 23112007, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi".

6 Al fine di realizzare una maggiore condivisione di dati e trasparenza, a livello europeo è stato altresì istituito il Sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (cd. "BORIS" - Beneficial Ownership Registers Interconnection System), divenuto pienamente operativo il 22 marzo 2021, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento di esecuzione 2021/369 della Commissione. (UIF Banca d'Italia)

Opzione scelta

➤ Accolta

Attesa la rilevanza del tema, si è ritenuto, di ampliare il riferimento al titolare effettivo, anche alla luce delle LLGG MEF sul sistema dei controlli nell'ambito del PNRR annesse alla circolare n. 30/2022. Le osservazioni di UIF, sintetizzate e riformulate, sono state quindi accolte, mediante integrazioni nel testo e inserimento di nota a piè di pagina, in quanto funzionali a chiarire il concetto di titolarità effettiva e a garantire il coordinamento tra prevenzione della corruzione e anticiclaggio.

Si è inoltre raccomandato di inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza dei PIAO, quale misura di prevenzione della corruzione, la richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

✓ Sull'ambito soggettivo

6.3.2.

Nell'elenco esemplificativo del personale delle stazioni appaltanti, sia per la fase di gara che per la fase esecutiva, sarebbe opportuno aggiungere soggetti che sono diretti beneficiari della prestazione, pur non essendo formalmente investiti di uno specifico ruolo nella gestione del contratto, ma che possono in qualche modo influire sull'affidamento (valutazione di conformità del prodotto) o sulla sua esecuzione (regolarità della fornitura) (**dipendente AOU Foggia**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'osservazione è in linea con il suggerimento di ANAC di ricorrere «ad un approccio dinamico-funzionale che tenga conto della funzione in concreto svolta dal soggetto coinvolto», per individuare i soggetti nei cui confronti va valutata la sussistenza di conflitti di interesse. Le singole fattispecie - sia in fase d'aggiudicazione, sia esecutiva - sono indicate infatti a solo titolo esemplificativo.

I soggetti beneficiari della prestazione possono essere quindi già inclusi nella previsione ampia contenuta del PNA, che consente di applicare la disciplina a tutto il personale delle SA, a tutti coloro in grado di impegnare l'ente nei confronti di terzi nonché a coloro che comunque rivestano un ruolo che, di fatto o di diritto, consenta loro di influenzare *obiettivamente l'attività esterna delle SA, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione, anche con riferimento ai subappaltatori*.

Pertanto, il testo del PNA si è ritenuto esaustivo.

6.3.3.

Si osserva che l'interpretazione fornita da ANAC circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 sia troppo ampia in relazione ai soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici. Si suggerisce di escludere alcune categorie di dipendenti, quali, ad esempio, gli assistenti, che si limitano a svolgere attività di natura operativa o

intervengono incidentalmente nella fase esecutiva. Ciò in quanto la configurabilità del conflitto per un'ampia categoria di soggetti rischia di creare difficoltà all'espletamento delle funzioni e al conseguente reperimento di personale da impegnare nelle stesse (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA, RPCT Regione Toscana**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Il PNA utilizza una formula estremamente ampia che, in primo luogo, consente d'individuare il personale delle SA in «*tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega alle stesse (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna*»; in secondo luogo, consente d'includere, «*in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e dell'assenza di confronto competitivo*», anche i soggetti che intervengono nella fase esecutiva dei contratti, che assumono rilievo in ragione dell'influenza che esercitano, suggerendo, ad ogni modo, di ricorrere «ad un approccio dinamico-funzionale che tenga conto della funzione in concreto svolta dal soggetto coinvolto». L'indicazione dei soggetti specifici è meramente esemplificativa.

Occorre rammentare anche che nelle LLGG MEF per gli interventi PNRR, adottate con circolare n. 30/2022, si rinvia alle indicazioni dello schema del PNA 2022-2024 in merito all'individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura e nei cui confronti rileva la gestione del conflitto di interessi. Nelle LLGG, peraltro, si fa riferimento al personale che contribuisce alla preparazione dei documenti di gara. Di fatto si tende - piuttosto che a limitare l'ambito soggettivo - ad ampliarlo. Alla luce di quanto sopra, pur se la formulazione del PNA sembra già escludere dal novero dei soggetti cui la norma si applica i dipendenti che svolgono attività meramente operativa, senza influire sull'attività di esecuzione del contratto, per maggiore chiarezza, si è ritenuto di integrare il testo al § 1 specificando che «*l'art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva*».

6.3.4.

Riguardo ai soggetti esterni, menzionati a pag. 101 del PNA 2022 - 2024, per i quali è previsto l'obbligo di rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, si suggerisce di aggiungere «ad esclusione dei progettisti» (citati a pag. 97 per i quali non è previsto un tale obbligo dichiarativo) (**ASL3 Genova**).

Opzione scelta

➤ Accolta

La norma di riferimento per i progetti è l'art. 24, co. 7, del Codice, ai sensi del quale «*gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, a meno che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori*». Tuttavia, non esiste un automatismo nell'applicazione dell'art. 24, co. 7, Codice ai progettisti e un'eventuale esclusione del progettista dovrebbe essere valutata caso per caso. Si rileva che la norma è stata così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. b), n. 3), d.l. 32/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. 55/2019), a seguito del parere del 6 marzo 2019 della Commissione Europea che, nell'evidenziare che il divieto assoluto sancito dall'articolo 24, co. 7, del codice italiano è incompatibile con l'articolo 41 della direttiva appalti pubblici (2014/24/UE) e con l'articolo 3 della direttiva concessioni (2014/23/UE), ha ritenuto che le Autorità italiane dovrebbero garantire che l'autore del progetto messo a base di gara non venga escluso dalla procedura di gara senza che l'amministrazione aggiudicatrice gli abbia prima dato la possibilità di dimostrare che l'aver egli predisposto il progetto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza a suo favore. Alla luce di ciò, è stato rilevato che «*la causa di incompatibilità del progettista di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice degli appalti, per effetto delle modifiche introdotte, è stata limitata agli appalti con l'ulteriore previsione che il divieto non opera per i soggetti che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Anche se l'automatismo che in qualche modo è rimasto potrebbe generare dubbi di compatibilità con le disposizioni comunitarie [...]. Per effetto della riforma, quindi, non è preclusa la possibilità per il progettista di partecipare alla gara per l'affidamento di una concessione. Non sussiste incompatibilità, ed in tal senso non è possibile estendere il divieto di cui all'art. 24, comma 7, ai concessionari - progettisti*».

Tenuto conto di quanto sopra, si è ritenuto di specificare al § 1.2. del PNA nella parte riferita al progettista che non sussiste un obbligo dichiarativo e di conseguenza, un eventuale obbligo di astensione dalla gara, ma è previsto uno specifico divieto di assegnazione del contratto di appalto o subcontratto alla cui base c'è la progettazione dallo stesso

redatta, a meno che si dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Pertanto, non esiste un automatismo nell'applicazione della citata disposizione ai progettisti e un'eventuale esclusione dello stesso va valutata dall'amministrazione caso per caso.

Si è inoltre modificato il contenuto della nota 91, presente nel medesimo §, aggiungendo i riferimenti normativi e che la causa di incompatibilità del progettista prevista da tale disposizione, per effetto delle modifiche introdotte, è limitata agli appalti, per cui non è possibile estendere il divieto ai concessionari - progettisti.

Nel § 3.1 si è aggiunta infine la precisazione *“esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto di cui all'art. 24, co. 7 (si rinvia per i dettagli al §1.2.)”*.

6.3.5.

Riguardo alla gestione del conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di aggiudicazione (soggetti che il PNA 2022 fa rientrare tra quelli obbligati a rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse) si propone di:

a) ribadire che anche i componenti delle commissioni di gara sono tenuti a rendere una dichiarazione sul conflitto di interesse (nella Del. ANAC n. 25/2020, a pag. 17, era previsto, infatti, come obbligo del dipendente, solo quello di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di situazioni di conflitto e che il funzionario, in occasione della partecipazione quale membro giudicante, non dovesse rendere un'ulteriore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto ad ogni singola procedura concorsuale o di gara, ma solo aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti, la dichiarazione già resa ai sensi del d.P.R. n. 62/2013”);

b) precisare che i componenti delle commissioni di gara devono rendere una dichiarazione integrata con i riferimenti dell'art. 77 d.lgs. n. 50/2016;

c) approfondire la misura predisposta basata sulle dichiarazioni, chiarendo gli aspetti più controversi;

d) omogeneizzare le dichiarazioni sul conflitto con gli obblighi dichiarativi previsti per le altre aree di rischio, in particolare, chiarendo quale norma applicare. Ciò considerando che il c. 2 art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che *“costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art 7 del DPR n. 62/2013”* ovvero l'astensione del dipendente anche in caso di coinvolgimento di interessi di parenti o affini entro il II grado, mentre il comma 6 art. 77 del D.Lgs. n. 50 applica ai Commissari l'art. 51 del Codice di Procedura Civile (oltre al già citato art. 42 che rimanda all'art. 7 del Codice nazionale) il quale al c. 2 estende l'obbligo di astensione non al II grado di parentela ma al IV. In altri termini, cioè, se si possa non riferirsi più all'art 51 del Codice di Procedura e considerarlo sostituito dall'art 7 del DPR n. 62/2013 oppure ritenere prevalente l'art. 51 (ASL3 Genova)

Opzione scelta

➤ Accolta

Quanto all'osservazione di cui alla lett. a), nel § 1.2. del PNA i commissari di gara sono già espressamente menzionati tra i soggetti ai quali si applica l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici. A seguito dell'osservazione e tenendo conto della distinzione fra contratti finanziati con fondi PNRR e fondi strutturali e contratti che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, operata nel PNA, è stato meglio chiarito che i commissari di gara (e anche il RUP) sono tenuti in entrambi i casi a rendere la dichiarazione, in considerazione della peculiarità e rilevanza del ruolo ricoperto.

Opzione scelta

➤ Accolta

Per quanto concerne invece il suggerimento di integrare la dichiarazione per i componenti delle commissioni di gara con il richiamo all'art. 77 del Codice dei contratti, occorre considerare che le norme del codice sono in corso di revisione, tra cui in particolare proprio quelle sui commissari.

In ogni caso si rappresenta, che l'attuale formulazione dell'art. 77 sulle commissioni giudicatrici richiama sia le ipotesi di conflitto di cui all'art. 51 c.p.c. che quelle di cui all'art. 42 del codice che rinvia all'art 7 del d.PR 62/2013.

Il problema principale che pone il rinvio a tali norme attiene al diverso grado di parentela rilevante ai fini del conflitto: l'art. 51 c.p.c. prevede un regime più stringente considerando il quarto grado; il citato art. 7 fa invece riferimento al secondo grado. Appare quindi importante chiarire quale sia la norma prevalente in merito al grado di parentela.

Sul punto, dalle LLGG MEF in merito al controllo e rendicontazione PNRR di cui alla circolare 30/2022 sembrerebbe emergere una posizione più orientata all'applicazione dell'art. 51 c.p.c. ai commissari di gara. Ciò tenuto conto che si prevede che *“l'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 definisce, inoltre, precise regole per la composizione della Commissione di Aggiudicazione, stabilendo limitazioni e divieti specifici per l'assunzione di incarichi di commissario e prevedendo l'obbligo di rilascio da parte dei commissari di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuta maggiormente condivisibile l'interpretazione "più stringente" con conseguente applicazione ai commissari dell'art. 51 c.p.c. (quarto grado di parentela) anche tenuto conto della specificità e della rilevanza del ruolo di commissario.

Si è quindi integrato il testo del PNA inserendo nel citato al § 1.2., laddove menziona i commissari di gara fra i soggetti cui si applica l'art. 42, una nota a piè pagina che specifica che con riferimento al conflitto di interessi dei commissari di gara, la cui disciplina è contenuta all'art 77 del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione il regime più stringente di cui all'art. 51 c.p.c. ossia la rilevanza del quarto grado di parentela e che tale rigore è legato alla maggiore possibilità di un commissario di gara di influenzare il processo decisionale, in un'area considerata ad alto rischio corruttivo.

✓ *Sull'ambito oggettivo*

6.3.6

In merito alle indicazioni fornite nel PNA sul conflitto di interessi ex art 42, si chiede di chiarire se queste sono superate o integrate dalla delibera ANAC 377 del 27 luglio 2022 (**libero professionista**).

Opzione scelta

➤ *Accolta*

La Delibera ANAC n. 377/2022 chiarisce che la disciplina relativa all'art. 42 d.lgs. 50/2016 trova applicazione anche con riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nel citato albo. Non si pone quindi in contrasto con il PNA e con le LLGG ANAC n. 15, limitandosi a ribadire l'applicabilità dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 agli affidamenti diretti (in coerenza con l'art. 36 co. 1 d.lgs. 50/2016) e rimarcandone la importanza, tenuto conto che tali affidamenti sono caratterizzati dall'assenza di confronto competitivo.

In ogni caso, per evitare dubbi interpretativi, si è aggiunto, al testo del PNA, al § 1.3, che l'art. 42 trova altresì applicazione agli affidamenti gestiti mediante albi dei fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. In nota n. 101 si è richiamata la citata Delibera.

6.3.7.

Sono state presentate diverse osservazioni, sotto più profili, in merito al modello di dichiarazione per singola procedura elaborato da ANAC.

- Si chiede di prevedere modelli di dichiarazione differenti in base ai ruoli rivestiti dai soggetti che devono rendere la dichiarazione nella procedura (ad es. RUP/DEC, PO, funzionario) (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).
- Sempre in merito al modello operativo proposto, si suggerisce, nell'ottica della semplificazione e della sostenibilità, di precisare quando debba essere utilizzato il modello relativo all'art. 6 "comunicazione degli interessi finanziari" ed il modello relativo all'art. 7 "obbligo di astensione" del d.P.R. 62/2013 e se invece il nuovo modello proposto da ANAC sostituisca/integri uno dei due. (**ASL3 Genova**). Ciò al fine di evitare duplicazioni con le comunicazioni obbligatorie previste dal d.PR 62/2013, quanto meno nella fase iniziale della procedura di gara (**RPCT Giunta Emilia Romagna**).
- Altri reputano completo il modello ma eccessivo, proponendo di semplificarlo (ad es. le dichiarazioni relative a rapporti e relazioni personali riguardanti soggetti terzi potrebbero essere fatte con la formula "per quanto di mia conoscenza" e dichiarando, al posto dell'elenco, la presenza o meno di partecipazioni societarie). (**dipendente AOU Foggia**). Inoltre la richiesta di partecipazioni societarie, comportando un monitoraggio sull'ambito privato del funzionario addetto alla gara, a prescindere da collegamenti oggettivi con la procedura e i partecipanti alla stessa non si ritiene sostenibile (**RPCT Giunta Emilia Romagna**).
- I dati richiesti nel modello implicano l'acquisizione di dati personali, non in possesso dell'amministrazione. Sarebbe pertanto necessaria una idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del GDPR e una richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).
- Si suggerisce anche che la piattaforma SIMOG evidenzi una casella (da flaggare) in cui il RUP dichiara: 1) di aver presentato nella fase antecedente l'affidamento la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di aver verificato che anche gli altri soggetti obbligati lo abbiano fatto; 2) di aver verificato nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è noto) l'assenza di conflitti d'interesse (**dipendente AOU Foggia**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

La considerazione sui modelli diversificati di dichiarazione è coerente con l'impostazione del PNA, che non ha fornito alle SSAA un unico modello di dichiarazione ma indicazioni circa l'adozione di modelli di autodichiarazione guidata, ossia un elenco delle notizie e informazioni utili ai fini dell'elaborazione da parte di ogni singola amministrazione di un proprio modello di autodichiarazione, elenco «*esemplificativo e non esaustivo in quanto non tiene conto delle specificità dell'amministrazione, del settore di riferimento e della tipologia di procedura*». Pertanto, le amministrazioni devono integrarlo o comunque modificarlo a seconda delle proprie peculiarità, potendo prevedere modelli diversificati di dichiarazione purché idonei allo scopo perseguito dalla norma e in linea con le indicazioni dell'Autorità. Sarebbe del resto complesso per l'Autorità predisporre tanti modelli differenziati, considerata anche la difficile individuabilità a priori dei diversi soggetti coinvolti nelle procedure di gara. Pertanto, non si è modificato il testo.

➤ Accolta

Sulla seconda osservazione si rinvia alla valutazione di cui al punto 6.3.8.

➤ Non accolta

L'osservazione relativa ai rapporti e relazioni personali è in linea con il PNA. Nel § 3.1, infatti si precisa, in generale, che le dichiarazioni sono rese per quanto a conoscenza del soggetto interessato. Pertanto, sotto questo profilo il testo non è stato modificato.

➤ Non accolta

Quanto alla proposta di sostituire l'elenco delle partecipazioni societarie con la mera indicazione dell'esistenza o meno di tali partecipazioni e al rilievo relativo al trattamento di dati personali si sottolinea quanto segue.

Innanzitutto, l'Autorità nel suggerire i dati che potrebbero essere richiesti ha precisato che deve essere assicurato il rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza, e quindi il rispetto della normativa sui dati personali con gradualità e congruenza rispetto all'oggetto delle procedure e alle singole fasi procedurali, per ciascuna macro area. Occorre inoltre considerare che la richiesta da parte di ANAC delle partecipazioni societarie appare coerente con quanto richiesto dall'art. 6 del d.PR 62/2013 in base al quale *“il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni [...] e che il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

Per completezza si fa presente che in sede di LLGG 15/2019, ANAC non ha ricompreso espressamente nella dichiarazione da rendere in base al citato art. 6 le partecipazioni societarie ma la dichiarazione comunque *“ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possano insorgere sin dalla fase di individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti”*.

➤ Parzialmente accolta

In merito, infine, all'informazione da inserire nel SIMOG, come specificato nell'ultima osservazione, tenuto conto che il sistema SIMOG sarà revisionato per allinearlo alle modifiche normative che saranno introdotte dal nuovo Codice dei contratti, si è valutato in questa fase di non intervenire sul sistema SIMOG ma di inserire nelle *check list* di cui all'Allegato 8) quanto richiesto nell'osservazione.

✓ Sulla dichiarazione per singola procedura di gara

6.3.8

Alcuni rappresentano che anziché una dichiarazione da rilasciare per ogni procedura di gara, potrebbe essere sufficiente una dichiarazione rilasciata al momento dell'assunzione dell'incarico o in occasione dell'affidamento di contratti, accompagnata dall'erogazione di specifici percorsi formativi e dall'elaborazione di circolari interne o documenti esplicativi delle possibili ipotesi di conflitto di interesse (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Soggetti che non hanno dato il consenso alla pubblicazione sostengono di limitare la dichiarazione gara per gara solo agli appalti sopra soglia, prospettando la possibilità di rendere la dichiarazione, per le gare sotto soglia, una volta l'anno,

rimanendo fermo l'obbligo di dichiarazione se, con riferimento a una determinata procedura, dovessero insorgere dei conflitti di interesse. Ritengono inoltre che il modello operativo basato sulla dichiarazione per ogni singola gara non può considerarsi idoneo e non va nella direzione della semplificazione amministrativa. Esso non sarebbe infatti del tutto sostenibile sia in termini organizzativi per l'Ente, sia come aggravio burocratico per i soggetti che intervengono nella procedura di gara almeno quando si tratta di dipendenti pubblici. Tale modello presupporrebbe una serie di adempimenti preventivi all'avvio delle attività riferite alle fasi di progettazione e affidamento della gara di difficile realizzazione. Inoltre, secondo altri le verifiche previste dall'Autorità in corso d'opera in taluni casi risulterebbero non facilmente praticabili per motivi di impatto organizzativo e di conseguente rispetto delle tempistiche (RPCT Regione Toscana). Riguardo alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse vi è chi suggerisce di precisare che nel PNA 2022 è cambiato l'orientamento di ANAC rispetto a quanto contenuto nelle Linee Guida n. 15. Il nuovo sistema delle dichiarazioni prevede, infatti, oltre alla dichiarazione da rendere all'atto dell'assegnazione all'ufficio/assunzione dell'incarico, una nuova dichiarazione da rendere per singola procedura di gara. Tale ultima dichiarazione va integrata qualora nelle varie fasi della medesima procedura di gara emergano situazioni di conflitto di interessi non note/rese note all'atto della dichiarazione. Nelle citate LLGG, invece, era previsto il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ex DPR. 445/2000 da parte dei "soggetti [...] che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione". Si propone quindi di chiarire ad esempio che la disposizione ex art. 6 DPR n. 62/2013 (così come richiamata anche dalla Del. ANAC n. 177/2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle PP.AA.) secondo cui il dipendente all'atto dell'assegnazione dell'ufficio informa per iscritto il dirigente deve essere interpretata in senso allargato "al momento dell'assunzione dell'incarico" (in modo da fare ricomprendere tutti gli incarichi assegnati nell'ambito di un contratto di lavori, servizi e forniture) (ASL3 Genova).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Alla luce delle osservazioni poste, l'Autorità ha ritenuto in primo luogo di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti, proponendo due diverse ipotesi di attuazione del sistema delle dichiarazioni.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si è ritenuto di mantenere il sistema di dichiarazioni previsto da ANAC nel PNA 2022. Si è quindi, confermata, l'indicazione di rendere la dichiarazione per singola procedura di gara, in linea con l'orientamento delle citate LLGG MEF.

Per i contratti che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, si è ritenuto invece di ripristinare l'orientamento di ANAC delle LL.GG. n. 15/2019, prevedendo una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico, fermo restando l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva. Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016).

Inoltre, si è raccomandato alle stazioni appaltanti di prevedere specifici percorsi formativi e adottare circolari/documenti esplicativi di possibili fattispecie di conflitto di interesse, quali ulteriori misure preventive, rinviando al § 12 "Attività formative e di sensibilizzazione del personale" contenuto nella Parte IV "La prevenzione del rischio" delle citate Linee guida n. 15/2019.

6.3.9

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione ritiene che le misure indicate siano sicuramente idonee ma di complessa applicazione viste le risorse umane a supporto del Responsabile. Si suggerisce, peraltro, in un'ottica di semplificazione, di considerare l'ipotesi di poter formulare le dichiarazioni di conflitto di interesse in maniera cumulativa (ad esempio per categoria merceologica) soprattutto per acquisti ripetitivi.

Opzione scelta

➤ Non accolta

ANAC, in questo particolare momento storico, ha inteso rafforzare i presidi in chiave di prevenzione del conflitto di interessi. Tenuto conto della semplificazione introdotta per i contratti non finanziati con i fondi PNRR e fondi strutturali, si ritiene preferibile evitare la previsione di soluzioni standard - ad es. per categorie merceologiche - e generalizzate. Per tale ragione non si è modificato il testo nel senso richiesto.

✓ Sull'acquisizione, raccolta e verifica delle dichiarazioni

6.3.10

Si propone di precisare, inoltre, che per le dichiarazioni rese dai professionisti esterni, individuati come consulenti ai sensi dell'art. 53, c. 14, del d.lgs. n. 165/2001, la verifica sull'assenza del conflitto di interesse dovrebbe essere effettuata dal dirigente che ha conferito l'incarico, che potrebbe essere un soggetto diverso dal RUP. (ASL3 Genova)

Opzione scelta

➤ Non accolta

Nel PNA ANAC ha già precisato, nel § 3.1. della parte speciale dedicato al conflitto di interessi, che in caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese non solo al RUP ma anche al responsabile dell'ufficio competente alla nomina, il quale pertanto è anche competente alla verifica.

Pertanto, si è ritenuto di non modificare il testo.

6.3.11.

Alcuni, riguardo alla prima verifica della dichiarazione resa dal RUP (pag. 104), propongono di precisare quale sia il soggetto preposto al controllo (se il superiore gerarchico ovvero altro soggetto). Riguardo al riferimento all'ufficio Personale come soggetto tenuto alla raccolta delle dichiarazioni si suggerisce di precisare a quale tipologia di dichiarazione ci si riferisce; infatti, la competenza per la raccolta delle dichiarazioni sulle singole procedure è in capo al RUP, mentre quella da rendere al momento dell'assegnazione all'ufficio è di competenza del dirigente di tale ufficio (non dell'ufficio Personale) (ASL3 Genova).

Opzione scelta

➤ Accolta

L'osservazione relativa alla necessità di precisare quale sia il soggetto preposto al controllo della dichiarazione resa dal RUP risulta condivisibile.

Si è pertanto integrato il testo del PNA al § 3.3 nella parte dedicata ai compiti del RUP, con la seguente formulazione *“La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta in primo luogo dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico. Resta fermo che gli uffici competenti dell'amministrazione - nell'ambito dei propri controlli a campione sulle dichiarazioni - possono comunque sottoporre a ulteriore verifica anche le dichiarazioni rese dal RUP”*.

Per completezza si è anche aggiunto al medesimo § che il RUP è tenuto sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese

Si è integrato poi anche il §3.1 dedicato alle dichiarazioni, come segue *“gli uffici competenti della stazione appaltante (ad esempio l'ufficio del personale) possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP”*.

➤ Accolta

Per quanto riguarda invece l'acquisizione delle dichiarazioni, si osserva che nel PNA da un lato si prevede che il RUP è il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni all'atto della partecipazione alla procedura di gara, dall'altro si specifica che il RPCT deve verificare la corretta acquisizione delle dichiarazioni da parte degli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti). L'osservazione è stata valutata per meglio chiarire nel testo del PNA, § 3.3. il significato del termine acquisizione (da intendersi anche quale raccolta/protocollazione, cfr. del. ANAC 376/2022 e LLGG 15/2019 § 6) e i diversi compiti in capo i dirigenti degli uffici competenti.

Pertanto, nel capoverso relativo ai compiti del RPCT del § 3.3., si è meglio chiarito che quest'ultimo è tenuto a verificare che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti.

✓ Sul ruolo del RPCT e RUP

6.3.11.

Si osserva che nell'ambito dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici sono stati attribuiti nuovi compiti al RPCT nei confronti dell'attività dei RUP, che sembrano costruire una vera e propria attività di supervisione, difficilmente realizzabile e di grande impatto organizzativo. (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). A ciò si aggiunga il rischio di sovrapposizione dei diversi livelli di controllo (RUP e RPCT) con possibili sconfinamenti di competenza del RPCT. Secondo altri, tra cui un soggetto che non ha prestato il consenso alla pubblicazione, il rapporto tra RPCT e RUP così come definito, appare auspicabile, tuttavia, salvo il caso in cui l'intervento del RPCT sia richiesto dal medesimo RUP,

potrebbe determinare criticità e confusione di ruoli nella fase di valutazione del conflitto di interessi (RPCT Giunta Emilia-Romagna).

Quanto ai compiti del RPCT si osserva che le funzioni ascritte allo stesso con riferimento ai RUP, oltre a poter risultare di difficile applicazione e di non sostenibile impatto, stante l'attuale assetto organizzativo, sembrano configurare un'attività di supervisione, se non di co-gestione, incompatibile con le funzioni normativamente attribuite al RPCT e con la posizione di terzietà ad esso richiesta (RPCT Giunta Regione Abruzzo). Inoltre, si ritengono non corrette le indicazioni che prevedono funzioni ulteriori al RPCT rispetto a quelle previste dalla L. 190/2012 in quanto si sovrappongono a competenze attribuite per legge ad altre funzioni. Segnatamente, il paragrafo "Rapporti fra RPCT e RUP" prevede un ruolo attivo del RPCT nel monitoraggio di eventuali 'scostamenti dell'attività programmata'. Tale previsione pone dubbi di compatibilità con il sistema normativo vigente in materia di controlli interni: l'analisi degli scostamenti delle attività rispetto a quanto programmato è attività tipicamente rimessa agli uffici deputati al controllo strategico e di gestione (d.lgs. 286/99) e non al RPCT. Inoltre, la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi sono attribuiti dal codice ad ANAC che si avvale del supporto dell'Osservatorio (sezione centrale e sezioni regionali) mentre nessun ruolo in tal senso è demandato dal legislatore ai RPCT (RPCT Regione Sardegna).

Infine, si ritiene opportuno precisare la provenienza della segnalazione al RPCT (dal RUP o da quali altri soggetti) all'ultimo punto dell'elenco di pag. 104: "il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara" (ASL3 Genova).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

ANAC nel PNA non ha inteso alterare né ampliare le competenze del RUP e del RPCT bensì valorizzare forme di cooperazione e collaborazione tra tali soggetti in ragione dei delicati e importanti compiti ad essi attribuiti.

Al RPCT, dunque, non è attribuita un'attività di supervisione nei confronti del RUP. D'altra parte forme di collaborazione tra RPCT e membri delle strutture competenti per la realizzazione degli interventi PNRR emergono anche dal documento "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" del MEF del settembre 2022 (§ 5.1) in cui sono previsti gruppi di lavoro per l'autovalutazione del rischio frode nell'ambito delle Amministrazioni centrali titolari delle misure.

Quanto al monitoraggio del RPCT, si precisa che tale compito riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso va letto il riferimento contenuto nello schema di PNA. Nel medesimo § 3.3 della parte dedicata al conflitto di interessi ANAC ha inteso infatti garantire che "il RPCT sia adeguatamente e costantemente messo a conoscenza dal RUP di eventuali scostamenti dall'attività programmata". Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è quindi funzionale a consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure previste nei Piani che costituisce proprio uno dei compiti principali del RPCT.

Ne deriva che non spetta al RPCT il controllo di legittimità o di merito su atti dell'amministrazione, proprio per non sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti. Quest'ultimo tema è stato approfondito da ANAC nella delibera 840/2018 (cui si rinvia) sui limiti e contenuti dei poteri del RPCT in cui si è tra l'altro escluso che il RPCT possa autonomamente accertare responsabilità o svolgere controlli di legittimità e di regolarità tecnica o contabile.

In ogni caso, per maggiore chiarezza si è ritenuto di modificare il testo del PNA, al § 3.3. "rapporti fra RPCT e RUP" aggiungendo quanto segue: "Il RPCT e il RUP si raccordano per garantire un supporto reciproco: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per il RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure inserite nei Piani e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata".

Per quanto riguarda infine l'ultima osservazione in merito alla segnalazione, si è ritenuto preferibile non specificare quali siano i soggetti che possono presentare la segnalazione al RPCT perché si rischierebbe di limitare a monte l'intervento del RPCT, a cui spetta di valutare i fatti rappresentati, a prescindere dal segnalante.

✓ Sulle misure di prevenzione del conflitto di interesse

6.3.12

Riguardo alla verifica delle situazioni di conflitto di interesse relative ad altre aree di rischio (come i concorsi pubblici), si propone di aggiungere un riferimento al fatto che anche per la gestione dei conflitti di interesse degli altri ambiti/settore della PA sia obbligatorio protocollare le dichiarazioni e verificarne il contenuto oppure precisare che per

l'area contratti è prevista una procedura di gestione più sorvegliata rispetto altri uffici/dipartimenti dell'ente (i quali non debbono protocollare le dichiarazioni) (ASL3 Genova).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Nel PNA 2022 il tema del conflitto di interessi è stato affrontato con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici. Per il conflitto di interesse in generale si rinvia invece alle indicazioni fornite nel PNA 2019, parte III, § 1.4, dove si è raccomandata l'adozione di misure adeguate tra le quali la conservazione e l'aggiornamento delle dichiarazioni. Si è comunque integrato il PNA inserendo in una nota a piè di pagina 106 al § 3.1. suddetta precisazione.

6.3.13.

Si evidenzia nuovamente l'importanza di una mirata azione di informazione/sensibilizzazione nei confronti degli uffici/operatori del settore (RPCT MISE).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Non si tratta di un'osservazione ma di una mera constatazione circa l'importanza di aver previsto nel PNA misure preventive (§ 3.4.), con riferimento alla sensibilizzazione del personale rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia di conflitto di interessi.

In ogni caso, sul punto si rinvia anche a quanto già previsto nel § 12 dedicato alle Attività formative e di sensibilizzazione del personale delle citate Linee guida ANAC n. 15/2019.

6.3.14.

Si chiede l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari di servizi pubblici (es. SSN, servizi sociali), ai quali si richiede l'adozione di misure di prevenzione (es. Modello 231 e nomina dell'ODV, policy anticorruzione, sistemi di whistleblowing ecc.) con obblighi di reporting periodico e/o spot (red flags) nei confronti della Stazione Appaltante (**Direttore esecutivo *Tranparency International***).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'Autorità ha già raccomandato sia nelle LLGG 15/2019 (§ 11) che nel testo del PNA (3.3.) l'inserimento, nei protocolli di legalità, *“di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente”*.

Pertanto, non si è ritenuto necessario integrare ulteriormente il testo.

6.4. Trasparenza in materia di contratti pubblici: obblighi di pubblicazione Allegato 9)

✓ Obblighi di trasparenza riguardanti la procedura di gara

6.4.1.

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara, si chiede che vengano meglio definite le ipotesi di esclusione delle pubblicazioni, quando vengono in rilievo profili di riservatezza ai fini di tutela del segreto tecnico-commerciale e, più in generale, del *know how*, e se sia sufficiente, per escludere la pubblicazione del verbale, la dichiarazione del concorrente circa la natura riservata della documentazione (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

In merito alla richiesta se possa valere come giustificazione per non pubblicare il verbale di gara la presentazione di una dichiarazione circa la natura riservata si rappresenta che, ove vengano in rilievo le *“informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”* [lett. a), co. 5 dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016], e sia stata rilasciata

dall'offerente motivata e comprovata dichiarazione circa la natura riservata della documentazione, sarà cura della SA assumere ogni idonea iniziativa affinché nei verbali da pubblicare siano tutelati i segreti tecnici o commerciali.

Tenuto conto che nell'Allegato 9) allo schema di PNA - con riferimento alla pubblicazione dei verbali delle commissioni di gara - sono stati già precisati i limiti di cui agli artt. 53 e 162 del d.lgs. 50/2016 - già richiamati dall'art. 29 del citato decreto - si è ritenuto di integrare solo con la precisazione dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.

6.4.2

Si contesta il mancato riferimento tra i dati oggetto di pubblicazione del CUP per i cui dettagli operativi occorre rinviare alla delibera CIPE n. 63 del 2020. Sarebbe importante coordinare tale obbligo con quello previsto di creare all'interno del sito web una sezione, denominata "Attuazione Misure PNRR" (**privato cittadino**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Dall'osservazione sembra emergere il suggerimento di inserire l'obbligo - previsto dall'art. 11, comma 2-quater legge 3 del 2003, come introdotto dall'art. 41, comma 1, d.l. n. 76/2020 - di pubblicazione gravante sui soggetti titolari di investimento pubblico di una serie di dati (elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale).

Si è integrato pertanto l'allegato 9) - anche alla luce del riferimento al CUP e alla citata delibera CIPE contenuto nelle LLGG MEF sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di cui alla circolare n. 30/2022, nella parte della tracciabilità delle spese - con quest'ulteriore obbligo di pubblicazione sui progetti finanziati. Ciò tenuto però conto del fatto che la legge sopra citata si limita a disporre che di questi dati sia data pubblicità "*in apposita sezione dei propri siti web istituzionali [..]*".

6.4.3.

Si chiede di pubblicare - oltre al contratto iniziale tra appaltatore e stazione appaltante - anche tutti gli altri accordi modificativi e/o interpretativi del precedente (**privato cittadino**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Il suggerimento di includere tra gli atti da pubblicare gli accordi modificativi/interpretativi del contratto, è apparso condivisibile. La visibilità degli accordi modificativi e/o interpretativi del contratto iniziale consente infatti di verificare quanto contrattualizzato nel tempo.

L'allegato 9) è stato quindi modificato nella parte in cui si fa riferimento all'obbligo di pubblicare il testo dei contratti, precisando però che solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, va pubblicato il testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

✓ **Obblighi di trasparenza, con riguardo agli "atti relativi all'esecuzione di appalti pubblici"**

6.4.4.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione chiede se gli atti di liquidazione vadano pubblicati e, nel caso di risposta positiva, se è possibile eventualmente escludere tale pubblicazione, per gli affidamenti diretti (posto che l'atto di liquidazione è grossomodo riproduttivo dei contenuti dell'atto di affidamento e quindi la pubblicazione dello stesso potrebbe essere ritenuta superflua).

Opzione scelta

➤ **Non Accolta**

Si fa presente che nell'allegato 9 al PNA 2022 non è previsto un obbligo di pubblicazione dell'atto di liquidazione sia per gli affidamenti diretti che non, tenuto anche conto che la trasparenza degli importi liquidati è assicurata dall'art. 1 co. 32, della l.190/2012 nonché dalla pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria.

Peraltro, si osserva che, sotto tale profilo, non sembra che siano state apportate modifiche nel nuovo codice in materia di contratti pubblici in fase di approvazione.

6.4.5.

Definire le modalità di pubblicazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e del certificato di verifica di conformità, stante l'assenza di modelli o particolari formalismi, con la previsione di contenuti minimi.

Inoltre, considerando che gli stessi sono spesso contenuti in altri atti (ad es. note di liquidazione):

a) procedere ad una pubblicazione parziale degli stessi con ulteriore aggravio per l'amministrazione. Si potrebbe valutare l'inserimento nella tabella pubblicata ai sensi dell'art. 1, comma 32, l. 190/2012 di una colonna nella quale attestare il rilascio del certificato. Anche in questo caso, comunque, sarebbe auspicabile prevederne la pubblicazione in base al valore del contratto (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**);

b) pubblicare la determina di liquidazione al posto dei singoli elementi in essa contenuti, come il certificato di collaudo o regolare esecuzione (**RPCT della Giunta Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Non Accolta**

In merito alla pubblicazione dei certificati di collaudo, di regolare esecuzione e di verifica di conformità si ritiene che in quanto parte integrante della determina di liquidazione sia sufficiente che le SA inseriscano un *link* alla citata determina (art. 9, co. 1, d.lgs. 33/2013).

6.4.6.

Si chiede - tra cui un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione - di includere tra i dati da pubblicare, anche quelli riferiti ai subappalti (in particolare ai provvedimenti di autorizzazione) e ai sub-contratti (art. 105) (**CODAU**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente Accolta**

Le osservazioni suggeriscono la pubblicazione di dati sui subappalti e sui subcontratti in quanto nell'Allegato 9) non è inserito alcun riferimento a detti contratti.

La proposta è stata accolta con riferimento ai subappalti mentre per i subcontratti potrebbe risultare eccessivamente onerosa. La trasparenza estesa anche ai dati sui subappalti consente di verificare la coerenza tra quanto previsto dalla documentazione di gara, quanto offerto in fase di partecipazione e quanto, nel tempo, contrattualizzato.

Tenuto conto che nell'Allegato 9) è già prevista la pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori di modifiche soggettive, proroghe e varianti, si è aggiunta pertanto una simile previsione anche riferita ai subappalti. È infatti nei provvedimenti di autorizzazione al subappalto che possono rinvenirsi le ragioni per le quali l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. In assenza del provvedimento di autorizzazione (che risulta ammessa ai sensi dell'art. 105, co. 18, d.lgs. 50/2016), la SA pubblica il nominativo del subappaltatore, l'importo e l'oggetto del contratto di subappalto.

Resta ferma la discrezionalità di ogni SA di pubblicare come "dati ulteriori" ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 i dati sui subcontratti, anonimizzando i dati personali presenti.

6.4.7

Evitare l'estensione a tutti i contratti dell'obbligo di pubblicazione dei testi integrali (**RPCT della Giunta Regione Emilia-Romagna**) o definire le ipotesi di esclusione e prevedere delle fasce di valore economico oltre il quale procedere alla pubblicazione. Ciò tenuto conto che il legislatore aveva previsto la pubblicazione del testo dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro, successivamente abrogato testo dei contratti. Alcuni, tra cui un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione, considerano infatti eccessivamente oneroso l'adempimento ove imposto per tutte le procedure a prescindere dall'importo (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente Accolta**

La segnalazione del notevole aggravio dell'attività amministrativa derivante dalla pubblicazione del testo integrale del contratto, tenuto conto, in particolare, degli adempimenti necessari per l'oscuramento dei dati non ostensibili, e la proposta di limitare l'obbligo di pubblicazione integrale a contratti di un determinato importo ribadiscono la preoccupazione delle amministrazioni per il forte impatto derivante dall'aumento degli obblighi di pubblicazione estesi dal legislatore anche alla fase esecutiva.

Al riguardo si osserva che la pubblicazione del testo integrale del contratto appare coerente con le previsioni di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. 77/2021, che delinea la disciplina generale in materia di trasparenza applicabile indifferentemente dall'importo di ogni gara, nonché con quanto affermato dall'Adunanza plenaria n. 10/2020.

Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà oggettive segnalate, l'Autorità, ai sensi dell'art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, ha introdotto delle semplificazioni per ridurre gli oneri delle amministrazioni.

In attuazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto delle attività svolte - uno dei parametri definiti dal legislatore entro cui ANAC può esercitare la semplificazione - si è previsto che le amministrazioni pubblicano il testo integrale dei contratti stipulati solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali. Si tratta infatti di attività che assumono, in questa fase storica, un particolare rilievo in ragione della spendita di ingenti risorse pubbliche per le quali l'esigenza di trasparenza è certamente maggiore rispetto a tutti gli altri contratti stipulati.

Resta fermo che i testi integrali dei contratti, a prescindere dalle soglie, sono accessibili con l'accesso civico generalizzato.

6.4.5.

Non procedere alla pubblicazione di accordi bonari e transazioni, in quanto da tali informazioni potrebbe derivare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali e si potrebbe inficiare la trattativa e l'esecuzione dell'accordo. La stessa controparte potrebbe richiedere esplicitamente tra le condizioni la non diffusione dell'atto per la tutela dei propri interessi economici e commerciali (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). È stata evidenziata, in via generale, la difficoltà connessa agli oscuramenti che sarà necessario apporre ai documenti di nuova pubblicazione, laddove contengano dati personali per i quali le esigenze di riservatezza non consentano l'ostensione. Allo stato attuale, i nuovi adempimenti comporterebbero un impatto molto oneroso in termini di implementazione degli applicativi informatizzati di pubblicazione (**RPCT Giunta Regione Emilia-Romagna**).

Opzione scelta

➤ Non Accolta

Circa la segnalazione di potenziali criticità riguardanti la pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, per il pregiudizio concreto degli interessi economici e commerciali degli operatori economici che ne potrebbe derivare, si rileva che gli accordi bonari e le transazioni sono degli accordi, dei contratti aventi come peculiare causa la composizione di una lite tramite reciproche concessioni, che incidono sull'oggetto del contratto principale e dunque rientrano a pieno titolo tra i contratti modificativi la cui visibilità è fondamentale per consentire un controllo di natura diffusa sull'andamento della fase esecutiva. Ciò in linea con il principio della *total disclosure* delle informazioni e dei dati in possesso della stazione appaltante in tema di contratti pubblici, previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016 e confermato dall'Adunanza plenaria n. 10/2020.

6.4.6.

Con riferimento ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della esecuzione si chiede se occorre indicare le voci che hanno determinato uno scostamento positivo (cioè se è stato liquidato un importo superiore a quello previsto nel contratto) oppure se vanno descritti tutti gli scostamenti, anche quelli negativi (cioè se è stato liquidato meno di quanto previsto nel contratto, ad es. per un minor consumo) (**Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali e delle PA**). Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione considera onerosa, anche dal punto di vista informatico, l'estrapolazione dei dati dell'importo complessivo liquidato, in caso di scostamento, nella parte relativa al dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi.

Un altro soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione chiede altresì di superare il termine della pubblicazione tempestivo attualmente previsto in quanto oneroso e di difficile applicazione in assenza di investimenti in infrastrutture informatiche. Si suggerisce a tal proposito come scelta più sostenibile una pubblicazione annuale a gennaio dei resoconti

della gestione finanziaria, dei contratti conclusi l'anno precedente, anche perché coincidente con la pubblicazione già prevista di tutti i dati ex art. 1, co. 32, della legge 190/2012 secondo le indicazioni ANAC n. 39/2016.

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Con riguardo all'elemento da includere nel resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione "e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi", tenuto conto delle difficoltà descritte nel dover rappresentare le singole voci che lo hanno determinato, si si è riformulato l'obbligo come segue "e l'importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

➤ **Accolta**

Quanto alla tempistica della pubblicazione, l'art. 29 non detta specifiche previsioni. La proposta di una pubblicazione a cadenza annuale risulta coerente a quanto previsto dall'art. 1, comma 32, terzo periodo della L. 190/2012, a mente del quale, annualmente, vengono rese disponibili i dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Pertanto si è suggerito alle stazioni appaltanti di adempiere a detti obblighi in occasione delle pubblicazioni previste dall'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 (ovvero entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente) e quindi proposta una cadenza annuale di pubblicazione anziché tempestiva.

6.4.7

In merito ai dati della commissione giudicatrice e collegi consultivi tecnici, un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione segnala criticità circa l'individuazione delle voci di costo per il calcolo dell'importo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina, ove questo non coincida con la sommatoria del compenso di tutti i commissionerari.

Opzione scelta

➤ **Accolta**

La criticità segnalata sembra ricondursi alla difficoltà di individuare altri costi oltre quelli sostenuti per i compensi dei commissari ma che attengono, comunque, alla procedura di nomina dei componenti il Collegio.

Alla luce delle difficoltà segnalate nell'osservazione, si è ritenuto di eliminare la previsione di pubblicare anche l'importo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina, mantenendo invece fermo l'obbligo di pubblicare la composizione del CCT, il CV e il compenso di ciascun componente.

Si è inoltre ritenuto opportuno una modifica anche con riferimento alla commissione giudicatrice per la quale è prevista la pubblicazione della composizione e dei CV.

✓ **La configurazione delle sezioni della tabella di cui all'Allegato 9)**

6.4.8

L'allegato 9 allo schema di PNA 2022 sarebbe ben più utile a fini di sostanziale trasparenza civica se portasse anche l'indicazione del luogo dove le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti devono pubblicare le informazioni. Ora, infatti, la situazione è molto parcellizzata (ovvero il cittadino non riesce a ricostruire l'intero quadro di sviluppo di un procedimento di appalto dovendo cercare le informazioni in "luoghi" diversi del sito "Amministrazione trasparente" e addirittura in banche dati diverse) e comunque parziale (**Libenter**).

Altri propongono di inserire le seguenti sottosezioni di II livello:

- informazioni sulle singole procedure;
- atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 (**RPCT USL 3 Genova**).

Si suggerisce da ultimo di separare le voci da considerare "per ciascuna procedura" da quelle specifiche; ad esempio, le voci relative a concessioni di partenariato, affidamenti *in house*, elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, ecc. potrebbero essere gestite con voci *ad hoc* in cui inserire tutte gli atti relativi, evitando di suddividerle

per singola procedura. Si ritiene infatti che tale sistema rende complicato il caricamento e la ricerca delle informazioni (OIV SSR regione Emilia-Romagna).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Alla luce delle osservazioni ricevute, al fine di rendere più agevole l'accesso ai dati relativi ai contratti da pubblicare sul sito dell'amministrazione, si è provveduto a riordinare gli obblighi di pubblicazione - così come previsti dall'attuale Allegato 9) - in relazione a ciascuna procedura nell'ottica di consentire di rintracciare per ogni contratto tutti i dati relativi alle diverse fasi, dalla programmazione fino al termine dell'esecuzione. Si ritiene infatti che tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Nel PNA si è comunque precisato al § 1 sulla trasparenza che *“Considerato l'impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento”*.

6.4.9.

Si sottolinea che gli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti si aggiungono ad adempimenti di riconosciuta rilevanza e di impegno per le P.A. e si evidenzia che la sostenibilità dei maggiori oneri lavorativi conseguenti presuppone un significativo rafforzamento sia degli uffici di supporto al RPCT che degli uffici responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione (**Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, RPCT Giunta Regionale-Regione Abruzzo, RPCT Regione Umbria**).

Opzione scelta

➤ **Non Accolta**

ANAC nel prevedere l'elenco degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti, ha tenuto necessariamente conto delle modifiche normative intervenute sul punto (ad es. art. 29 del codice, istituto dei CCT etc) che hanno avuto una portata ampliativa degli obblighi di pubblicazione.

Spetta alle amministrazioni valutare se e in che modo potenziare gli uffici di supporto del RPCT e quelli responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

6.4.10.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione propone di integrare con i nuovi obblighi anche l'allegato 1) della Delibera 1134/2017 con riferimento ai medesimi dati indicati nell'Allegato 9) estendendo l'ambito applicativo secondo le previsioni dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Opzione scelta

➤ **Accolta**

L'osservazione è apparsa condivisibile e si è quindi specificato nel testo del PNA che la nuova tabella di cui all'allegato 9 vale - nei limiti della compatibilità - anche per gli enti considerati nella delibera 1134/2017 qualora siano stazioni appaltanti.

✓ **Rinvio a Banche dati ex art. 9-bis - assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

6.4.11

In un'ottica di semplificazione, standardizzazione e ottimizzazione, si chiede di rendere come modalità prioritaria e sufficiente per adempiere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti da parte dei singoli enti, quello dell'utilizzo delle banche dati già esistenti, richiamate nell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013 e di migliorarne l'interoperabilità.

A tal riguardo, si evidenzia che le informazioni e la documentazione contenute nella pagina web - sezione di A.T. BANDI di GARA e CONTRATTI sono disponibili nelle seguenti banche dati (tra loro già interconnesse, almeno in parte):

- Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna - SATER
- Sistema Informatico Telematico degli Appalti della Regione Emilia-Romagna - SITAR [relativo alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione etc.]
- Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di ANAC
- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA
- Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

- Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, si chiede di poter adempiere alle pubblicazioni richieste "in formato tabellare" (ex art. 1 co. 32 L.190/2012) rinviando alla BDNCP che ANAC ai sensi dell'art. 9-bis d.lgs. 33/2013 potrebbe mettere a disposizione ovvero mediante estensione degli strumenti di interrogazione già oggi disponibili (OIV SSR Regione Emilia-Romagna, RPCT Regione Umbria).

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

L'osservazione riguarda l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione attraverso il rinvio da parte degli interessati ai dati di cui alla BDNCP, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, o alle ulteriori banche dati esistenti non ricomprese nell'Allegato B) del decreto.

Il tema dell'effettiva apertura delle banche dati, ivi comprese la BDNCP, dell'interconnessione fra le stesse nonché dell'allineamento con il d.lgs. 33/2013 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è ben noto all'Autorità. È stato oggetto di specifica riflessione nel corso dei lavori del PNA e di segnalazione al Governo e al Parlamento (segnalazione n. 6/2017). Nella citata segnalazione ANAC metteva in luce il disallineamento o la parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Indicava, inoltre, che per allineare i contenuti delle banche dati agli obblighi di pubblicazione si rendeva necessario un investimento per la revisione delle banche dati elencate nell'Allegato B) volto a consentire una corretta attuazione della disposizione.

Ciò premesso, per quanto concerne la BDNCP, tenuto conto del fatto che è in corso la revisione del codice dei contratti che potrebbe incidere anche su tale profilo si è ritenuto di non fornire al momento indicazioni ulteriori.

Quanto alle altre BD, richiamate dall'Allegato B al d.lgs. 33/2013 (BDAP e SCP), resta fermo quanto previsto dall'art. 9bis del medesimo decreto in merito all'inserimenti di un link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" rinvia alle stesse nella misura in cui i dati pubblicati nelle BD rispondono pienamente agli obblighi di trasparenza.

6.4.12.

Un soggetto che non ha dato il consenso alla pubblicazione richiede di verificare se sul sito dell'Autorità siano presenti atti di regolazione e altri atti di carattere generale in materia di trasparenza che diano nuove e ulteriori indicazioni sugli obblighi di trasparenza. A tal proposito, si evidenzia l'elevata complessità degli obblighi di pubblicazione, per i quali si richiedono competenze altamente specifiche e settoriali che spesso esulano dalle competenze del RPCT.

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

Per la formulazione degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici l'Autorità ha già verificato la presenza di atti di regolazione e di carattere generale. Per gli altri obblighi di pubblicazione l'Autorità si riserva di elaborare altri atti fermo restando che gli obblighi di pubblicazione sono quelli previsti dal legislatore e che ANAC si limita con riferimento a questi a fornire indicazioni di carattere operativo.

- ✓ La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR

6.4.12

Si propone di richiamare l'attenzione sull'esigenza di garantire al "gestore" delle comunicazioni di operazioni sospette la disponibilità delle informazioni e della documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese, nonché l'importanza, anche a fini antiriciclaggio, dei controlli sulla documentazione antimafia e degli obblighi di tracciabilità delle operazioni. Si è proposta la seguente integrazione del testo del PNA:

"Si ricorda che è opportuno garantire al "gestore" delle comunicazioni di operazioni sospette, nominato ai sensi dell'art. 11 del citato Provvedimento UIF del 23 aprile 2018, la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese (per ulteriori informazioni sulla figura del "gestore", cfr. Allegato 3, par. 1.10.8). Inoltre, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi da comunicare alla UIF, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia in relazione ai soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, nonché l'esigenza di prestare particolare attenzione alla movimentazione

finanziaria, alla luce degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, della previsione che riguarda l'impiego del conto corrente dedicato" (UIF Banca Italia).

Opzione scelta

➤ Parzialmente Accolta

UIF propone di richiamare l'attenzione su: a) l'esigenza di garantire al gestore la disponibilità delle informazioni e della documentazione concernente l'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese; b) l'importanza dei controlli sulla documentazione antimafia e degli obblighi di tracciabilità.

Rispetto al punto a), si rileva che la parte trasparenza (§ 3) potrebbe non essere la sede più appropriata per l'integrazione suggerita riguardando tale parte del PNA gli obblighi di trasparenza verso l'esterno. Si è ritenuto più pertinente inserire l'integrazione nell'allegato 3 del PNA ove si affronta il tema dell'individuazione del gestore, mediante la precisazione nel nuovo § 1.10.9 sui rapporti fra RPCT e gestore, che "per gli interventi finanziati con i fondi PNRR, al gestore delle segnalazioni di operazioni sospette è garantita la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese (cfr. LLGG MEF di cui alla circolare dell'11 agosto 2022, n. 30)".

Per quanto riguarda invece il punto b) concernente la necessità di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia e l'esigenza di prestare particolare attenzione alla movimentazione finanziaria, si evidenzia che si tratta di principi di carattere generale di cui si è dato conto in altre parti del PNA, in particolare in quelle relative alla disciplina derogatoria (§ 1.), ai commissari straordinari (§ 3.) nonché nelle *check list* n. 8 sugli appalti in deroga. D'altra parte, le LLGG MEF di cui alla circolare 30/2022, nel citare i principali riferimenti normativi volti al controllo fondi PNRR, al § 3.4 richiamano anche la comunicazione UIF dell'11/04/2022 sugli stessi temi sollevati nell'osservazione in esame.

In ogni caso le indicazioni suggerite sono state richiamate in modo più puntuale in una nota a piè di pagina rispetto al § 3 nella parte in cui elenca specifici obblighi in capo ai soggetti attuatori degli interventi PNRR.

6.4.13

Per gli interventi PNRR, il sistema ReGiS è stato costruito dal MEF non a fini di trasparenza civica ma a fini di efficiente monitoraggio per rendicontare alla Commissione dell'Unione europea, e attualmente non è aperto all'utilizzo da parte del cittadino. L'esperienza che si farà al proposito con il PNRR potrebbe essere una buona pratica da ampliare all'intero comparto dei contratti pubblici (**Libenter**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'osservante svolge soltanto una propria considerazione. Il testo del PNA non necessita di ulteriori integrazioni.

6.5. Commissari straordinari

6.5.1.

In merito alle indicazioni fornite circa la nomina di RPCT, soggetti che non hanno dato il consenso alla pubblicazione evidenziano che nel caso in cui, nell'ambito delle strutture commissariali, le funzioni di RPCT siano svolte da un dirigente con compiti di amministrazione attiva (quali, ad esempio, la sottoscrizione di atti di affidamento di lavori, servizi e forniture, atti di assunzione di impegni di spesa, ecc.), si rilevano le medesime criticità individuate per il Commissario Straordinario.

Nell'ambito del presente PNA, si ritiene quindi auspicabile prevedere, anche per le strutture commissariali, specifiche indicazioni sulla nomina del RPCT in un soggetto qualificato - che potrebbe essere anche un funzionario - che non svolga compiti di amministrazione attiva (soprattutto nell'ambito delle aree a rischio corruttivo) e sull'opportunità di adottare comunque specifiche misure di prevenzione nell'ambito del PTPCT che limitino la discrezionalità e la concentrazione di poteri in capo al dirigente individuato quale RPCT.

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'attività dei commissari straordinari è complessa e prevalentemente svolta nell'ambito dell'area ad alto rischio corruttivo dei contratti pubblici. Come precisato nel PNA, essi sono nominati infatti per realizzare o completare infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese connotate da "un elevato grado di complessità progettuale, da una

particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”. Si consideri, inoltre, che tali Commissari si sostituiscono agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali nello svolgimento dell’attività volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici programmati e di preminente interesse nazionale e che gestiscono ingenti fondi pubblici, quali i fondi del PNRR.

È quindi opportuno - dato il delicatissimo ruolo che ricoprono e le responsabilità che rivestono- che tali RPCT siano individuati in figure di natura dirigenziale (dotate di alta professionalità tecnico amministrativa) e non anche in soggetti che abbiano qualifiche diverse da quelle dirigenziali.

Per questo, rispetto al rischio che il dirigente della struttura commissariale nominato RPCT non sia idoneo a ricoprire l’incarico si precisa che l’Autorità ha previsto che l’incarico di RPCT possa essere svolto dallo stesso Commissario straordinario, ma prevedendo alcuni “contrappesi” volti a garantire una maggiore terzietà e oggettività delle valutazioni svolte. Ciò sia in relazione all’attività di programmazione delle misure che del controllo circa l’idoneità e adeguatezza delle stesse.

Infatti, sotto il primo profilo è stata introdotta la previsione di attribuire il compito di adottare il PTPCT non allo stesso Commissario quanto al Ministro del MIMS, proprio in quanto vertice dell’organo di indirizzo.

Rispetto invece al secondo aspetto, l’attività di pianificazione del monitoraggio e l’attuazione dello stesso è stata attribuita alla direzione competente del MIMS in relazione alla tipologia di opera e intervento.

Si è ritenuto quindi non necessario apportare le modifiche suggerite al testo.

7. Pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale

La Conferenza Unificata e il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ai quali è stato inviato il PNA 2022 per l’acquisizione dei relativi pareri, resi rispettivamente in data 27.12.2022 e 17.01.2023, hanno formulato le seguenti osservazioni.

In particolare, la Conferenza delle Regioni e le Province autonome, nell’esprimere parere favorevole, ha evidenziato alcune preoccupazioni circa il possibile appesantimento del RPCT in relazione al coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO, alle attività di monitoraggio del Piano, alle verifiche in materia di *pantouflage* e, nell’ambito dei contratti pubblici, al rapporto tra RPCT e RUP. Sempre nell’ambito dei contratti pubblici, in merito alla trasparenza dei dati da assicurare agli stessi, le Regioni hanno evidenziato il forte impatto sull’attività delle amministrazioni per dare attuazione ai nuovi obblighi di pubblicazione della fase esecutiva.

Le Regioni hanno infine rilevato che per recepire le indicazioni del PNA le amministrazioni dispongono di un tempo ridotto, tenuto conto che il termine previsto per l’adozione del PIAO 2023 è fissato al 31 gennaio.

ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento di due proposte di semplificazione già presentate in sede di consultazione pubblica.

In particolare, ANCI ha ribadito che nella programmazione della trasparenza degli enti con meno di 50 dipendenti (§ 3.1.4 PNA), sia indicato il solo responsabile della pubblicazione dei dati eliminando il riferimento al soggetto responsabile della elaborazione e trasmissione degli stessi, tenendo conto che spesso in questi enti i ruoli coincidono.

Ha inoltre richiesto di eliminare la raccomandazione di ANAC contenuta nell’Allegato n. 3 del PNA (§ 3.3. “RPCT e la struttura di supporto”) in merito alla necessità per le amministrazioni di evitare che il RPCT sia anche responsabile di altre sezioni del PIAO. Ciò in ragione delle funzioni assegnate ai Segretari comunali ai quali sono con frequenza attribuiti compiti attinenti sia alla performance che al personale.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Conferenza delle Regioni si è ritenuto di intervenire in alcuni punti del PNA per meglio definire il ruolo del RPCT nell’ottica di non aggravare i compiti allo stesso attribuiti. In tal senso è stato precisato che nello svolgimento delle attività di monitoraggio della trasparenza gli oneri non debbano essere posti in capo al solo RPCT (§ 5.2., p. 48); che le verifiche sul rispetto del divieto di *pantouflage* possono essere svolte dal RPCT con il necessario supporto degli uffici competenti all’interno dell’amministrazione (§ 2.2., p. 70); che nella gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici restano ferme le rispettive competenze del RPCT e del RUP (§ 3.3., p. 110).

Per quanto riguarda le azioni da porre in essere per la programmazione e l’attuazione degli obblighi di trasparenza nel settore dei contratti pubblici, è stato precisato che, stante l’impatto organizzativo dei nuovi obblighi e della modalità di pubblicazione prospettata da ANAC nell’Allegato n. 9, il pieno raggiungimento dell’obiettivo è informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento (§ 1. A quali obblighi di trasparenza sono sottoposti i contratti pubblici, p. 116).

Ritenuto di condividere anche le proposte formulate da ANCI, si è proceduto a modificare sia il testo del PNA, precisando che negli enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in A.T. (§ 3.1.4 PNA, pp. 37-38); sia l'Allegato n. 3 "RPCT e la struttura di supporto" del PNA (§ 3.3. Focus su casi specifici nelle amministrazioni di piccole dimensioni, pp. 47 e 50), evidenziando che l'auspicio che il RPCT non sia contestualmente responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO va temperato in relazione alle peculiarità degli enti locali, specie di piccole dimensioni e che in questi casi, laddove il ruolo di RPCT sia in capo al Segretario comunale, quest'ultimo, in virtù della disciplina che ne definisce i compiti, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover svolgere funzioni di responsabile di altre sezioni del PIAO.

Il Comitato interministeriale, nell'evidenziare che il PNA si colloca in momento storico complesso nel quale incidono in modo determinante gli impegni assunti dal Paese con il PNRR e che il testo tiene conto anche della recente introduzione del PIAO, ha espresso parere favorevole, segnalando unicamente la necessità di provvedere alla modifica del § 10.1.1. della Parte generale del PNA 2022 relativa alla modalità di calcolo della soglia dimensionale per individuare gli enti cui applicare le semplificazioni previste dalla normativa. In particolare è stato richiesto, ai fini dell'applicazione delle modalità semplificate di redazione del PIAO, di fare riferimento al dato numerico del personale in servizio presso le amministrazioni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elaborazione del PIAO, anziché alle risultanze del conto annuale.

L'integrazione è stata inserita nel testo del PNA, al §10.1.1. "Come si calcola la soglia dimensionale per applicare le semplificazioni" (p. 58 e 59, terzo e quinto cpv).